Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 107 del 10 maggio 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 110

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2007 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

S O M M A R I O

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2007 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2007 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2007.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 marzo 2007 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 MARZO 2007 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1.	
6 aprile 2006, Caracas	
Programma complementare all'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela per la costituzione della tratta «La Encrucijada - San Juan de los Moros - Dos Caminos - Calabozo - San Fernando de Apure».	11 gennaio 2007
2.	
24 novembre 2006, Lucca	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di trattamento di 235 tonnellate di combustibili nucleari usati italiani.	25 gennaio 2007
3.	
11 settembre 2006, Belgrado	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia per facilitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini della Repubblica italiana ed i cittadini della Repubblica di Serbia.	24 gennaio 2007
4.	
4 gennaio 2007, Lima	
Accordo per la conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù.	7 marzo 2007
5.	
20 febbraio 2002, Roma	
Accordo nel settore della protezione ambientale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana.	25 gennaio 2007
6.	
10 luglio 2006, Tirana	
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma di ristrutturazione e potenziamento del sistema elettrico albanese per la sua integrazione nel sistema dei Balcani: potenziamento della capacità di trasmissione e miglioramento del controllo».	10 novembre 2006

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
7. 19 aprile 2006, Tirana Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma di riabilitazione del Porto di Valona».	18 ottobre 2006
8. 4 ottobre 2005, Parigi Accordo di cooperazione scientifica in Antartide tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese.	9 gennaio 2007
9. 26 maggio 2006, Skopje Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Macedone sulla concessione di un credito d'aiuto per la realizzione della seconda fase del «Programma per la razionalizzazione della gestione e ammodernamento del parco tecnologico biomedico».	17 gennaio 2007
10. 30 novembre 2006, Yaoundè Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla cancellazione del debito del Camerun.	30 novembre 2006
11. 21 gennaio 2003, Sarajevo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese.	24 febbraio 2004
12. 26 marzo 2004, Tirana Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma Gestione dei rifiuti solidi di Tirana».	8 novembre 2006
13. 6 dicembre 2005, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan in materia di cooperazione nel settore della Sicurezza delle Reti.	25 ottobre 2006
14. 18 ottobre 2006, Ottawa Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada in materia di un Programma di scambi giovanili.	18 ottobre 2006

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
15.	
14 aprile 2005, Lussemburgo	
Convenzione sull'adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al Primo ed al Secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee.	1º maggio 2007
16.	
26 ottobre 2004, Roma	
Dichiarazione Congiunta di Cooperazione tra il Governo italiano e l'UNESCO sugli interventi congiunti di emergenza in situazioni post-conflitto ed a seguito di disastri naturali, per il restauro, la ricostruzione e la salvaguardia del Patrimonio Culturale e Naturale Internazionale.	26 ottobre 2004
17.	
5 settembre 2005, Pechino	
Protocollo recante modifica all'Accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, dall'altra.	2 marzo 2007

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
1.	
22 luglio 2003, Algeri	
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare. *Vedi legge n. 291 del 23 dicembre 2005, in G. U. n. 13 del 17 gennaio 2006*	13 dicembre 2006 *Comunicato pubblicato in G. U. n. 2 del 3 gennaio 2007*
2.	
23 novembre 2000, Damasco	
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo. *Vedi legge n. 130 del 28 aprile 2004, in G. U. n. 121 del 25 maggio 2004*	15 gennaio 2007 *Comunicato pubblicato in G. U. n. 31 del 7 febbraio 2007*
3.	
29 novembre 2001, Roma	
Accordo fra il Governo la Repubblica italiana e il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica. *Vedi legge n. 97 del 20 febbraio 2006, in G. U. n. 63 del 16 marzo 2006.*	23 gennaio 2007 *Comunicato pubblicato in G. U. n. 50 del 1º marzo 2006*
4.	
6 dicembre 2002, Bruxelles	
Accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese dall'altra. *Vedi legge n. 50 del 6 febbraio 2006, in G. U. n. 48 del 27 febbraio 2006*	14 giugno 2006

1.
6 aprile 2006, Caracas.

Programma complementare all'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela per la costituzione della tratta «La Encrucijada - San Juan de los Moros - Dos Caminos - Calabozo - San Fernando de Apure»

(Entrata in vigore 11 gennaio 2007)

PROGRAMMA COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA PER LA COSTRUZIONE DELLA "TRATTA SAN JUAN DE LOS MORROS-DOS CAMINOS-CALABOZO-SAN FERNANDO DE APURE"

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, di seguito indicati come "Le Parti";

Considerando che, in data 14 febbraio 2001, è stato sottoscritto l' "Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, nel settore delle Infrastrutture e della Cooperazione allo Sviluppo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela";

Considerando che nel quadro della riunione del Consiglio Italo-Venezuelano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria, delle Infrastrutture e per lo Sviluppo, entrambi i Governi hanno sottoscritto una Lettera di Intenti nella città di Caracas, il 29 novembre 2005, per dare impulso al Piano Nazionale Ferroviario e alla possibile costruzione della "Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure";

Considerando che il Ministero per le Infrastrutture della Repubblica Bolivariana del Venezuela, attraverso il proprio ente esecutore, l'Istituto Autonomo delle Ferrovie dello Stato (IAFE), ha valutato la proposta e le alternative presentate dal gruppo di imprese italiane Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A, Impregilo S.p.A. per la costruzione della "Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure";

Considerando che la Repubblica Bolivariana del Venezuela, per dare inizio alle fasi esecutive della citata tratta ferroviaria, richiede il supporto di imprese altamente qualificate e con l'esperienza necessaria per intraprendere e portare a termine la costruzione di queste opere, che rivestono una grande importanza per il Paese;

Considerando che le imprese italiane dispongono di alta tecnologia, mezzi ed esperienza nella costruzione di opere ferroviarie;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

L'oggetto del presente Programma è di promuovere la cooperazione fra i due Paesi per quanto riguarda la costruzione del Sistema Ferroviario "Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure".

ARTICOLO II

Ai fini della esecuzione del presente Programma Complementare, il Governo della Repubblica Italiana raccomanda come soggetto realizzatore il Gruppo di Imprese Italiane: Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A, Impregilo S.p.A, e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela designa l'Istituto Autonomo delle Ferrovie dello Stato (IAFE), ente organico al Ministero dell'Infrastruttura.

La Repubblica Bolivariana del Venezuela affiderà l'incarico al Gruppo di Imprese Italiane per la costruzione e lo sviluppo del progetto di ingegneria e l'esecuzione delle opere civili, delle stazioni, delle officine, dei piazzali, dei centri di stoccaggio e per l'installazione della strada ferrata del Sistema Ferroviario "Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure".

ARTICOLO III

Le Parti concederanno le facilitazioni amministrative e fiscali necessarie, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, per l'importazione e l'esportazione del materiale necessario all'esecuzione del presente Programma e del contratto commerciale che a tal fine si firmi.

La Repubblica Bolivariana del Venezuela, mediante l'Ente Esecutore venezuelano, si impegna a collaborare per la presentazione e l'ottenimento dei permessi, delle licenze e delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del contratto commerciale che si firmi secondo quanto disposto dal presente Programma Complementare.

ARTICOLO IV

Il Governo della Repubblica Italiana favorirà, attraverso l'obbligazione che verrà assunta dal Gruppo di Imprese Italiane, la costruzione delle opere relative alla Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure, per quanto riguarda tutta l'ingegneria di base e la percentuale del costo dell'opera che si stabiliscano nel rispettivo contratto commerciale.

ARTICOLO V

Entrambe le Parti assicurano che, nell'esecuzione dei lavori per la costruzione del Sistema Ferroviario "Tratta San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure ", si utilizzino al massimo sia enti, imprese, personale tecnico e mano d'opera venezuelana, che l'offerta locale di beni. La partecipazione di enti, imprese e personale tecnico straniero sarà soggetta al rispetto della legislazione interna venezuelana.

ARTICOLO VI

Qualsiasi controversia sorta tra le Parti relativamente all'esecuzione e interpretazione del presente "Programma Complementare", sarà risolta per via diplomatica.

ARTICOLO VII

Il Governo della Repubblica Italiana, nel rispetto della propria legislazione interna, si impegna a trasferire e ad apportare all'organismo esecutore venezuelano, attraverso il Gruppo di Imprese Italiane, le conoscenze e la tecnologia relativi alla materia oggetto del presente Programma Complementare.

Lo scambio di informazioni e le tecniche impiegate in comune nel quadro del presente Programma Complementare sono di carattere confidenziale e non saranno divulgate a terzi senza il previo accordo esplicito fra le Parti.

ARTICOLO VIII

Il presente Programma entrerà in vigore dal momento della notifica reciproca che le parti si daranno, attraverso nota diplomatica, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure legali nazionali. Il Programma avrà una durata di tre (3) anni e sarà prorogato per periodi di uguale durata, a meno che una delle parti notifichi all'altra, con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, l'intenzione di risolverlo.

La risoluzione del presente Programma, richiesta da una delle Parti, non inciderà sugli obblighi derivanti dai contratti e dai progetti che siano stati sottoscritti nell'ambito dell'attuazione del Programma, o che siano in corso di esecuzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Fatto nella città di Caracas, il giorno sei (6) del mese di aprile 2006, in due esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, facendo entrambi i testi ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giampaolo Bettamio
Sottosegretario di Stato agli Esteri

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Ramón Carrizalez Rengifo
Ministro della Infrastrutture

PROGRAMA COMPLEMENTARIO AL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ECONOMICA, INDUSTRIAL DE INFRAESTRUCTURA Y PARA EL DESARROLLO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL "TRAMO SAN JUAN DE LOS MORROS-DOS CAMINOS-CALABOZO-SAN FERNANDO DE APURE"

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados "Las Partes";

Considerando que en fecha 14 de febrero de 2001 fue suscrito el "Acuerdo Marco de Cooperación Económica, Industrial, de Infraestructura y para el Desarrollo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela";

Considerando, que en el marco de la reunión del Consejo Italo-Venezolano para la Cooperación Económica, Industrial, Financiera, de Infraestructura y para el Desarrollo, ambos Gobiernos suscribieron una Carta de Intención en la ciudad de Caracas, el día 29 de noviembre de 2005, para Impulsar el Plan Ferroviario Nacional y la posible construcción del "Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure";

Considerando, que el Ministerio de Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela a través de su ente ejecutor el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE) evaluó la propuesta y las alternativas presentadas por el Grupo de Empresas Italianas: Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A, Impregilo S.p.A. para la construcción del "Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure";

Considerando, que la República Bolivariana de Venezuela, para dar inicio a los procesos de ejecución del referido Tramo Ferroviario, requiere del apoyo de empresas altamente calificadas y con la experiencia necesaria para emprender y finalizar estas obras de gran importancia para el país;

Considerando, que las empresas italianas combinan alta tecnología, maquinaria y experiencia en la construcción de obras de ferrocarriles;

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO I

El objeto de este Programa, es fomentar la cooperación entre los dos países en lo relativo a la construcción del sistema Ferroviario "Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure".

ARTÍCULO II

A los fines de la ejecución del presente Programa Complementario el Gobierno de la República Italiana recomienda como ente ejecutor al Grupo de Empresas Italianas: Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A, Impregilo S.p.A, y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela designa al Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), ente adscrito al Ministerio de Infraestructura.

La República Bolivariana de Venezuela, contratará al Grupo de Empresas Italianas para la construcción y desarrollo del proyecto de ingeniería y la ejecución de las obras civiles, estaciones, talleres, patios, centros de acopio e instalación de vía férrea del Sistema Ferroviario "Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure".

ARTÍCULO III

Ambas Partes se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales necesarias, de conformidad con sus respectivas legislaciones internas para la importación y exportación del material que se requiera para la ejecución del presente Programa y del contrato comercial que a tal efecto se suscriba.

La República Bolivariana de Venezuela, a través del ente ejecutor venezolano, se compromete a colaborar en la tramitación y obtención de los permisos, licencias y autorizaciones requeridos para la ejecución del contrato comercial que se suscriba en atención a lo dispuesto en el presente Programa Complementario.

ARTICULO IV

El Gobierno de la República Italiana sufragará, a través de la obligación que asumirá el Grupo de Empresas Italianas, la construcción de las obras referidas al Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure, en lo relativo a toda la ingeniería básica y al porcentaje del costo de la obra que se establezcan en el respectivo contrato comercial.

ARTÍCULO V

Ambas Partes aseguran que en la ejecución de los trabajos de construcción del Sistema Ferroviario, "Tramo San Juan de los Morros-Dos Caminos-Calabozo-San Fernando de Apure" se utilice a nivel máximo tanto entes, empresas, personal técnico y mano de obra venezolana, como la oferta nacional de bienes. La participación de entes, empresas y personal técnico extranjero se hará de conformidad con la legislación interna venezolana.

ARTÍCULO VI

Cualquier controversia surgida entre las Partes con motivo de la ejecución e interpretación de este Programa Complementario, será resuelta por vía diplomática.

ARTÍCULO VII

El Gobierno de la República Italiana, de conformidad con su legislación interna, se compromete, a través del Grupo de Empresas Italianas, a transferir y aportar al organismo ejecutor venezolano los conocimientos y tecnología relativos al área objeto del presente Programa Complementario.

El intercambio de información y las técnicas implementadas en común en el marco del presente Programa Complementario, son de carácter confidencial y no serán divulgadas a terceros sin previo acuerdo explícito entre las Partes.

ARTÍCULO VIII

El presente Programa entrará en vigor a partir del aviso recíproco por medio de nota diplomática, en la cual ambas Partes se notifiquen el cumplimiento de sus respectivas formalidades legales internas. Tendrá una duración de tres (3) años y se prorrogará por períodos iguales, a menos que una de las Partes notifique a la otra, por lo menos con seis (6) meses antes de la fecha de su vencimiento su intención de denunciarlo.

La denuncia de este Programa por cualquiera de las Partes no afectará las obligaciones derivadas de los contratos y proyectos que hayan sido celebrados en el lapso de vigencia del Programa, o que se encuentren en ejecución, salvo en el caso que las Partes convengan lo contrario.
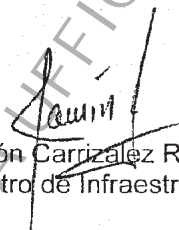
Hecho en la ciudad de Caracas, a los seis (6) días del mes de abril de 2006, en dos ejemplares originales redactados en los idiomas italiano y castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA

Giampaolo Bettamio
Viceministro de Relaciones Exteriores

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ramón Carrizalez Rengifo
Ministro de Infraestructura

2.
24 novembre 2006, Lucca.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di trattamento di 235 tonnellate di combustibili nucleari usati italiani

(Entrata in vigore 25 gennaio 2007)

ACCORDO
tra
il Governo della Repubblica italiana
e
il Governo della Repubblica francese
in materia
di trattamento di 235 tonnellate di combustibili nucleari usati italiani

Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'On. Pier Luigi BERSANI, Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica italiana, da una parte,

e

Il Governo della Repubblica francese, rappresentato dall'On. François LOOS, Ministro delegato all'Industria della Repubblica francese, dall'altra parte,

Considerato:

- L'accordo di Genova dell'11 giugno 2005 sulla cooperazione nel settore dell'energia;

- La gara d'appalto per il trattamento dei combustibili usati italiani lanciata dalla SOGIN, società di gestione degli impianti nucleari, nel maggio 2005, e la consegna del dossier delle offerte da parte della Compagnia generale delle materie nucleari, qui di seguito indicata come AREVA NC, il 16 luglio 2005, che propone un trattamento all'impianto di La Hague di tali combustibili;

- La lettera d'intenti del 13 gennaio 2006, sottoscritta dai membri della commissione per la trattativa contrattuale, in rappresentanza di SOGIN e AREVA NC, nella quale SOGIN annuncia la sua intenzione di affidare a AREVA NC il contratto del trattamento di 235 tonnellate di combustibili usati, ripartiti tra 220 tonnellate di combustibili all'ossido d'uranio e 15 tonnellate di combustibili MOX (ossidi misti di uranio e di plutonio) e per la quale la validità e l'esecuzione del contratto sono sottomesse all'approvazione preliminare di un Accordo intergovernativo fra le Autorità italiana e francese competenti;

- L'articolo L. 542-2-1 del codice dell'ambiente tratto dalla legge n°2006-739 del 28 giugno 2006 sulla gestione sostenibile delle materie e delle scorie radioattive, che subordina ogni introduzione in Francia di combustibili usati provenienti dall'estero alla conclusione di un Accordo tra il Governo della Repubblica Francese e il Governo dello Stato di origine di tali combustibili;

- Che lo stesso articolo prevede che l'Accordo indichi "*i periodi prevedibili di ricezione e di trattamento di queste sostanze*", "*che le scorie radioattive derivanti dal trattamento di queste sostanze non debbono rimanere in deposito in Francia, oltre la data stabilita da questi accordi*" e "*in caso di necessità, le prospettive ulteriori di utilizzo delle materie radioattive separate durante il trattamento*";

Si conviene quanto segue :

1) Il presente Accordo si riferisce al trattamento di 235 tonnellate di combustibili usati italiani, come descritte nella lettera d'intenti del 13 gennaio 2006, e per il quale AREVA NC deve farsi attribuire un contratto di trattamento. Tale contratto di trattamento dovrà essere conforme alla regolamentazione sulla sicurezza nucleare e la radioprotezione. In conformità all'articolo L 542-2-1 del codice dell'ambiente francese, l'ingresso sul territorio francese dei combustibili italiani è realizzato al fine del trattamento da parte di AREVA NC, e non darà luogo allo stoccaggio definitivo sul territorio francese.

2) Le consegne dei combustibili usati inizieranno a partire dal 1 gennaio 2007 e prima del 31 dicembre 2015, sotto riserva, per quanto riguarda le 15 tonnellate di combustibili MOX, di ottenimento delle autorizzazioni supplementari necessarie al loro trattamento con riferimento alla regolamentazione relativa alla sicurezza nucleare.

3) Il trattamento dei combustibili usati è previsto durante un periodo di 6 anni a seguito di ogni consegna dei combustibili usati all'impianto di La Hague, sempre nel rispetto dei termini definiti nel punto 4 sotto indicato.

4) In esecuzione degli obblighi e degli impegni convenuti al punto 1 del presente Accordo, le scorie radioattive derivanti dal trattamento di questi combustibili, saranno riportate in Italia, che s'impegna a riceverli sotto forma di pacchi condizionati. Le due Parti s'impegnano a stabilire prima del 31 dicembre 2015 il calendario previsionale ed entro il 31 dicembre 2018 il calendario definito del loro rientro, che dovrà avere luogo tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.

5) I Governi italiano e francese s'impegnano a prendere tutte le misure necessarie e di loro competenza per permettere l'esecuzione del contratto indicato al punto 1.

In particolare :

- Il Governo francese s'impegna a prendere tutte le misure necessarie e di sua competenza per permettere l'esecuzione del contratto secondo i termini previsti nel punto 2;

- Il Governo italiano s'impegna a prendere tutte le misure necessarie e di sua competenza per attivare, secondo il calendario comunicato al Governo francese, il procedimento di autorizzazione, di costruzione e della messa in opera di un sito di stoccaggio o di deposito conforme ad accogliere le scorie radioattive che l'Italia si impegna, con il presente Accordo, a ricevere tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 e,

all'occorrenza, le materie valorizzabili indicate nel paragrafo 7); l'Italia si impegna a informare annualmente il Governo francese sull'avanzamento di queste attività;
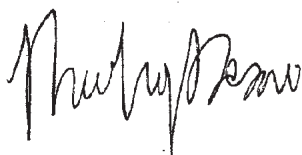
- Il Governo italiano s'impegna ad assicurare il rispetto dei termini stabiliti nel presente Accordo, in ciò che riguarda le procedure di autorizzazione, i permessi e le licenze necessarie per la spedizione in Italia delle scorie radioattive in un centro di stoccaggio o deposito conforme alle regole di sicurezza in vigore.

6) Il trasporto delle scorie radioattive sui territori della Repubblica italiana, di tutti gli Stati di transito e della Repubblica francese, sarà effettuato in conformità con la regolamentazione in vigore.

7) Le materie radioattive divise durante il trattamento (uranio e plutonio) saranno messe a disposizione di SOGIN. SOGIN e AREVA NC identificheranno le modalità per il riutilizzo, totale o parziale, delle materie come combustibili elettronucleari, direttamente o indirettamente con il coinvolgimento di un terzo soggetto. Qualsiasi quantità di materie che la Parte francese valuterà senza prospettiva di utilizzo al 31 dicembre 2021, sarà messa a disposizione di SOGIN in vista del suo ritorno sul territorio italiano prima del 31 dicembre 2025.

8) L'applicazione di questo Accordo, e in particolare il rispetto del calendario di realizzazione del centro di stoccaggio o di deposito delle scorie radioattive in Italia, sarà l'oggetto di un controllo annuale da parte dei Ministri competenti o di loro rappresentanti.

9) Non dovranno essere considerati come casi di forza maggiore, ai fini dell'attuazione del contratto di trattamento, le decisioni, le azioni, le omissioni o restrizioni di un'Autorità governativa come anche le conseguenze pratiche e materiali derivanti, che sarebbero idonee a ritardare o ad ostacolare le obbligazioni di ritorno delle scorie radioattive indicate nel presente Accordo.

10) Il contratto di trattamento concluso tra le società AREVA NC e SOGIN è sottoposto a quanto stipulato nel presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore due mesi dopo la sua firma.
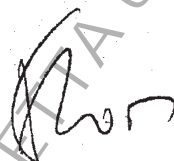
Redatto in due esemplari, in italiano ed in francese, le due versioni facenti fede, a Lucca il 24 novembre 2006

Per il Governo della Repubblica italiana,

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Per il Governo della Repubblica francese,

Il Ministro delegato all'Industria, presso il Ministro dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria

3.

11 settembre 2006, Belgrado.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia per facilitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini della Repubblica italiana ed i cittadini della Repubblica di Serbia

(Entrata in vigore 24 gennaio 2007)

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia per facilitare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini della Repubblica Italiana e dei cittadini della Repubblica di Serbia

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, di seguito denominati Parti,

concordando sull'opportunità di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i due Stati, agevolando gli scambi giovanili e moltiplicando i contatti tra delegazioni ufficiali, e tra componenti della società civile quali gli operatori economici e gli imprenditori, le personalità della cultura, della scienza e del mondo accademico, nonché nel campo del turismo,

tenendo conto dei rispettivi ordinamenti giuridici e della legislazione dell'Unione Europea, e riservando anche particolare attenzione alla lotta contro la documentazione falsa o falsificata, all'immigrazione illegale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I cittadini dello Stato di una Parte entrano, escono e transitano nel territorio dello Stato dell'altra Parte sulla base dei documenti di viaggio riconosciuti validi dalle Parti per l'attraversamento della frontiera, nonché dei visti, laddove necessari, ai sensi del presente accordo.

Articolo 2

I cittadini dello Stato di una Parte entrano, escono, transitano nel territorio dello Stato dell'altra Parte attraverso i valichi di frontiera aperti alle comunicazioni internazionali.

Articolo 3

1. I documenti di viaggio validi per l'attraversamento della frontiera sono indicati nell'Allegato facente parte integrante del presente Accordo.

2. In caso di introduzione di nuovi documenti o di modifiche apportate agli attuali documenti le Parti se ne informano reciprocamente e trasmettono, per via diplomatica, gli specimen di documenti nuovi o modificati non più tardi di 30 giorni dalla loro entrata in vigore o dalla relativa modifica.

Articolo 4

1. I cittadini italiani muniti dei documenti di viaggio di cui al punto 1. dell'articolo 3 del presente Accordo possono entrare nel territorio serbo, e soggiornarvi sino ad un massimo di 90 giorni, senza visto d'ingresso.

2. I cittadini serbi muniti dei documenti di viaggio di cui al punto 1. dell'articolo 3 del presente Accordo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 5, possono entrare nel territorio italiano muniti del visto d'ingresso previsto dalla vigente normativa italiana e Schengen.

Articolo 5

1. I cittadini serbi, titolari dei passaporti diplomatici o di servizio in corso di validità, possono entrare senza visto nel territorio italiano ed ivi soggiornare per un periodo complessivo di 90 giorni nell'arco di 6 mesi dal primo ingresso nel Paese. Le scadenze ed i termini ultimi vanno calcolati dal primo giorno d'ingresso nel territorio del Paese.

2. I cittadini dello Stato di una Parte che prestano servizio presso le Rappresentanze diplomatico-consolari o presso le Organizzazioni internazionali situate sul territorio dello Stato dell'altra Parte, muniti di validi passaporti diplomatici o di servizio, nonché i componenti dei nuclei familiari (coniuge e figli minorenni) dei medesimi, possono entrare ed uscire dal territorio dello Stato di questa Parte durante l'intero periodo di accreditamento sulla base del titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato ospitante.

Articolo 6

I cittadini serbi in possesso di valido permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane competenti possono entrare ed uscire dal territorio italiano esenti da visto, sulla base del medesimo permesso di soggiorno e dei documenti validi indicati al punto 1 dell'Articolo 3 del presente Accordo.

Articolo 7

1. I cittadini italiani, i quali durante il periodo della loro permanenza nella Repubblica di Serbia hanno smarrito o subito il furto dei documenti di viaggio che danno il diritto all'attraversamento della frontiera possono lasciare la Repubblica di Serbia sulla base dei documenti validi di viaggio rilasciati dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, senza necessità di ottenere il visto di uscita.

2. Ai cittadini dello Stato di una parte, che per documentate cause di forza maggiore (malattie, eventi naturali, ecc.) si trovino nell'impossibilità di lasciare il territorio dello Stato dell'altra Parte, è gratuitamente prolungato, nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, il visto o il titolo di soggiorno in tale Stato, per il periodo strettamente necessario al rientro nel Paese di appartenenza.

Articolo 8

Durante la permanenza nel territorio dello Stato di una Parte i cittadini dello Stato dell'altra Parte sono tenuti ad osservare la legislazione dello Stato ospitante, comprese le norme in materia di registrazione.

Articolo 9

1. L'Ambasciata d'Italia a Belgrado rilascia visti gratuitamente in favore delle seguenti categorie di cittadini serbi:

a) studenti ed accompagnatori che partecipano a viaggi d'istruzione o di scambio culturale;

b) componenti di gruppi folkloristici che si esibiscono in manifestazioni culturali;

c) partecipanti ai programmi di scambi tra città gemellate;

d) componenti di gruppi sportivi che partecipano a manifestazioni su invito del Comitato Olimpico o delle Federazioni sportive italiane;

e) persone che si recano in Italia per cure mediche.

Articolo 10

1. L'Ambasciata d'Italia a Belgrado rilascia visti gratuiti, per un periodo di validità non superiore a tre mesi, in favore di cittadini serbi membri di delegazioni ufficiali o che si recano in Italia per partecipare a trattative e consultazioni tra le Parti, nonché per partecipare ad eventi promossi da Organizzazioni Internazionali sul territorio italiano.

2. Il rilascio dei visti indicati al punto 1. del presente articolo viene assicurato con una procedura semplificata e d'urgenza, tramite invio di Nota Verbale da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia.

Articolo 11

1. L'Ambasciata d'Italia a Belgrado puo' rilasciare in favore di cittadini serbi rappresentanti del mondo d'affari o imprenditori, che effettuano frequenti viaggi per motivi di lavoro nel territorio italiano e che offrano le necessarie garanzie, visti con ingressi multipli aventi durata fino a 5 anni, su richiesta delle strutture autorizzate dalla Parte italiana.

Il periodo complessivo di soggiorno di detta categoria di persone nel territorio della Repubblica italiana e degli altri Stati che agiscono in base agli Accordi di Schengen non può superare i 90 giorni per ogni semestre.

2. Le Autorità serbe si impegnano a rilasciare gratuitamente il permesso di soggiorno di lunga validità a favore dei cittadini italiani che sono rappresentanti del mondo d'affari o imprenditori che risiedono stabilmente nel Paese o che effettuano lunghi soggiorni per motivi di lavoro nel territorio serbo.

Articolo 12

1. L'Ambasciata d'Italia a Belgrado si impegna a rilasciare visti con ingressi multipli validi un anno, gratuitamente e con procedure semplificate, alle seguenti categorie di cittadini serbi :

a) personalità del mondo scientifico, culturale e accademico, invitate in base ad Accordi Interministeriali, interuniversitari o tra gli istituti di ricerca, su richiesta delle Organizzazioni incaricate di realizzare il relativo Accordo;

b) studenti e ricercatori che si recano per motivi di studio in base ad Accordi Interministeriali o interuniversitari, su richiesta dell'Ateneo incaricato di realizzare il relativo Accordo.

Articolo 13

Nessuna disposizione del presente Accordo limita il diritto degli Organi competenti degli Stati delle Parti di negare la concessione del visto, l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato di una Parte al cittadino dello Stato dell'altra Parte.

Articolo 14

Il presente Accordo può essere modificato previa intesa reciproca tra le Parti. Le modifiche cosi concordate entreranno in vigore secondo le procedure previste all'articolo 16 del presente Accordo.

Articolo 15

1. Per considerazioni dovute all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato o alla tutela della salute della popolazione, ciascuna delle Parti puo' sospendere completamente o parzialmente l'applicazione del presente Accordo. La decisione in merito alla sospensione viene comunicata, per via diplomatica, all'altra Parte 48 ore prima della sua entrata in vigore.

2. La Parte che ha provveduto a sospendere l'applicazione del presente Accordo per i motivi indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, invia, per via diplomatica, all'altra Parte tempestiva comunicazione di revoca della sospensione una volta venuti meno i motivi per cui quest'ultima era stata emanata.
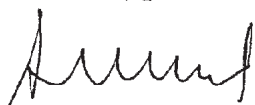
Articolo 16

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche scritte inviate per via diplomatica relativamente all'avvenuto adempimento dalle Parti delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
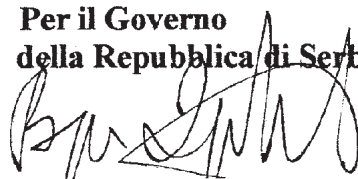
Qualora una delle Parti intende denunciare il presente Accordo, essa lo notifica all'altra Parte per via diplomatica. Il presente Accordo viene abrogato dopo 90 giorni dalla data di ricezione di tale notifica.

Fatto a Belgrado il 11 settembre 2006 in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e serba, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo della Repubblica di Serbia**

ALLEGATO

ALL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SERBIA PER FACILITARE L'INGRESSO ED IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DEI CITTADINI DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

Elenco dei documenti di viaggio validi per l'attraversamento delle frontiere

DOCUMENTI ITALIANI:
1) Passaporto ordinario;
2) Passaporto diplomatico;
3) Passaporto di servizio, Passaporto di servizio per corriere diplomatico e Passaporto di servizio per funzionario internazionale;
4) Documento di viaggio, rilasciato per il solo rientro in patria, in caso di furto o smarrimento del passaporto.

DOCUMENTI SERBI:
1) Passaporto ordinario;
2) Passaporto diplomatico;
3) Passaporto di servizio;
4) Documento di viaggio per il solo rientro nella Repubblica di Serbia;
5) Passaporto collettivo.

4.

4 gennaio 2007, Lima.

Accordo per la conversione del debito tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù

(Entrata in vigore 7 marzo 2007)

Accordo per la conversione del debito
tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica del Perù

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, di seguito denominati le "Parti", alla luce degli ottimi risultati conseguiti dall'Accordo di conversione del debito firmato in Lima il 10 ottobre 2001 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, al fine di promuovere la cooperazione bilaterale e con l'intenzione di alleviare l'onere del debito peruviano, nel quadro delle azioni intraprese dalla Comunità Internazionale per favorire la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nella Regione Andina, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1.1. Il presente Accordo disciplina le operazioni di conversione del debito estero derivante da crediti di aiuto concessi dalla Repubblica Italiana alla Repubblica del Perù ed elencati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Accordo. Il presente Accordo stabilisce in particolare le procedure per l'attuazione delle operazioni di conversione relative a tale debito bilaterale concessionale.

1.2. L'importo massimo del debito soggetto alle azioni di conversione disciplinate dal presente Accordo è rappresentato dalla somma del capitale e degli interessi dovuti nel periodo di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore del presente Accordo e il 31 Dicembre 2012 e afferenti ai crediti elencati nel sopra menzionato Allegato1.

1.3. Qualsiasi altro debito attuale o futuro contratto dalla Repubblica del Perù nei confronti della Repubblica Italiana resta escluso dal presente Accordo.

Articolo 2

2.1 Per le finalità del presente Accordo e al momento della sua entrata in vigore, sarà confermato l'utilizzo del Fondo di Contropartita (di seguito denominato FC) in Nuevos Soles Peruviani creato nel quadro del menzionato Accordo di Conversione firmato a Lima il 10 ottobre 2001, presso la stessa Banca con la quale sta attualmente operando il FC.

2.2 Il Governo della Repubblica del Perù depositerà nel FC, alla rispettiva data di scadenza, l'equivalente di ciascuna rata (capitale e interessi) dovuta nel periodo indicato all'articolo 1.2 del presente Accordo.

2.3 Il Governo della Repubblica del Perù estinguerà le rate dovute al Governo della Repubblica Italiana dietro evidenza dell'avvenuto versamento delle stesse nel FC.

2.4 Se l'ammontare delle erogazioni nel FC dovesse essere inferiore al valore delle rate in scadenza, tali rate saranno convertite solo per l'ammontare pari ai pagamenti realizzati al FC. L'ammontare residuo, che corrisponde alla differenza tra l'ammontare originalmente dovuto e le erogazioni effettuate nel FC, dovrà essere versato al Governo della Repubblica Italiana dal Governo della Repubblica del Perù in conformità a quanto previsto dalla relativa Convenzione Finanziaria.

2.5 Le rate in scadenza in Euro e in Dollari USA saranno convertite in Nuevos Soles al tasso di cambio Euro/Nuevos Soles y Dollari USA/Nuevos Soles pubblicato dalla Superintendencia de Banca y Seguros del Perù il giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dí ciascuna rata.

2.6 Le due Parti saranno tenute a prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'appropriata ed efficiente amministrazione del Fondo e a verificare la sua corretta gestione attraverso revisioni contabili annuali, che potranno essere effettuate da una società internazionale di auditing.

2.7 In caso di evidente cattiva amministrazione del Fondo, le Parti si riservano il diritto di porre termine al presente Accordo.

Articolo 3

3.1 I fondi versati nel FC, derivanti dalle operazioni di conversione, compresi gli eventuali interessi maturati, dovranno essere utilizzati per finanziare progetti di sviluppo scelti di comune accordo tra le Parti. A tale proposito, le firme dei rappresentanti di ciascuna Parte saranno necessarie per l'effettuazione dei pagamenti a valere sui fondi FC.

Un ammontare non superiore al 2,5% del FC sarà riservato a servizi di assistenza a favore dei beneficiari per la formulazione ed il monitoraggio dei progetti.

3.2 Saranno finanziati progetti per un valore compreso tra i 250.000 Dollari USA e i 2 milioni di Dollari USA che abbiano una durata massima di trentasei mesi.

3.3 Tali progetti dovranno mirare, nel quadro delle azioni volte alla riduzione della povertà, alla promozione dello sviluppo socio-economico, al miglioramento della condizione della donna e alla protezione dell'ambiente e dovranno essere identificati in conformità alle linee d'azione e ai principi concordati tra le Parti nel quadro della Cooperazione allo Sviluppo italo-peruviana.

3.4 Sarà data priorità ai progetti volti alla riduzione della povertà, che prevedano una larga e comprovabile partecipazione sociale, l'attenzione alle tematiche di genere, nonché l'utilizzo sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale. Nell'arco dei sei (6) anni di validità del presente Accordo, i fondi derivanti dalle operazioni di conversione del debito versati nel FC dovranno essere assegnati in maniera equa a progetti identificati a livello locale e presentati da Enti di Governo locale, Organizzazioni Non-Governative e Università Italiane e Peruviane, che siano volti a beneficiare gli strati più poveri della popolazione. Sarà a carico degli Enti richiedenti un contributo finanziario, in contanti o in natura, pari al 10% del valore totale del progetto.

3.5 L'80% dei finanziamenti dovrà essere destinato alle seguenti Regioni che presentano i maggiori indici di povertà:

a. Loreto e Amazonas, quali zone con i più alti indici di povertà rurale in Amazzonia;
b. Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Junin, e Huanuco, quali zone con i più alti indici di povertà rurale;
c. Lima per i suoi elevati indici di povertà urbana.

Il restante 20% dei finanziamenti potrà essere destinato ad interventi a favore di zone meno svantaggiate, purché si tratti di iniziative in grado di innescare processi di sviluppo con potenzialità particolarmente rilevanti.

3.6 Nel quadro del presente Accordo, con l'impegno di privilegiare in linea generale gli interventi di carattere sociale e di rafforzamento istituzionale, i settori verso i quali saranno destinati i finanziamenti a valere sul FC saranno i seguenti:

a. sviluppo comunitario:

   i. realizzazione di progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo delle comunità indigene;
   ii. realizzazione di progetti che abbiano come obiettivo il consolidamento delle organizzazioni di base e delle amministrazioni locali più svantaggiate;
   iii. realizzazione di progetti che abbiano come obiettivo il consolidamento della democrazia e i diritti del cittadino;
   iv. la realizzazione di progetti nell'ambito delle raccomandazioni della Commissione per la Verità e la Riconciliazione

b. protezione ambientale e sviluppo sostenibile:

   i. riforestazione e tutela della biodiversità;
   ii. sviluppo delle coltivazioni tradizionali;
   iii. coltivazioni alternative;

c. opere infrastrutturali:

   i. realizzazione di centri sanitari, scuole, impianti idrici, fognature, sistemi di acque di scolo e drenaggio, strade secondarie rurali per l'accesso ai servizi;

d. sviluppo economico, produttivo e infrastrutturale sostenibile:

   i. realizzazione o rafforzamento di sistemi di micro-credito a favore della popolazione povera al fine di incentivare la creazione di micro e piccole imprese;

   ii. realizzazione di piccole infrastrutture o rafforzamento delle stesse per sostenere lo sviluppo economico e produttivo delle comunità beneficiarie;

   iii. assegnazione dei titoli di proprietà delle terre a beneficio della popolazione rurale

e. studi di fattibilità, disegni esecutivi, formazione e attività di assistenza tecnica connessi ai progetti sopraelencati, in particolare a favore degli Enti di Governo locali che dispongano di minori risorse umane ed economiche per l'elaborazione di adeguate proposte di finanziamento;

f. consolidamento di quei progetti particolarmente validi finanziati durante la prima fase di conversione del debito.

3.7 Al fine di favorire una maggiore conoscenza presso la società civile dei finanziamenti messi a disposizione dal presente Accordo, saranno organizzati periodicamente dei seminari di promozione.

Articolo 4

4.1 Con il presente Accordo si confermano le competenze del Comitato di Gestione creato nel quadro del precedente dell'Accordo di conversione:

a. approvare il piano d'azione e le linee generali del programma;

b. approvare i progetti che saranno finanziati in base al presente Accordo;

c. approvare, sulla base di una proposta documentata del Comitato Tecnico, la riduzione dal 10% al 5% del contributo finanziario, in contanti o in natura, a carico dell'Ente esecutore. Tale riduzione potrà essere prevista soltanto a beneficio degli Enti di Governo locale che dispongano di minori risorse economiche e che ne facciano espressa richiesta.

d. verificare i risultati conseguiti dai progetti.

4.2 Il Comitato di Gestione sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle due Parti: in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana, S. E. l'Ambasciatore della Repubblica Italiana in Perù o un suo delegato e, in rappresentanza del Governo della Repubblica del Perù, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù. Un Comitato Tecnico avrà il compito di assistere il Comitato di Gestione.

4.3 Il Comitato Tecnico fornirà le proprie raccomandazioni al Comitato di Gestione, il quale prenderà le proprie decisioni per *consensus*. Il Comitato Tecnico avrà i seguenti incarichi:

a. proporre al Comitato di Gestione le linee d'azione per la selezione dei progetti nel quadro del programma;

b. proporre al Comitato di Gestione eventuali modifiche al programma;

c. sottoporre i progetti selezionati al Comitato di Gestione;

d. proporre al Comitato di Gestione la riduzione del 5% del contributo finanziario, in contanti o in natura, a carico degli Enti di Governo locale per la realizzazione dei progetti, di cui al punto c dell'art. 4.1;

e. approvare eventuali successive modifiche ai progetti selezionati che non comportino variazioni nei costi o negli obiettivi degli stessi;

f. promuovere sinergie con altre iniziative di sviluppo.

4.4 Il Comitato Tecnico sarà composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: il Ministero dell'Economia e delle Finanze del Perù, che lo presiederà; l'Agenzia Peruviana per la Cooperazione Internazionale (APCI); la Cooperazione Italiana (DGCS); un'organizzazione dei governi locali; due rappresentanti di due organizzazioni della società civile peruviana. Queste ultime saranno selezionate di comune accordo tra le Parti, dopo aver consultato i diversi attori della società civile peruviana e su base rotativa. Considerata l'esigenza di rappresentare in maniera equa la composizione diversificata della società civile peruviana, una delle due organizzazioni dovrà essere selezionata tra le organizzazioni indigene.

4.5 Durante il periodo di coesistenza del FC con quello istituito nel quadro dell'Accordo di Conversione sottoscritto il 10 ottobre 2001, saranno confermati gli stessi rappresentanti presso il Comitato tecnico, così come l'esperto peruviano e l'esperto italiano designati in funzione delle finalità del FC creato nell'ambito dell'Accordo firmato il 10 ottobre del 2001.

4.6 I Comitati sopra citati opereranno in conformità alle regole e alle procedure che le Parti stabiliranno di comune accordo entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, in base ad un Regolamento condiviso dalle Parti.

Articolo 5

5.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

5.2 Il presente Accordo resterà in vigore per sei (6) anni. Nell'eventualità in cui i fondi allocati nel FC a valere su determinati progetti non siano stati interamente spesi alla data di estinzione del presente Accordo, un'estensione della sua validità potrà essere concordata tra le Parti.

5.3 Il presente Accordo ed i suoi Allegati 1 e 2 potranno essere modificati o integrati di comune accordo tra le Parti tramite scambio di Note Verbali. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure all' uopo previste dai rispettivi ordinamenti interni.

5.4 Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

5.5 Al fine di consentire il completamento dei progetti approvati nel quadro del precedente Accordo di conversione del 10 ottobre 2001, la cui realizzazione era prevista entro il 28 febbraio 2008, il medesimo Accordo resterà in vigore fino al completamento di tali progetti e comunque non oltre il 28 febbraio 2009.

In fede di che, i sottoscritti firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.
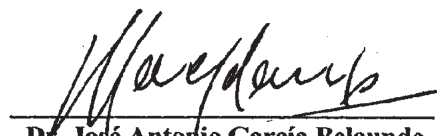
Sottoscritto in Lima, il giorno 4 GENNAIO 2007 in due (2) originali di identico valore, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

On. Massimo D'Alema
Ministro degli Affari Esteri

Per il Governo della Repubblica del Perù

Dr. José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores

Acuerdo de Canje de Deuda
entre
el Gobierno de la República del Perú
y
el Gobierno de la República Italiana

Preámbulo

El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana, en adelante denominados las "Partes", a la luz de los óptimos resultados conseguidos con la implementación del Acuerdo de Canje de Deuda firmado en Lima el 10 de octubre de 2001 entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana, con miras a promover su cooperación bilateral y aliviar la carga de la deuda peruana, en el marco de las acciones de la Comunidad Internacional para promover la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible en la Región Andina, han acordado lo siguiente:

Artículo 1

1.1 El presente Acuerdo establece las operaciones de canje de deuda externa que deriva de créditos de ayuda concedidos por la República Italiana a la República del Perú y detallados en el Anexo 1, que constituye parte integrante del presente Acuerdo. Asimismo, el presente Acuerdo establece los procedimientos a seguir para la realización de las operaciones relativas a dicha deuda bilateral concesional.

1.2 La cantidad máxima de la deuda sujeta a las acciones de canje establecidas por el presente Acuerdo, está representada por el monto total del capital e intereses adeudados, entre la entrada en vigor del presente Acuerdo y el 31 de diciembre de 2012, correspondientes a los créditos contenidos en el Anexo 1 antes mencionado.

1.3 Cualquier otra deuda actual o futura que el Gobierno del Perú tenga con el Gobierno de la República Italiana, no se incluirá en el presente Acuerdo.

Artículo 2

2.1 Para los propósitos del presente Acuerdo y en el momento en que éste entre en vigor, se confirmará la utilización del **Fondo Contravalor** (en adelante denominado **FC)** en Soles Peruanos creado en el marco del Acuerdo de Canje firmado en Lima el 10 de octubre de 2001, con el mismo banco con el cual se viene operando el FC.

2.2 El Gobierno de la República del Perú depositará en el FC, en la fecha de vencimiento, el equivalente a cada pago parcial (capital e intereses) adeudado en el periodo indicado en el artículo 1.2 del presente Acuerdo.

2.3 El Gobierno de la República del Perú liquidará los pagos parciales adeudados al Gobierno de la República Italiana, cuando se acredite documentalmente el desembolso de las mismas sumas al FC.

2.4 Si el monto de los pagos al FC es inferior al valor de los pagos que están por vencer, sólo se realizará la conversión parcial hasta por el monto de los pagos realizados al FC. El remanente de los pagos parciales, que corresponde a la diferencia entre el monto originalmente adeudado y los pagos efectuados al FC, deberá ser pagado al Gobierno de la República Italiana por el Gobierno de la República del Perú, de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Financiero que corresponda.

2.5 Los pagos por vencer en Euros y en Dólares USA serán convertidos en Nuevos Soles al tipo de cambio compra Euro/Nuevos Soles y Dólares USA/Nuevos Soles publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, el día laborable anterior a la fecha de vencimiento de cada pago parcial.

2.6 Las dos Partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada y eficiente administración del FC y verificar su correcta gestión, lo cual contempla la realización de auditorías anuales, pudiendo utilizar los servicios de una compañía de auditoría internacional.

2.7 En el caso de un mal manejo del FC, las Partes se reservan el derecho de terminar el presente Acuerdo.

Artículo 3

3.1 Los recursos depositados en el FC, que derivan de las operaciones de canje de deuda, incluyendo los eventuales intereses acumulados, serán destinados a financiar proyectos de desarrollo conjuntamente acordados. A tal propósito, las firmas de los representantes de cada Parte serán necesarias para los pagos efectuados con cargo a los recursos del FC.

Un monto no superior al *2.5%* del FC se asignará a servicios de asistencia en favor de los beneficiarios para la formulación y monitoreo de los proyectos.

3.2 Se financiarán proyectos por un valor incluido entre los 250.000 Dólares USA y los 2 millones de Dólares USA, que tengan una duración máxima de treinta y seis meses.

3.3 Dichos proyectos deberán orientarse, dentro del marco de las acciones destinadas a la reducción de la pobreza, a la promoción del desarrollo socioeconómico, mejoramiento de la condición de la mujer y la protección del medio ambiente, y deberán ser reconocidos de conformidad con las directrices y principios acordados por ambas Partes en el marco de la Cooperación de Desarrollo Italo-peruana.

3.4 Se dará prioridad a los proyectos orientados a reducir la pobreza, que prevean una amplia y comprobable participación social, la atención a las temáticas de género, así como la utilización sostenible de los recursos desde el punto de vista del medio ambiente. En el período de seis (06) años de validez del presente Acuerdo, los fondos originados de las operaciones de canje de deuda pagados al FC serán asignados equitativamente, a los proyectos definidos en el ámbito local y presentados por entidades gubernamentales locales, organizaciones no gubernamentales y Universidades Italianas y Peruanas, destinados a beneficiar los estratos más pobres de la población. Estará a cargo de los Entes que solicitan una contribución financiera, aportar al proyecto un monto igual o mayor al equivalente del 10% del valor total del proyecto, en efectivo o en especies.

3.5 El 80% de los financiamientos deberá asignarse a las siguientes Regiones que presentan los índice de pobreza más elevados:

a. Loreto y Amazonas, como zonas con los índices más elevados de pobreza rural en la Amazonía;
b. Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Junín y Huánuco, como zonas con los índices de pobreza rural más elevados;
c. Lima por sus elevados índices de pobreza urbana.

El restante 20% de los financiamientos podrá destinarse a intervenciones a favor de otras zonas desfavorecidas, siempre que se trate de iniciativas capaces de generar procesos de desarrollo con potencialidades particularmente significativos.

3.6 Dentro del marco del presente Acuerdo, con el compromiso de privilegiar en líneas generales las intervenciones de carácter social y el fortalecimiento institucional, los sectores hacia los cuales serán destinados los financiamientos con cargo al FC serán los siguientes:

a. desarrollo comunitario:

i. realización de proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de las comunidades indígenas;

ii. realización de proyectos que tengan como objetivos la consolidación de las organizaciones de base y de las administraciones locales más desfavorecidas;
iii. realización de proyectos que tengan como objetivo la consolidación de la democracia y los derechos del ciudadano;
iv. realización de proyectos en el marco de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

b. protección del medio ambiente y desarrollo sostenible:

i. reforestación y tutela de la biodiversidad;
ii. desarrollo de los cultivos tradicionales;
iii. cultivos alternativos;

c. obras de infraestructura:

i. realización de centros sanitarios, escuelas, instalaciones hídricas, alcantarillas, sistemas de desagüe y drenaje, carreteras secundarias rurales para tener acceso a los servicios;

d. desarrollo económico, productivo y de infraestructura sostenible:

i. realización o fortalecimiento de sistemas de micro-crédito para la población más desfavorecida a fin de promover la creación de micro y pequeñas empresas;

ii. realización de pequeñas infraestructuras o reforzamiento de las mismas para apoyar el desarrollo económico y productivo de las comunidades beneficiarias;

iii. titulación de las tierras a favor de la población rural.

e. estudios de factibilidad, proyectos ejecutivos, formación y actividad de asistencia técnica vinculados a los proyectos citados, en particular a favor de los Entes Gubernamentales locales que tengan menos recursos humanos y económicos para la elaboración de propuestas adecuadas de financiación;

f. consolidación de aquellos proyectos especialmente válidos, financiados durante la primera fase del canje de deuda.

3.7 A fin de favorecer un mayor conocimiento en la sociedad civil de los financiamientos ofrecidos por el presente Acuerdo, serán organizados periódicamente talleres de promoción.

Artículo 4

4.1 Con el presente Acuerdo se confirman las competencias del Comité Administrativo creado en el marco del anterior Acuerdo de canje de deuda:

a. aprobar el plan de acción y las líneas generales del programa;
b. aprobar los proyectos que serán financiados de conformidad con el presente Acuerdo;
c. aprobar, sobre la base de una propuesta documentada del Comité Técnico, la reducción del 10% al 5% de la contribución financiera, en efectivo o en especies, a cargo del Ente ejecutor. Tal reducción podrá ser prevista solamente en beneficio de los Entes Gubernamentales locales que tengan menos recursos económicos y que lo soliciten expresamente;
d. verificar los logros de los proyectos.

4.2 El Comité Administrativo será compuesto por un representante de cada una de las Partes: en nombre del Gobierno de la República Italiana, S. E. el Embajador de la República Italiana en Perú o su delegado y, en nombre del Gobierno de la República del Perú, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. El Comité Administrativo contará con la asistencia de un Comité Técnico.

4.3 El Comité Técnico hará sus recomendaciones al Comité Administrativo, el cual tomará sus decisiones por consenso. El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones:

a. proponer al Comité Administrativo directrices para la selección de proyectos en el marco del Programa;
b. proponer al Comité Administrativo eventuales cambios al programa;
c. presentar al Comité Administrativo los proyectos seleccionados;
d. proponer al Comité Administrativo la reducción del 5% de la contribución financiera, en efectivo o en especies, a cargo de los Entes del Gobierno local para la realización de los proyectos, según el punto c del art. 4.1;
e. aprobar eventuales modificaciones sucesivas a los proyectos seleccionados que no impliquen variaciones en los costos o en los objetivos de los mismos;
f. promover sinergias con otras iniciativas de desarrollo.

4.4 El Comité Técnico estará compuesto por un representante de cada una de las siguientes organizaciones: el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, quien lo presidirá; la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); la Cooperación Italiana (DGCS), una organización del gobierno local, dos representantes de dos organizaciones de la sociedad civil peruana. Dichas organizaciones serán seleccionadas conjuntamente por las Partes, realizando consultas con los diferentes actores de la sociedad civil peruana, de manera rotativa. Tomando en consideración la necesidad de reflejar equitativamente los diferentes componentes de la sociedad civil peruana, una de esas organizaciones será seleccionada entre las organizaciones indígenas.

4.5 Durante el plazo en que se da la coexistencia del FC con aquél creado en el marco del Acuerdo de Canje firmado en Lima el 10 de octubre de 2001, los representantes ante el Comité Técnico, así como el Experto Peruano y el Experto Italiano, serán los mismos que estén designados para los fines del FC creado en el marco del Convenio suscrito el 10 de octubre del 2001.

4.6 Dichos Comités operarán de acuerdo con las normas y procedimientos que serán conjuntamente establecidos por las Partes dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, de acuerdo con un Reglamento que será acordado por las Partes.

Artículo 5
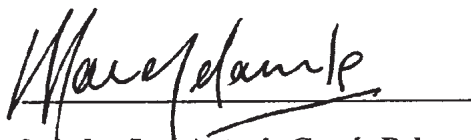
5.1 El presente Acuerdo entrará en vigor al recibir la última notificación escrita en la que las Partes confirmen el cumplimiento de todos sus procedimientos internos pertinentes.

5.2 El presente Acuerdo permanecerá vigente por seis (6) años. Su ampliación podrá ser mutuamente acordada por las Partes, en el caso en que los fondos del FC asignados a proyectos específicos no hayan sido utilizados totalmente hasta la fecha de vencimiento del presente Acuerdo.

5.3 Las Partes podrán, mediante el intercambio de notas verbales, modificar o integrar el presente Acuerdo, el Anexo 1 y el Anexo 2. Estas modificaciones o integraciones entrarán en vigencia según los procedimientos previstos por las legislaciones de cada una de las partes.

5.4 Cualquier controversia entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo se solucionará a través de la vía diplomática.

5.5 A fin de permitir el cumplimiento de los proyectos aprobados por el anterior Acuerdo de Canje de deuda cuyo vencimiento estaba previsto antes del 28 de febrero de 2008, el mismo Acuerdo permanecerá en vigor hasta el cumplimiento de tales proyectos, los que sin embargo deberán estar concluidos y liquidados antes del 28 de febrero de 2009.

En fe de lo cual, los Representantes abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Acuerdo.
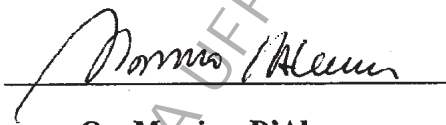
Suscrito en Lima, el día 4 de enero de 2007 en dos (2) originales de idéntico valor, en idioma italiano y español, siendo ambos igualmente fidedignos.

Por el Gobierno de la República del Perú

Embajador José Antonio García Belaunde
Ministro de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República Italiana

On. Massimo D'Alema
Ministro de Relaciones Exteriores

5.
20 febbraio 2002, Roma.

Accordo nel settore della protezione ambientale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana

(Entrata in vigore 25 gennaio 2007)

ACCORDO
NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, d'ora in avanti denominati "le Parti",

PRENDENDO in considerazione la necessità di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future;

CONSIDERANDO che lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione legale, istituzionale e tecnica nel settore dell'ambiente rafforzerà le relazioni tra i due Paesi;

CONSIDERANDO che, a causa della similarità dei problemi ambientali nei due Paesi, le soluzioni più efficaci potrebbero essere adottate attraverso il coordinamento bilaterale e regionale;

CONSIDERANDO l'importanza di migliorare le relazioni tra i due Paesi, nell'ambito dell'Unione Europea, del Piano d'Azione Mediterraneo, del Programma Mediterraneo di Assistenza Tecnica e Ambientale, del Programma Ambientale delle Nazioni Unite, e delle organizzazioni internazionali;

TENENDO conto dei principi e delle raccomandazioni adottati nella Dichiarazione di Rio nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 (Rio de Janeiro, 1992), la Convenzione di Vienna per la Protezione dello Strato di Ozono (Vienna, 22/03/1985), la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (New York, 09/05/1992), la Convenzione delle Nazioni Unite per Combattere la Desertificazione (Parigi, 17/06/1994), come pure la Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona – Barcellona, 16/02/1976 – modificata il 10/06/1995).

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si adopereranno per sviluppare la cooperazione bilaterale in materia ambientale, basata sul rispetto reciproco per le rispettive leggi nazionali, attraverso lo scambio di esperti, informazioni e studi.

Le Autorità competenti per l'applicazione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo saranno il Ministero di Stato per le Questioni Ambientali per il Governo della Repubblica Araba Siriana, ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il Governo della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Per raggiungere gli obiettivi di questo Accordo, entrambe le Parti mireranno a promuovere la cooperazione bilaterale tra le rispettive istituzioni pubbliche e private nel settore ambientale. Esse si adopereranno per coordinare le loro posizioni su questioni ambientali e su attività internazionali, nelle quali partecipano e cercheranno di cooperare utilizzando le opportunità finanziarie disponibili attraverso le istituzioni finanziarie internazionali per realizzare progetti pilota nel settore ambientale a beneficio di entrambi i Paesi.

Esse si adopereranno per ottenere risorse finanziarie per la realizzazione di progetti congiunti in piena cooperazione tra entrambi i Paesi e le istituzioni finanziarie coinvolte.

Articolo 3

Le Parti concordano di rendere noto questo Accordo ai settori pubblici nei rispettivi Paesi che operano nel settore dell'ambiente. In conformità con gli Articoli 4 e 5 del presente Accordo, le Parti identificheranno i settori che potranno essere oggetto di cooperazione speciale e come questa possa essere raggiunta.

In conformità con il presente Accordo, le Parti costituiranno un comitato responsabile per definire la programmazione della cooperazione e seguirne l'esecuzione.

Articolo 4

Le Parti cercheranno di rafforzare la cooperazione nei seguenti settori ambientali:

a) Controllo dei cambiamenti climatici, energia rinnovabile e conservazione della biodiversità;
b) Protezione dello strato di ozono;
c) Economizzazione nell'uso delle risorse naturali specialmente l'acqua;
d) Gestione dei rifiuti solidi;
e) Protezione dell'ambiente marino specialmente inquinamento derivante da incidenti che coinvolgono il movimento di navi;
f) Preparazione di progetti pilota nei settori indicati nell'Articolo 4 del presente Accordo;
g) Turismo ambientale;
h) Inquinamento industriale;
i) Acque reflue;
j) Acque reflue derivanti da frantoi;
k) Sviluppo di aree verdi e miglioramento dell'ambiente urbano;
l) Sostegno alle organizzazioni che operano in campo ambientale;
m) Iniziative volte alla sensibilizzazione in materia ambientale attraverso l'inclusione di obiettivi ambientali nei programmi educativi destinati ad ogni livello sociale;
n) Sostegno a programmi di ricerca riguardanti attività e tecnologie ecologiche;
o) Sostegno alla cooperazione nella società, specialmente fra le Organizzazioni Non Governative che si occupano di ambiente;
p) Sostegno ai Sistemi di Gestione Ambientale e di etichettatura ecologica

Altri settori concernenti la conservazione dell'ambiente potranno essere concordati tra le Parti.

Articolo 5

La cooperazione a cui si riferisce questo Accordo potrà prendere le seguenti forme:

a) Scambio di informazioni su programmi ambientali in entrambi i Paesi e scambio di pubblicazioni tecniche e scientifiche riguardanti i settori di questo Accordo;
b) Miglioramento della cooperazione nella realizzazione di iniziative ambientali;
c) Partecipazione di esperti, funzionari ed altri rappresentanti di entrambi i Paesi a conferenze, incontri e programmi organizzati nei rispettivi Paesi;
d) Visite di esperti, funzionari ed altri rappresentanti nei rispettivi Paesi al fine di scambiare informazioni ed esperienze;
e) Preparazione di programmi di formazione congiunti nelle specifiche aree a cui questo Accordo si riferisce.

Altri metodi di cooperazione potranno essere concordati tra le Parti.

Articolo 6

Le Parti concordano su programmi integrati di lavoro su base biennale nei settori di cooperazione menzionati nell'Articolo 4 del presente Accordo e si adopereranno per identificare fonti di finanziamento. Le Parti concordano di applicare il presente Accordo nei limiti delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili.

Articolo 7

Il presente Accordo potrà essere emendato consensualmente per via diplomatica. Detti emendamenti entreranno in vigore attraverso le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Divergenze che possano sorgere nell'esecuzione del presente Accordo saranno risolte attraverso negoziati fra le Parti.

Articolo 8
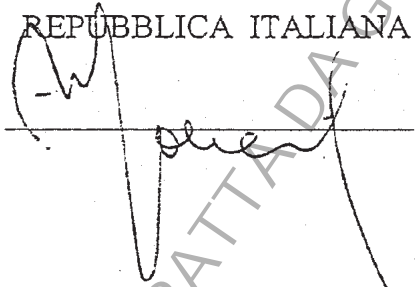
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche per mezzo delle quali le Parti si informano reciprocamente della conclusione delle rispettive procedure interne. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e sarà rinnovato tacitamente a meno che una delle Parti non informi per iscritto della propria intenzione di non rinnovarlo, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'Accordo stesso.

Qualora entrambe le parti non abbiano niente in contrario, la cancellazione del presente Accordo non riguarderà progetti in corso di realizzazione e programmi di cooperazione nel settore ambientale.
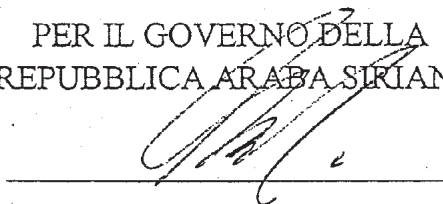
IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

AGREEMENT
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF SYRIAN ARAB REPUBLIC

The Government of the Italian Republic and the Government of Syrian Arab Republic, hereinafter referred to as "the Parties",

TAKING into consideration the necessity for the protection and enhancement of the environment for present and future generations;

CONSIDERING that development and support of legal, institutional and technical co-operation in the field of environment will strengthen the relationship between the two Countries;

CONSIDERING that due to the similarity of the environmental problems in the two Countries, the most effective solutions could be adopted through bilateral and regional co-ordination;

CONSIDERING the importance of improving the relations between the two Countries, in the framework of European Union, Mediterranean Action Plan, Mediterranean Environment Technical Assistance Program, United Nations Environment Programme, and international organisations;

TAKING into account the adopted principles and recommendations of the Rio Declaration from the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992), the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 22/03/1985), the United Nations Framework Convention On Climate Change (New York, 09/05/1992), the United Nations Convention to Combat Desertification (Paris, 17/06/1994), as well as the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention- Barcelona, 16/02/1976 - amended 10/06/1995);

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall work to develop bilateral co-operation in the field of the environment, based on the mutual respect for their respective Countries' laws, through the exchange of experts, information and studies.

The competent Authorities for the application of the obligation originating from the present Agreement will be the Ministry of State for Environmental Affairs for the Government of the Syrian Arab Republic, and the Ministry for the Environment and the Territory for the Government of the Italian Republic.

Article 2

To achieve the objectives of this Agreement, both Parties shall see to promote bilateral co-operation between their public and private institutions in the field of the environment. They shall endeavour to co-ordinate their positions on environmental issues and international activities, in which they participate and shall seek to co-operate together by utilising financing opportunities available through international financial institutions to establish pilot projects in the field of the environmental to the benefit of both Countries.

They shall endeavour to obtain financial resources for the implementation of their joint projects in full co-operation between both Countries and the financial institution involved.

Article 3

The Parties agree to communicate this Agreement to the public sectors in their respective Countries working in the field of the environment. In accordance with Articles 4 and 5 of this Agreement, the Parties shall identify the fields which may be the subject of special co-operation between them and how these could be achieved.

In accordance with this Agreement, the Parties shall set up a committee responsible to define the schedule of co-operation and to follow up its implementation.

Article 4

The Parties shall seek to strengthen their co-operation in the following environmental fields:

a) Control of climate change, renewable energy and conservation of biodiversity;
b) Protection of the ozone layer;
c) Economy in the use of natural resources especially water;
d) Management of solid waste;
e) The protection of the marine environment especially pollution arising from accident involving the movement of ships;
f) Preparation of pilot projects in the fields referred in Article 4 of the present Agreement;
g) Environmental tourism;
h) Industrial pollution;
i) Wastewater;
j) Wastewater issued from olive oil mills;
k) Development of green areas and the enhancement of the urban environment;
l) Support to organisations working in the environmental field;
m) Public environmental awareness initiatives by including environmental objectives in educational programs for all strata of society;
n) Support research programs concerning activities and technology which are environment friendly;
o) Support the co-operation among civil society and especially among Non-Governmental Organisations dealing with the environment;
p) Support of Environmental Management Systems and Eco-labelling.

Other field concerning the conservation of the environment may be agreed between the Parties.

Article 5

The co-operation referred to this Agreement shall take the form of:

a) Exchange of information about environmental programs in both Countries and exchange of technical and scientific literature concerning the fields of this Agreement;
b) Enhancement of the co-operation in the execution of environmental initiatives;
c) Participation of experts, officials and other representatives from both Countries in conferences, meetings and programs organised in their respective Countries;
d) Visits by experts, officials and other representatives in the respective Countries in order to exchange information and experiences;
e) Preparation of joint training programs in the specific areas referred to in this Agreement.

Other method of co-operation may be agreed upon between the Parties.

Article 6

The Parties shall agree on integrated work programs on a bi-annual basis in the areas of co-operation as mentioned in Article 4 of this Agreement and shall endeavour to identify sources of financing. The Parties agree to execute this Agreement within the limits of financial resources, which may be made available.

Article 7

The present Agreement can be amended consensually through the diplomatic channels. Said amendments shall enter into force through the same procedures provided by the Agreement for its entry into force.

Difference, which may arise in the execution of this Agreement, shall be resolved through negotiations between the Parties.

Article 8
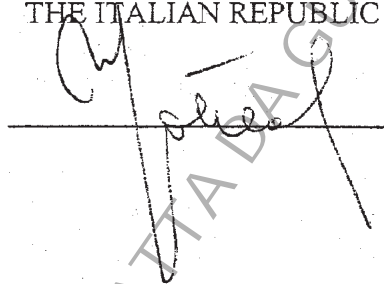
This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties inform each other of the fulfilment of their respective internal procedures. This Agreement shall remain in force for a period of five years and shall be renewed unless one of the Parties gives notice in writing at least by not less than six months before the date of expiry of the Agreement, of its intention not to renew this Agreement.

Provided that both sides shall have nothing to the contrary, the cancellation of this Agreement shall not effect ongoing projects and programs of co-operation in the field of the environment.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT...Rome...on 20th February 2002 in two originals, each in Italian, Arabic and English, all texts being equally authentic. In case of disagreement regarding the interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

6.

10 luglio 2006, Tirana.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma di ristrutturazione e potenziamento del sistema elettrico albanese per la sua integrazione nel sistema dei Balcani: potenziamento della capacità di trasmissione e miglioramento del controllo»

(Entrata in vigore 10 novembre 2006)

ACCORDO

per la realizzazione del

"Programma di ristrutturazione e potenziamento del sistema elettrico albanese per la sua integrazione nel sistema dei Balcani: potenziamento delle capacità di trasmissione e miglioramento del controllo".

TRA

il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte,

E

il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia, qui di seguito denominato MECE, dall'altra,

PREMESSO

che negli accordi bilaterali di cooperazione stipulati durante la Commissione Mista dell'aprile 2002, sono stati concordati vari interventi strutturali a supporto del settore elettrico, tra cui un (i) *Programma di Supporto Finanziario per l' Acquisto di Energia Elettrica dall'Italia (30 milioni di Euro a credito di aiuto)*, ed il finanziamento di parte della (ii) *Linea d'Interconnessione a 400 kV Albania-Montenegro e delle relative sottostazioni (30 milioni di Euro a credito di aiuto)*;

PRESO ATTO

che in data 4 aprile 2002 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, sulla scorta della richiesta del Governo albanese ha approvato la concessione di un credito di aiuto di 30 milioni di Euro per l'acquisto di energia elettrica dall'Italia;

PRESO ATTO

che le Parti hanno firmato in data 19 Aprile 2002 un accordo per l'attuazione del *Programma di Supporto Finanziario per l' Acquisto di Energia Elettrica dall'Italia (30 milioni di Euro a credito di aiuto)*;

CONSIDERATO

che la Parte Albanese non ha utilizzato, per l'acquisto di energia elettrica proveniente dall'Italia, l'intero ammontare del credito d'aiuto concessole;

PRESO ATTO

che in data 29 dicembre 2003 la Parte Albanese, non avendo utilizzato per intero il credito di aiuto suddetto, richiedeva di utilizzare il residuo, circa 21,5 milioni di EURO, di tale credito per il finanziamento della realizzazione del Centro di Dispaccio e Telecontrollo dell'allora KESH (ora ATSO), apportando le corrispondenti giustificazioni;

CONSIDERATO

che è stato predisposto congiuntamente un Documento di Progetto, in cui sono stati identificati ed articolati gli investimenti per la realizzazione del Centro di Dispaccio e Telecontrollo dell'ATSO e per la costruzione della Linea a 400 kV Elbasan 2 - Tirana 2 e delle relative Sottostazioni,

denominandoli *Programma di ristrutturazione e potenziamento del sistema elettrico albanese per la sua integrazione nel sistema dei Balcani: potenziamento delle capacità di trasmissione e miglioramento del controllo,* identificando un impegno finanziario di 51,5 milioni di EURO a credito di aiuto;

PRESO ATTO

che in data 20 dicembre 2005 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo ha espresso parere favorevole alla chiusura dell'iniziativa *Programma di Supporto Finanziario per l' Acquisto di Energia Elettrica dall'Italia (30 milioni di Euro a credito di aiuto),* autorizzando la destinazione dell'ammontare residuo di circa 21,5 milioni di EURO, alla realizzazione del "Centro di Dispaccio e Telecontrollo albanese";

PRESO ATTO

che in data 20 dicembre 2005 il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo ha espresso parere favorevole al finanziamento del PROGRAMMA, mediante la concessione di un credito di aiuto fino ad un ammontare massimo di 51,5 milioni di EURO;

PRESO ATTO

che in data 13 marzo 2006, la Parte albanese, rappresentata dal Ministero delle Finanze, ha restituito ad Artigiancassa S.p.A. la somma non utilizzata della prima tranche di 10 milioni di Euro del suddetto "*Programma di Supporto Finanziario per l' Acquisto di Energia Elettrica dall'Italia (30 milioni di Euro a credito di aiuto)*", per l'ammontare di Euro 1.494.303;

CONSIDERATO

Che il residuo complessivo di detto "*Programma di Supporto Finanziario per l' Acquisto di Energia Elettrica dall'Italia*" ammonta quindi a Euro 21.494.303;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le due Parti convengono quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.
Il presente Accordo è composto di 15 Articoli e dei seguenti 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO 1 Sintesi del PROGRAMMA
ALLEGATO 2 Strutture di gestione del PROGRAMMA ed indicazioni operative
ALLEGATO 3 Modalità di esecuzione e di gestione del credito d'aiuto

Le parole e gli acronimi menzionati nel testo hanno il seguente significato:

ACRONIMI

ACCORDO	Il presente accordo tra le Parti per l'attuazione del PROGRAMMA.
ACCORDI DI ATENE	Memorandum of Understanding on the Regional Electricity Market in South East Europe and its integration into the European Union Internal Electricity Market

AMBASCIATA D'ITALIA Ambasciata d'Italia a Tirana

AT Assistenza tecnica fornita nell'ambito del PROGRAMMA.

ATSO Albanian Transmission System Operator

CDT Centro di Dispaccio e Telecontrollo dell'ATSO.

CONVENZIONE FINANZIARIA Accordo tra il Ministero delle Finanze Albanese ed il Gestore del Fondo Rotativo italiano.

DONATORE Governo Italiano.

DONO Fondo messo a disposizione dalla DGCS per l'attuazione di alcune componenti del PROGRAMMA.

GFR Gestore del Fondo Rotativo (Artigiancassa): Istituto finanziario italiano che gestisce, per conto del Ministero dell'Economia e Finanze italiano, i fondi del credito d'aiuto previsti nell'ACCORDO.

KESH Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, Compagnia elettro energetica albanese.

LINEA DI CREDITO Il credito di aiuto costituito per il finanziamento delle attività previste nel presente PROGRAMMA e regolato dalle clausole del presente ACCORDO.

LE PARTI Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania - Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia.

MAE- DGCS Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

MECE Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia albanese

MFA Ministero delle Finanze Albanese

ON-LENDING AGREEMENT Accordo tra il MFA e l'ATSO per la retrocessione della presente linea di credito per l'attuazione del PROGRAMMA.

PIU-ATSO Programme Implementation Unit, istituita presso l'ATSO, per la realizzazione del PROGRAMMA, e per la gestione dei relativi contratti.

PMU-MECE "Programme Management Unit", costituita presso il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia albanese) per la gestione del *Programma di Ristrutturazione Tecnica e Gestionale della KESH e Potenziamento del Sistema Elettrico Albanese,* che avrà dei compiti operativi in alcune fasi dell'attuazione del presente PROGRAMMA.

PROGRAMMA L'insieme degli interventi previsti e definiti nel presente ACCORDO.

TSO *Transmission System Operator*, organismi nazionali che gestiscono commercialmente le proprie reti di trasmissione, mediante i propri CDT e regolano le transazioni di energia fra le varie nazioni.

UCTE *Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity* (UCTE) della Zona 2: Europa sud orientale. Organismo che

raggruppa i cosiddetti TSO dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Romania, Serbia e Montenegro e Turchia.

UTC Unità Tecnica Centrale del MAE – DGCS.

UTL Unità Tecnica Locale (Ufficio di Cooperazione) dell'Ambasciata italiana a Tirana.

Articolo 2
Obiettivi del Programma

Il PROGRAMMA si propone di:

a) dotare l'ATSO del nuovo Centro di Dispaccio e Telecontrollo
b) realizzare la costruzione della Linea a 400 kV Elbasan 2 - Tirana 2 e delle relative Sottostazioni.

Il fine del PROGRAMMA è di consentire l'integrazione del settore elettrico albanese nel mercato regionale dei Balcani in attuazione degli ACCORDI DI ATENE.

Ciò comporterà il miglioramento dell'efficienza e della continuità del servizio elettrico, permetterà di elevare lo standard di vita della popolazione albanese e la disponibilità di energia per il sistema produttivo, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria nel paese e il conseguente aumento degli investimenti privati.

Articolo 3
Descrizione del Programma

In coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Programma si propone di conseguire i seguenti risultati, nell'arco di una durata prevista di 36 mesi:

- dotare l'ATSO del Centro di Dispaccio e di Telecontrollo (CDT), strumento essenziale per la corretta ed economica gestione del proprio sistema elettrico;
- permettere all'ATSO di entrare ufficialmente nel mercato elettrico regionale, quale membro effettivo della "*Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity*" (UCTE) della Zona 2: Europa sud orientale;
- migliorare l'affidabilità del servizio elettrico nel Paese.

L'attuazione del PROGRAMMA comporta le seguenti attività (più dettagliatamente descritte in ALLEGATO 1):

-fornitura ed installazione, nella nuova Sede e nelle Sottostazioni esistenti, delle apparecchiature costituenti il nuovo Centro di Dispaccio e Telecontrollo (CDT) dell'Albanian Transmission System Operator (ATSO);
-costruzione della nuova Sede, del CDT e dell'ATSO;
-costruzione della nuova Sottostazione 400/200 kV di Tirana 2 e dell'ampliamento dell'esistente Sottostazione di Elbasan 2;
-costruzione della Linea a 400 kV Elbasan 2-Tirana 2.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

Il Governo Italiano, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti.

IL GESTORE DEL FONDO ROTATIVO (GFR), che su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese

una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convezione Finanziaria, il GFR curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel Programma. Sarà inoltre cura del GFR assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività.

Per la Parte albanese:

a) Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia Albanese (MECE), che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo, se necessario, le altre strutture Governative albanesi competenti.
   Il MECE, insieme alla PMU-MECE assicurerà lo svolgimento di parte delle gare previste nel presente ACCORDO, allo scopo di assicurare la omogeneità della gestione e della realizzazione di alcuni impianti integrati con altre opere che sono in corso di realizzazione nell'ambito della precedente linea di credito per il settore elettrico; il MECE assicurerà altresì il monitoraggio del PROGRAMMA, secondo quanto indicato negli ALLEGATI al presente ACCORDO;
b) Il Ministero delle Finanze Albanese (MFA) che stipulerà la Convenzione Finanziaria con GFR e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo, secondo quanto verra precisato nella Convenzione Finanziaria stessa, e che stipulerà l'*on lending agreement* con l'ATSO;
c) L'ATSO che, anche attraverso l'istituzione di una apposita *Project Implementation Unit* (PIU-ATSO nel seguito) opererà in qualità di *Implementing Agency* del PROGRAMMA.

Articolo 5

Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del Programma, come meglio specificato nell'ALLEGATO 1, sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di Euro 51.494.303 per la realizzazione di tutte le attività previste nel Programma;
2. Fondi dell'ATSO, equivalenti a circa 6.000.000 EURO, per i costi locali (tasse, oneri doganali, ecc.;.
3. Dono di 145.000,00 EURO del Governo italiano per l'istituzione di un Fondo presso l'Ambasciata d'Italia/UTL per il supporto alla PIU-ATSO;
4. Dono di 180.000,00 EURO a disposizione del MAE DGCS per attività di assistenza alle controparti albanesi e per la supervisione ed il monitoraggio del PROGRAMMA.

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti:

1. la firma del presente Accordo;
2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano di un Decreto Ministeriale che autorizzi il GFR a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MFA;
3. l'approvazione da parte del MAE-DGCS del *Piano di Procurement*, predisposto dalla PIU-ATSO, secondo quanto precisato nell'ALLEGATO 3; in tale *Piano di Procurement* saranno indicate, oltre alle gare ed ai diversi lotti, anche le strutture albanesi incaricate della relativa gestione (PIU ATSO o PMU MECE secondo il precedente articolo 4, commi a, e c);
4. la stipula della Convenzione Finanziaria tra il GFR e MFA;
5. l'emissione dei bandi di gara previsti nel *Piano di Procurement*, aggiudicazione dei contratti, imputazione degli stessi nella Convenzione Finanziaria e loro gestione secondo le procedure indicate in ALLEGATO 3.

Articolo 6
Monitoraggio del Programma

L'andamento del Programma sarà periodicamente e congiuntamente monitorato, dal MAE DGCS e dal MECE.
Tale monitoraggio sarà eseguito dal MAE/DGCS attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati. Le due Parti si impegnano sin da ora a definire congiuntamente ed attuare tutte le misure che si riterrà necessario introdurre per consentire al PROGRAMMA il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 Dicembre 2002), ed eventuali successive modifiche, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, la quale verrà adattata alla specificità del credito di aiuto italiano, relativo a: "*Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi*" e secondo quanto precisato negli ALLEGATI 2 e 3.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna:

a. a garantire il finanziamento di 51.494.303 EURO a credito d'aiuto;
b. a garantire il finanziamento di 145.000,00 EURO a dono per il supporto alla PIU-ATSO;
c. a garantire il finanziamento di 180.000,00 EURO a dono per le attività di supervisione e di monitoraggio.

Il credito di aiuto sarà erogato a condizioni finanziarie tali da prevedere un tasso di concessionalità (*grant element*) non inferiore al 80 %;
I termini e le condizioni del credito di aiuto saranno:

- durata: 39 anni;
- tasso di interesse: 0,00 %;
- periodo di grazia: 19 anni.

Il Fondo a credito di aiuto sarà reso disponibile presso il GFR e sarà erogato secondo le procedure previste nella Convenzione finanziaria ed in accordo a quanto stabilito in ALLEGATO 3.
Il Fondo a dono di 145.000,00 EURO sarà erogato per *tranche* annuali dietro richiesta dell'Ambasciata/UTL.
Il Fondo a dono di 180.000,00 EURO sarà nella disponibilità del MAE/DGCS per inviare missioni di breve durata in Albania o acquisire servizi ad hoc, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio congiunta del PROGRAMMA.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna:

1. a retrocedere, attraverso l'*on lending agreement* all'ATSO il Credito di Aiuto alle seguenti condizioni:
   - durata del credito: non inferiore a 39 anni;
   - periodo di grazia: non inferiore a 19 anni;
   - tasso di interesse nominale: non superiore al 2 % su base annua.
2. a garantire che l'ATSO metta a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 6.000.000 Euro equivalenti, meglio specificate in ALLEGATO 1;

3. a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del Programma, indicate in ALLEGATO 1;
4. a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del Programma, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso ai documenti ed alle aree di attività.

Articolo 10
Clausola anticorruzione

Il Governo della Repubblica d'Italia è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione di offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare l'Annesso *Integrity Pact* unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione della suddetta documentazione costituirà l'automatica esclusione dalla gara o sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell'*Integrity Pact* in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione durante l'esecuzione del contratto. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.
Sarà cura del Governo italiano verificare con la massima attenzione l'uso dell'*Integrity Pact*, sia riguardo ai partecipanti, sia riguardo al personale, ai collaboratori e consulenti.

Articolo 11
Controversie

Qualora insorgessero controversie nel corso della realizzazione del PROGRAMMA, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere risolte, per quanto possibile tramite consultazione e negoziato.

Articolo 12
Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a) se la durata dell'impedimento alla realizzazione del Programma è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
b) se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il Programma è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
c) qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti espleteranno ogni tentativo per accordarsi sulla continuazione del Programma ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

In caso di impedimenti o forza maggiore riguardanti alcuni progetti e/o attività, le relative attività e i corrispondenti fondi vengono sospesi fino alla rimozione degli impedimenti ed alla autorizzazione alla ripresa concessa dal MAE-DGCS. Se gli impedimenti persistono oltre i ventiquattro mesi, le Parti sono tenute a definire la destinazione dei fondi residui. Le attività dei

progetti non compromessi dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad essi destinati rimangono disponibili.

Articolo 13
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE/DGCS

Il MAE / DGCS si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA
b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 12.

Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MECE ed all'ATSO attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, l'ATSO è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 14
Emendamenti

Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 15
Entrata in vigore e durata

Il presente ACCORDO entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente ACCORDO ha una durata di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore. Qualora alla scadenza del termine di tre anni le attività del PROGRAMMA non fossero completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente ACCORDO, con scambio di Note scritte per periodi successivi da stabilirsi attraverso la volontà delle Parti, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui in esso previsti.

Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento ed al verificarsi delle situazioni previste all'articolo 12. La denuncia avrà effetto a 60 giorni dall'avvenuta notifica alla Parte contraente.
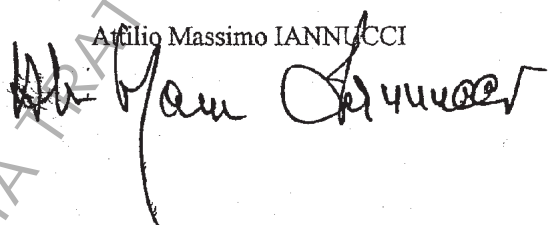
Fatto a Tirana .... il 10.07.2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di difformità di interpretazione farà fede il testo in lingua italiana.

A conferma di quanto precedentemente illustrato, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente ACCORDO.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia in Tirana
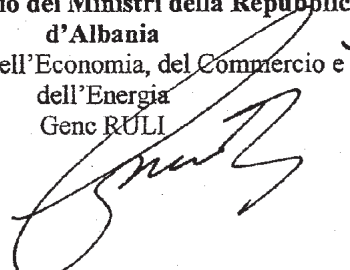
Attilio Massimo IANNUCCI

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania
Il Ministro dell'Economia, del Commercio e dell'Energia
Genc RULI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ELETTRICO ALBANESE PER LA SUA INTEGRAZIONE NEL SISTEMA DEI BALCANI: POTENZIAMENTO DELLE CAPACITÀ DI TRASMISSIONE E MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO.

Proseguendo nella proficua collaborazione instauratasi nel settore elettrico sin dal 1992, che ha comportato investimenti pari a circa 65 Milioni di Euro, di cui circa 5,5 Milioni a dono, il MAE/DGCS, ha accolto la richiesta del Governo albanese di utilizzare il residuo (21.494.303 Euro) del credito di aiuto concesso, nell'Aprile 2002, per l'acquisto di energia elettrica, per il finanziamento del nuovo Centro di Dispaccio e di concedere un credito di aiuto di 30 Milioni di Euro per il finanziamento della Linea a 400 kV Elbasan 2-Tirana 2 e relative Sottostazioni.
Il contenuto del presente Programma riflette quanto predisposto nel Documento di Progetto, preparato insieme alla Controparte albanese, ed articola in dettaglio le opere, i servizi e le forniture necessarie per la sua attuazione.
Mediante il presente Programma, che si integra con quelli degli altri donatori (Banca Mondiale, BEI, BERS, Giappone, Svizzera, Spagna e Norvegia), si consentirà l'integrazione del Paese nel Mercato Elettrico Regionale.

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA

Il miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico contribuirà ad elevare il livello di vita della popolazione, e favorirà nuovi investimenti di capitale estero nel Paese. Più in particolare ci si propone di:

dotare l'ATSO dello strumento essenziale per la corretta ed economica gestione del proprio sistema elettrico e inserire l'Albania nel mercato elettrico europeo, favorendo la sua entrata ufficiale nella "*Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity*" (UCTE) della Zona 2: Europa sud orientale. Organismo che raggruppa i cosiddetti "*Transmission System Operators*" dei seguenti Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Corazza, Grecia, Romania, Serbia e Montenegro e Turchia.

RISULTATI ATTESI

Al fine di conseguire l'obiettivo specifico sopra indicato, è stato previsto, nell'arco della durata triennale del Programma, il raggiungimento dei seguenti risultati:

1. *razionalizzazione dell'interscambio di energia con i paesi della Region;e*
2. *miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico, con conseguente diminuzione delle perdite tecniche.*

ATTIVITA' VOLTE AL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI

Per ciascuno dei risultati sopra esposti, si prevede di realizzare le seguenti attività.

a) Servizi d'ingegneria per l'Assistenza di natura tecnica all'ATSO per l'espletamento delle gare e per la realizzazione dei progetti;
b) Costruzione di un nuovo edificio per ospitare il Centro di Dispaccio e Telecontrollo (CDT) e per ospitare la sede dell'ATSO;
c) Fornitura e montaggio degli impianti per il nuovo CDT;
d) Sostituzione di alcune apparecchiature di manovra, protezione e misura nelle esistenti Sottostazioni interessate all'installazione del CDT;
e) Implementazione e modernizzazione del Sistema di Telecomunicazione;
f) Costruzione della nuova Sottostazione 400/220 kV di Tirana 2;
g) Ampliamento dell'esistente Sottostazione di Elbasan 2;
h) Costruzione della linea a 400 kV tra Elbasan 2 e Tirana 2 (48 km circa).

Il Programma prevede inoltre una serie di misure necessarie per assicurare la sua corretta gestione:.

a) Sarà creata una "*Project Implementation Unit*", PIU-ATSO, presso l'ATSO, che usufruirà del supporto tecnico e finanziario da parte del MAE/DGCS;

b) Il MAE/DGCS assicurerà tutte le risorse necessarie per il monitoraggio del programma stesso;

c) L'ATSO assicurerà tutte le risorse finanziarie per la copertura dei costi locali (eventuali opere civili, tasse, oneri doganali, ecc.);

Il Governo albanese, per la realizzazione del presente Programma, si impegna a dare esecuzione alle seguenti azioni:

1. attuare le condizioni indicate nella tabella sottostante;
2. adottare, secondo le tempistiche indicate nella citata tabella, le misure indispensabili per il conseguimento dei risultati.
3. completare, prima della firma delle Convenzione Finanziaria, il processo di chiusura amministrativa dell'intervento per l'acquisto di energia elettrica dall'Italia, secondo quanto indicato nel seguito.

	Logica d'intervento	*Condizioni*
Obiettivo Specifico	Migliorare la capacità di gestione e di interconnessione del sistema elettrico albanese, per la sua completa integrazione nel mercato elettrico del sud est europeo.	• Continuazione del processo di unbundling; • Progressiva autonomia operativa e funzionale dell'ATSO; • Continuazione della politica tariffaria;
Risultati Attesi	Razionalizzazione interscambio di energia con i paesi della Regione. Miglioramento dell'affidabilità del servizio elettrico, e diminuzione perdite tecniche.	• Continuazione del processo di *unbundling*; • Progressiva autonomia operativa e funzionale dell'ATSO (entro la metà del 2006);

Attività	Realizzazione del nuovo Centro di Dispaccio e Telecontrollo e costruzione della nuova sede dell'ATSO	Messa a disposizione del terreno e delle relative licenze, prima del Bando di Gara
	Costruzione delle linea a 400 KV Elbasan - Tirana	Concessione del diritto di passaggio della linea.
	Costruzione della nuova Sottostazione 400 KV di Tirana 2 ed Ampliamento dell'esistente Sottostazione di Elbasan 2	Messa a disposizione del terreno e delle relative licenze, prima del Bando di Gara
	Servizi di ingegneria e supervisione	Approvazione del Piano di Procurement
	–Gestione del Programma – Supporto alla PIU-ATSO	Costituzione della PIU in seno all'ATSO
	–Gestione del Programma Monitoraggio del Programma da parte della DGCS	Firma dell'Accordo

Le due Parti si impegnano a definire congiuntamente ed attuare tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del Programma, si verifichi l'impossibilità di adempiere alle condizioni sopra indicate.

TABELLA 1 – SCHEMA FINANZIARIO DEL PROGRAMMA

Attività	Descrizione	Credito d'Aiuto (€)	Dono (€)	Fin. Locale (€)	TOTALE (€)
Realizzazione del Centro di Dispaccio e Telecontrollo	Forniture e montaggi	17.494.303,00	0	0	17.494.303,00
Costruzione di una nuova sede per il Dispatching Centre e per l'ATSO	Forniture ed opere	4.000.000,00	0	1.000.000,00	5.000.000,00
Costruzione della linea 400 kV Elbasan 2 Tirana 2	Forniture, opere civili e montaggi	8.500.000,00	0	0	8.500.000,00
Costruzione della sottostazione di Tirana 2 (400 kV)	Forniture, opere civili e montaggi	19.200.000,00	0	1.000.000,00	20.200.000,00
Ampliamento di Elbasan 2 (400 kV)	Forniture, opere civili e montaggi	1.500.000,00			1.500.000,00
Supervisione lavori e servizi di ingegneria	Servizi	800.000,00	0	0	800.000,00
Gestione Programma – supporto alla PIU	Fondo in loco per forniture, acquisti in economia, piccoli servizi	0	145.000,00	0	145.000,00
Gestione del Programma – supervisione e monitoraggio	Fondo Esperti		180.000,00		180.000,00
Oneri doganali	Imposte locali	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTALI	51.494.303,00	325.000,00	6.000.000,00	57.819.303,00

Il contributo del Governo Italiano sarà quindi di:

- Credito d'Aiuto 51.494.303,00 EURO;
- Componente a Dono 325.000,00 EURO
- Totale 51.819.303,00 EURO.

Il contributo del ATSO sarà di:

- 6.000.000,00 EURO.

Il costo complessivo dell'iniziativa risulta quindi pari a 57.819.303,00 Euro.

ALLEGATO 2

STRUTTURE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ED INDICAZIONI OPERATIVE

1 - STRUTTURE DI GESTIONE

Le strutture di gestione del presente Programma sono indicate nella seguente tabella.

ORGANISMO	DECRIZIONE NOMINE, COMPOSIZIONE	COMPITI/RESPONSABILITÀ
MAE/DGCS	Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo	➢ Firma dell'*ACCORDO DI PROGRAMMA*; ➢ monitorare l'andamento del PROGRAMM suggerendo ed intervenendo, ove necessar per apportare i necessari correttivi; ➢ Assicurare la disponibilità delle risorse dono (Fondo Esperti e Fondi in Loco); ➢ Assicurare la presenza degli esperti specialisti per l'avvio ed il monitoraggio c programma; ➢ Emettere tutte le autorizzazioni necessa durante la realizzazione del programm relativamente alla componente finanziata credito di aiuto (ALLEGATO 3). ➢ Verificare le operazioni imputate nella lin di credito.
Ambasciata/UTL		➢ Partecipare alla supervisione del programr insieme al MECE, suggerendo al MAE DGCS le modifiche ed integrazioni ritenu necessarie.
GFR (Artigiancassa)	Banca Italiana incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano di stipulare la Convenzione Finanziaria con il MFA	➢ Curare nel quadro della Convenzio Finanziaria, l'imputazione dei sing contratti per l'erogazione dei beni, servizi lavori, attraverso i quali si realizzeranno attività previste nel PROGRAMMA; ➢ assicurare il pagamento dei corrispetti contrattuali agli organismi realizzato selezionati a seguito delle gare.
MFA	Ministero delle Finanze Albanese	➢ Firma la Convenzione Finanziaria con GFR ➢ Assicura i contatti con il GFR, ➢ Rimborsa il credito al GFR, secondo quan stabilito dalla Convenzione Finanziaria, ➢ Stipulerà con l'ATSO un apposito " *lending agreement*".
MECE	Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia Albanese	➢ Firma il presente ACCORDO; ➢ Seguirà per parte albanese la supervisio del Programma, coinvolgendo, o necessario, le strutture Governative
PMU – MECE	Project Management Unit, costituita nell'ambito del *Programma di Ristrutturazione Tecnica e Gestionale della KESH e Potenziamento del Sistema Elettrico Albanese*, opera	➢ Assicurerà lo svolgimento delle gare previs nel Piano di Procurement propos dall'ATSO ed approvato dal MAE/DGC secondo quanto stabilito all'articolo dell'Accordo; ➢ Assisterà il MECE nella supervisio dell'andamento delle attività.

ORGANISMO	DECRIZIONE NOMINE, COMPOSIZIONE	COMPITI/RESPONSABILITÀ
	sotto la giurisdizione del MECE	
ATSO	*Albanian Transmission System Operator*	➢ Richiederà l'approvazione del *Piano Procurement*, relativo alle gare secondo c si articolerà il PROGRAMMA. ➢ Approvazione di tutti i Documenti di Gara; ➢ Lancerà le gare, secondo quanto precisa all'art. 4 del presente Accordo; ➢ Designerà suoi funzionari come meml delle Commissioni di Valutazione; ➢ Procederà alla firma dei contratti con imprese risultate vincitrici delle gare competenza e dopo il nulla osta c MAE/DGCS. ➢ Autorizzerà i pagamenti; ➢ Supervisionerà l'esecuzione dei contra (con l'assistenza di una società consulenza); ➢ Procederà ai collaudi (con l'assistenza di u società di consulenza).
PIU-ATSO	*Project Implementation Unit*, costituita per la realizzazione del presente PROGRAMMA, che opererà sotto la giurisdizione del ATSO	➢ Predisporrà il *Piano di Procureme* dell'intero PROGRAMMA, (con l'assistenza missioni della DGCS); ➢ Verificherà la Documentazione di ga predisposta dalla Società di Consulenza, p l'acquisizione di tutti i Servizi, Forniture Lavori previsti nel PROGRAMMA. ➢ Assisterà le Commissioni di Valutazione aggiudicazione delle offerte; ➢ Controllerà la redazione progettuale c Contrattisti nella revisione ed approvazio dei corrispondenti elaborati ➢ Ispezionerà dei materiali al loro arrivo destinazione ➢ Supervisionerà l'esecuzione delle ope civili e dei montaggi ➢ Controllerà le prove e le operazioni di mes in servizio delle apparecchiature ➢ Verifica del corretto funzionamento de apparecchiature e della rispondenza tecni delle loro prestazioni ➢ Assisterà l'ASTO nella gestione approvazione dei pagamenti nel rispetto c termini contrattuali ➢ Assisterà l'ASTO nella verifica c cronogramma di esecuzione delle opere ➢ Assisterà l'ASTO nel control dell'applicazione delle norme di sicurez durante i lavori ➢ Assisterà l'ASTO nel controllo del rispet dei vincoli ambientali

La PIU-ATSO si avvarrà dell'assistenza tecnica fornita dal MAE-DGCS, tramite brevi/lunghe missioni di consulenti con esperienza specifica di settore:

- durante la fase iniziale del Progetto: missioni di breve durata di esperti con particolare esperienza nel ramo specifico tecnico-contrattuale per l'assistenza nella preparazione del *Piano di Procurement* e della Documentazione di gara relativa all'assegnazione delle forniture e dei lavori.
- durante la fase di realizzazione: missioni di esperti nel settore elettrico di breve e lunga durata, quest'ultima in considerazione della notevole e diversificata natura degli interventi previsti nel programma.

Resta inteso che né il personale dell'Ambasciata/UTL, nè il personale delle Società appositamente contrattate dalla PIU/ATSO per le consulenze tecniche, potrà partecipare alle Commissioni di Valutazione, compito questo di esclusiva pertinenza della Parte albanese.
La PIU/ATSO si avvarrà del seguente personale albanese, designato dal ATSO ed accettato dall'Ambasciata/UTL:

- un Direttore, con formazione e titolo di ingegnere elettrico;
- una segretaria con funzioni anche amministrative

Detto personale dovrà possedere una buona conoscenza della lingua italiana. All'avvio del Programma, saranno definite in dettaglio le "*job description*" delle figure sopra indicate.

2-INDICAZIONI OPERATIVE

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.
L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane (con prequalifica nel caso di appalti di Servizi). La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi Terzi, nell'ambito di ciascun contratto, non potrà mai eccedere l'80% del valore del contratto stesso. La percentuale complessiva per spese locali o per acquisto in Paesi Terzi non potrà comunque eccedere il 35% dell'ammontare dell'intero credito di aiuto pari € 51.494.303.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel Programma, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali e successive modifiche, relativo a APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI NEL QUADRO DELLA COOPERAZIONE COMUNITARIA CON I PAESI TERZI, SALVO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DIRETTIVA 2004/18/CE, LA PARTE RIGUARDANTE LE REGOLE SULLA NAZIONALITÀ E L'ORIGINE, LA QUALE VERRÀ ADATTATA ALLA SPECIFICITÀ DEL CREDITO DI AIUTO ITALIANO.
In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:
   a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
   b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
   c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;
   d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
   e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;
   f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;
   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano (8.08. 1994, n. 490 – "*antimafia*"-)

Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:
   a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;
   b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;
   c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,
   d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;
   e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;
   f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MECE e all'ATSO dell'eventuale esecuzione del contratto;
3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:
   a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;
   b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;
   c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;
   d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al Programma.

La comparazione tra i concorrenti avverrà sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara. Tali criteri dovranno essere tali da non favorire discriminazioni, né tali da pregiudicare una corretta competizione. In tale contesto la valutazione del prezzo costituirà elemento principale per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

ALLEGATO

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I AVVIO DELLE ATTIVITÁ E APPROVAZIONE DEL *PIANO DI PROCUREMENT*

1. La PIU/ATSO, assistita da missioni MAE/DGCS, preparerà la proposta del *Piano di Procurement* che, sarà trasmesso dal ATSO al MAE/DGCS, via Ambasciata/UTL;
2. Il *Piano di Procurement* dovrà essere organizzato per gare (eventualmente suddivise in lotti), con l'indicazione per ciascuna gara dell'importo stimato, della percentuale di spese in loco e della eventuale possibilità di effettuare spese in loco o in paesi terzi.
3. La percentuale totale di spese in loco e da effettuare in Paesi terzi non dovrà mai superare l'80% di ciascun contratto.
4. Nella gara per la realizzazione del CDT dovrà essere consentita una adeguata percentuale per acquisti in Paesi terzi;
5. Il totale generale di spese in loco o per acquisiti in Paesi terzi non potrà superare il 35% dell'intero ammontare del credito di aiuto;
6. Saranno effettuate solo gare aperte, riservate a Società italiane. Qualora l'ATSO intenda ricorrere a procedure semplificate, dovrà fare motivata richiesta di un'esplicita deroga al MAE-DGCS;
7. Il MAE-DGCS esaminerà quindi il *Piano di Procurement* dal punto di vista tecnico e legale e, in caso di esito positivo, lo approverà, dandone comunicazione formale all'ATSO, via Ambasciata/UTL.

SEZIONE II EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

A- La PIU-ATSO e la PMU/MECE istruiranno la documentazione necessaria per lanciare le rispettive gare. Tale documentazione dovrà essere predisposta richiamandosi ai principi indicati nell'ALLEGATO 2, ed in conformità al Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali successive modifiche, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, al quale verrà adattata alla specificità del credito di aiuto italiano, relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**
La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione di Valutazione.

B- Modus operandi
B1- Preparazione documentazione di gara

- la PIU-ATSO e la PMU-MECE prepareranno la documentazione di gara, avvalendosi del lavoro del Consulente.

B2- Verifica di conformità della documentazione di gara
La documentazione di gara per ciascuna delle voci previste nel *Piano di Procurement* approvato dalle Parti sarà trasmessa al MAE-DGCS, via Ambasciata/UTL, con la richiesta di pubblicazione del bando. Il MAE-DGCS effettuate le verifiche di propria competenza circa la conformità di tale documentazione con le clausole previste nel presente ACCORDO, emetterà in previsto nulla osta alla pubblicazione dell'avviso di gara. In tale *Piano di Procurement* saranno indicate per ciascuna delle gare le strutture albanesi incaricate della relativa gestione (PIU-ATSO, oppure PMU-MECE) in modo da assicurare una omogenea gestione delle opere e dei lavori con le realizzazioni previste nell'ambito della precedente linea di credito per il settore elettrico finanziata dalla cooperazione italiana.
Tale verifica verterà, in particolare, sulla rispondenza:

- della gara con il *Piano di Procurement* approvato;
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'Allegato 2;

- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il Programma si propone di raggiungere.

B3- Pubblicazione del bando

In caso di verifica positiva, il bando sarà pubblicato contestualmente in Italia ed in Albania. La pubblicazione in Italia sarà curata dal MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Le PMU-MECE e PIU-ATSO procederanno alla pubblicazione del Bando sui quotidiani nazionali.

SEZIONE III FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

A- Espletamento della gara e verifica di conformità dei criteri adottati dalla Commissione di Valutazione:

- Ognuna delle gare previste nel Piano di Procurement sarà effettuata avvalendosi di una Commissione di Valutazione, che sarà designata dall'ATSO.
- la PIU-ATSO e la PMU-MECE seguiranno l'andamento delle rispettive gare, assistendo tecnicamente la Commissione di Valutazione, tenendo appositi verbali al fine di assicurare la corretta e standardizzata applicazione delle procedure ed al fine di facilitare al massimo il processo di valutazione da parte dei Membri votanti, che opereranno sotto la supervisione del Presidente.
- All'apertura delle offerte parteciperà in qualità di osservatore un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL.

B- Modus operandi

B1 Per ciascuna gara l'ATSO trasmetterà la documentazione contenente i verbali, i risultati della valutazione delle offerte, la proposta di aggiudicazione ed il contratto da stipulare, all'Ambasciata Italiana/UTL, che la invierà al MAE-DGCS.

B2 Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara e nel presente ACCORDO.

B3 Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà l'ATSO, via Ambasciata/UTL, sul loro esito (*nulla osta*).

B4 Ove necessario, l'Ambasciata/UTL potrà richiedere di visionare tutta la documentazione di gara, ivi comprese le offerte.

B5 In caso di esito positivo delle valutazioni, l'ATSO procederà alla stipula del contratto con la società risultata vincitrice.

SEZIONE IV FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1- I contratti formalizzati tra le società vincitrici e l'ATSO dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, con una dichiarazione di impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali relativamente all'imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.

2- Dopo aver verificato la conformità del contratto con i documenti di gara, il MAE-DGCS invierà al GFR (Artigiancassa) il nulla osta all'imputazione del contratto nella linea di credito.

3- Appena ricevuto il suddetto nulla osta di cui al punto 2, Artigiancassa completerà l'istruttoria, in particolare sull'esportatore italiano. Successivamente all'esito positivo della detta istruttoria e al ricevimento della richiesta di finanziamento da parte del Mutuatario, Artigiancasssa comunicherà al Mutuatario, all'esportatore e al MAE-DGCS l'inserimento e il finanziamento del contratto nella linea di credito.

4- Artigiancassa darà corso alle erogazioni direttamente ai fornitori dopo aver ricevuto dagli stessi la richiesta di erogazione con la documentazione amministrativa allegata prevista nei singoli contratti (fattura commerciale, packing list, bill of lading, ecc....) e dopo aver verificato la conformità della stessa documentazione con il contratto autorizzato. (La richiesta di erogazione verrà inviata in copia al Mutuatario). I pagamenti potranno essere disposti soltanto dopo autorizzazione a procedere da parte del Mutuatario; tale autorizzazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni a partire dalla data della singola richiesta di erogazione.

7.

19 aprile 2006, Tirana.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma di riabilitazione del Porto di Valona»

(Entrata in vigore 18 ottobre 2006)

ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni

Qui di seguito denominate "Parti contraenti"
per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"RIABILITAZIONE DEL PORTO DI VALONA"

CONSIDERANDO

Che nel Protocollo di cooperazione per il triennio 2002-04, il Governo Italiano ha assunto l'impegno di finanziare un intervento per riabilitare l'esistente porto di Valona e migliorarne la funzionalità, destinando allo scopo un credito di aiuto di 15.000.000 di Euro ed un dono di 300.000 Euro;

Che nella seduta dell'8 giugno 2004 il Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di Euro 15.000.000 ed ha deliberato un dono di Euro 300.000 per la realizzazione dell'intervento "Riabilitazione del Porto di Valona", in seguito denominato il PROGRAMMA

TUTTO CIÒ PREMESSO
le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.

Il presente Accordo è composto di 15 Articoli e dai sottoelencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del PROGRAMMA

L'obiettivo generale del PROGRAMMA è contribuire al piano nazionale di potenziamento delle infrastrutture dei trasporti marittimi e favorire lo sviluppo economico del Paese, in particolare dell'area di Valona

L'obiettivo specifico è potenziare le attività del Porto di Valona mediante la riabilitazione e la realizzazione di opere marittime e la creazione di migliori servizi per le compagnie di navigazione e per i passegger, dando così impulso al commercio ed alle attività locali, con riflessi anche occupazionali.

Articolo 3
Descrizione del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e si propone di conseguire i seguenti risultati:

- La realizzazione di un porto efficiente che disponga: a) di un molo per l'attracco di navi commerciali, b) di un molo per l'attracco di navi passeggeri e c) di tutti i servizi a terra atti

a facilitare l'attracco delle navi, le operazioni di carico, scarico, deposito e sdoganamento delle merci,

- La riduzione dei tempi di attesa delle navi per l'attracco e per le operazioni a terra.

L'attuazione del PROGRAMMA comporta:

- attività preliminari di ingegneria, da realizzarsi con un finanziamento a dono, per le verifiche dimensionali della progettazioni esistenti e per la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi d'ingegneria descritti al punto seguente;
- Servizi d'ingegneria per la progettazione esecutiva e la supervisione dei lavori, da realizzarsi con il finanziamento a credito d'aiuto, e da affidare tramite procedura di gara a società italiane;
- Intervento principale, costituito dai lavori di riabilitazione e costruzione, da realizzare con il finanziamento a credito d'aiuto, da affidare tramite procedura di gara a società italiane;
- Attività di monitoraggio sia durante il lancio della gare che durante l'esecuzione di lavori, da realizzarsi con il finanziamento a dono

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:
Per la Parte italiana:

a) Il MAE/DGCS (Ministero Affari Esteri/Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il Ministero dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni (MLPTT), avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA.

b) L'ARTIGIANCASSA, che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese (MOF) una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, l'Artigiancassa curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre sua cura assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

c) L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie ad assicurare il corretto andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per la Parte albanese:

a) Il MLPTT, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo le altre strutture albanesi competenti (in particolare l'Autorità Portuale di Valona).

b) Il MOF, che stipulerà la Convenzione Finanziaria con ARTIGIANCASSA e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria.

c) La Banca Agente in Albania, che terrà i contatti operativi con la Artigiancassa e le funzioni descritte nell'Allegato 3, Sezione III, punti 3 e 4.

d) La PIU costituita presso il MLPTT, che provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA.

Articolo 5
Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di Euro 15.000.000 per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA
2. Dono di Euro 300.000 per :
   - le attività di verifica delle progettazioni esistenti e di redazione dei Termini di Riferimento per la selezione della società di consulenza italiana a cui affidare i servizi d'ingegneria (Progettazione esecutiva e Supervisione dei lavori);
   - per il monitoraggio delle attività in corso d'opera

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 39 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 19 anni
- tasso d'interesse annuale: 0,00 %

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;
2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza Artigiancassa, a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra Artigiancassa e MOF;
4. L'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi d'ingegneria (progettazione e supervisione dei lavori;
5. La predisposizione da parte della società d'ingegneria dei documenti di gara per l'affidamento dei Lavori;
6. l'espletamento della per l'aggiudicazione del contrato dei Lavori.

Le procedure di gara ai punti 4 e 6 saranno sottoposti a verifica di conformità da parte del MAE-DGCS, che, in caso di esito positivo, darà la *no objection* al MLPTT per la stipula dei contratti.

I contratti approvati dal MAE/DGCS saranno imputati sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate in Allegato 3.

Articolo 6
Monitoraggio del PROGRAMMA

L'andamento del PROGRAMMA sarà monitorato congiuntamente dal MAE/DGCS (attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati) e dal MLPTT. Le due Parti si impegnano sin da ora a definire tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del PROGRAMMA, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero non si rilevi più adeguato alle condizioni settoriali e locali.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

Articolo 8

Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna a garantire il finanziamento:

- fino a Euro 15.000.000 a credito d'aiuto, che sarà reso disponibile presso l'Artigiancassa e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3;
- fino a Euro 300.000 a dono, che sarà gestito direttamente dal MAE/DGCS e dall'Ambasciata/UTL.

Articolo 9

Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna a:

- mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 3.000.000 Euro equivalenti
- rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

Articolo 10

Clausola anticorruzione

Il Governo italiano è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione di offerte per forniture, servizi ed opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare un *Integrity Pact*, unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione dell'*Integrity Pact* causerà l'automatica esclusione dalla gara e il mancato rispetto del medesimo durante l'esecuzione del contratto approvato sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni in esso previste. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti alle gare, nonchè una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.

Articolo 11

Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 12

Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a) Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;

b) Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.

c) Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle

azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

Articolo 13
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;
b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.

Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MLPTT e al MOF attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MLPTT è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 14
Modifica

Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Gli eventuali emendamenti o modifiche concordati fra le Parti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.

Articolo 15
Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 19/4/2006 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese.
In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia in Tirana
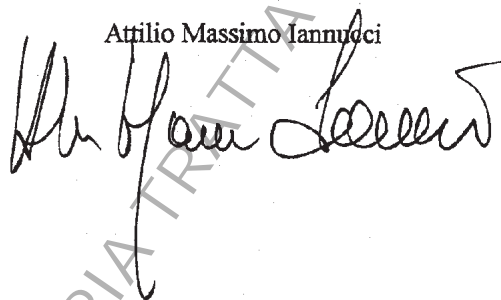
Attilio Massimo Iannucci

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania

Il Ministro dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni
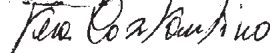
Lulzim Basha

Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

Per copia conforme

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

1. DESCRIZIONE

Il PROGRAMMA prevede realizzazioni di Opere Marittime e Civili presso il porto, che consentiranno di attuare una profonda e radicale riabilitazione delle strutture esistenti, con il completo ammodernamento delle dotazioni portuali. Al fine di dare attuazioni a dette realizzazioni sono anche previste le necessarie attività di ingegneria.
L'ammontare totale del credito italiano di 15. M € comprende pertanto un ammontare di 14 M€ per lavori e forniture ed un ammontare di 1 M€ per attività di ingegneria.
La componente a dono, che sarà gestita direttamente dalla D.G.C.S., è finalizzata, come meglio precisato in seguito, ad attività preliminari di consulenza (0.2 M€) e a verifiche (0.1 M€).

Le opere marittime da realizzare sono quelle previste nel "Master Plan Improvement of the Port of Valona" - Fasi 1 e 2A complete (Opere Marittime), e le Opere Civili sono parte di quelle previste nell'ambito della Fase 3 di detto Master Plan.

1.1 Realizzazioni (Componente Credito)

A) Opere Marittime

Si prevede la realizzazione di due nuovi moli, uno per il traffico civile (Ferry), ed uno per le navi cargo, nonché la fornitura di alcune dotazioni portuali.

A.1 Nuovo Molo Ferry:
Il nuovo molo ha la lunghezza di circa 120 m, ed è costituito da una soletta in c.a. fondata su pali in acciaio. Unitamente al molo sarà effettuato un rimodellamento di alcune sponde con la posa di scogliera di protezione.
Le principali categorie di lavori e relative quantità risultano:

- dragaggio del fondo sino alla batimetrica -7.5 m con la rimozione di circa 143.000 m^3 di materiale sciolto;
- realizzazione rilevati con circa 39 000 m^3 di materiale arido per il rimodellamento e protezione delle sponde, di cui 22 000 m^3 di scogliera;
- realizzazione struttura del molo con getto di circa 2600 m^3 di cemento armato;
- realizzazione di una palificata di fondazione costituita da pali acciaio ϕ 762mm della lunghezza media pari a 36 m, per un totale di 4 775 m;
- pavimentazioni bituminose per un totale di 9500 m^2.

A.2 Nuovo Molo Cargo:
Il nuovo molo cargo, delle dimensioni di 108 m per 20 m, è costituito da una soletta in c.a. fondata su pali in acciaio. Il molo sarà realizzato a ridosso dell'esistente scogliera di protezione. Le principali categorie di lavori e relative quantità risultano:

- realizzazione rilevati con circa 25 000 m3 di materiale arido per la rimozione e protezione delle sponde, di cui 11 000 m3 di scogliera di protezione;
- realizzazione struttura del molo con getto di circa 3 000 m3 di cemento armato;
- realizzazione di una palificata di fondazione costituita da pali acciaio ϕ 762mm della lunghezza media pari a 37 m, per un totale di 5 500 m;
- pavimentazioni bituminose per un totale di 8 000 m2;
- opere di drenaggio.

Per il "Nuovo Molo Ferry" e "Nuovo Molo Cargo" esiste già il relativo Progetto Esecutivo (Final Design-Dec.98/June 99 Phase 1 e 2A), comprensivo di elaborati grafici e Specifiche Tecniche. Risulta in questo caso necessario soltanto provvedere all'aggiornamento dei Documenti di Appalto, da redigere in conformità alle direttive europee (Direttiva 23/12/2002).

B) Opere Civili e forniture

Le opere civili riguardano la realizzazione delle opere a terra di supporto alle attività portuali. Le opere saranno realizzate sull'area di pertinenza del porto di Valona che si estende su una superficie di circa 4,0 Ha.

Le opere previste possono essere così riassunte:

- pavimentazione di parte delle superfici di pertinenza portuale;
- realizzazione di n° 2 edifici per la dogana (circa 260 e 400 m2;);
- realizzazione Officina/Deposito (900 m2);
- recinzione ed ingressi (circa 1 500 m);
- fornitura in opera di due gru a binario;
- fornitura in opera di una pesa a livello stradale.

Per tali opere, non esistono le progettazioni esecutive ma solo progettazioni preliminari a livello di studio di fattibilità; è previsto che queste vengano redatte dalla Società di Ingegneria, che prioritariamente eseguirà la rielaborazione della progettazione esecutiva del porto, delle Specifiche Tecniche e dei Tender Documents per la esecuzione del progetto.

Le previste installazioni necessarie a garantire la sicurezza doganale, locali di spedizione e di deposito per merci non sdoganate, scompartimenti doganali, istallazioni per la pesatura, ecc., devono essere eseguite anche secondo le indicazioni della Direzione generale delle dogane, per l'esame e l'approvazione.

1. 2 - Attività di consulenza ed attività di ingegneria (progettazione e supervisione dei lavori)

A) Attività di consulenza.(Componente a dono).

Il progetto generale delle opere portuali, eseguito da alcuni anni dalla GIBB Marittime, e fornito dall'Autorità Albanese, è alla base degli interventi previsti. In considerazione del tempo trascorso, si rendono necessari alcuni approfondimenti su dati di base, in particolare sui seguenti aspetti:
batimetria, settore di traversia ed altezza onde, tendenza del litorale e trasporto solido, geologia e sismicità dell'area, utilizzando, per quest'ultimo aspetto, dati sismici aggiornati reperibili in Albania ed in Italia.

Al fine di consentire le necessarie preliminari attività di avvio del progetto, è previsto che si provveda all' affidamento a consulenti o a società di consulenza per:

i. verifiche tecnico-dimensionali delle progettazioni esistenti;
ii. elaborazione dei documenti di gara per la selezione della società di ingegneria per le attività di cui al successivo punto 3.1.3 B). La gara, come meglio precisato in seguito, dovrà essere espletata dalla competente Autorità albanese (Ministero dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e delle Telecomunicazioni), e riservata a società italiane con esperienza nelle tematiche portuali.

B) Attività di Ingegneria (Componente a Credito)

Da parte della società di ingegneria, che sarà selezionata a seguito della gara di cui al precedente punto ii) saranno eseguite le seguenti attività:

i. rielaborazione delle progettazioni esecutive, delle opere marittime,
ii. elaborazione delle progettazioni esecutive delle opere Civili ed elaborazione delle specifiche tecniche per le forniture di cui al precedente punto 3.12 ;
iii. preparazione dei documenti di gara per la società esecutrice e per le forniture;
iv. esecuzione, in fase di realizzazione, delle necessarie attività di controllo e Direzione Lavori, in accordo con la normativa vigente.

2. DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento finanziato a credito d'aiuto avrà una durata complessiva di 26 mesi.
Durante il primo periodo di 6 mesi, dovranno essere attuate le attività preparatorie all'appalto (capitolati di gara), da finanziare a dono.

3. PIANO DI SPESA E DELLE EROGAZIONI

Le risorse del finanziamento italiano potranno essere utilizzate esclusivamente per eseguire le attività previste dal presente Accordo. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci previste per le realizzazioni (Opere marittime, opere civili) e per le attività di ingegneria (Supervisione e final Design) , previste nella tabella 1, in aumento o in diminuzione, entro un valore massimo del 20% e comunque senza alterazione dell' importo totale , potranno essere apportati dall'Ente esecutore. Variazioni superiori al 20% dovranno invece essere sottoposte all'approvazione del G.I.

4. A CARICO DELLA PARTE ALBANESE SARANNO

a) i costi relativi all'acquisto dei terreni demaniali, a eventuali espropri, diritti d'accesso e garanzie,
b) i costi di gestione del progetto, per la logistica (uffici, comunicazioni, trasporti)
c) le esenzioni di tasse e imposte.
d) eventuali maggiori oneri per imprevisti e revisione prezzi .

In nessun caso i fondi del finanziamento italiano potranno essere usati per pagare imposte locali, dazi doganali o IVA. Le forniture ed i servizi importati in relazione alla realizzazione del Progetto saranno esenti da qualsivoglia imposta o tassa doganale albanese.

5. RAPPORTO FINALE (RF)

Il RF verrà predisposto dall' Ente del Porto di Valona al termine del Progetto, sottoposto all'approvazione del MLPTT quindi inviato al MAE/DGCS. Il RF avrà la seguente struttura generale: i) riepilogo del contenuto del progetto ii) descrizione delle modalità d'esecuzione del progetto (gare, calendario, rapporti, realizzazioni e modifiche, costi, finanziamento, performance imprese e ente esecutore); iii) performance del progetto (operativa, istituzionale e finanziaria); iv) impatti (economico, sociale, ambientale, ...); v) sostenibilità del progetto; vi) performance DGCS e Governo; vii) performance globale; viii) conclusioni e raccomandazioni.

6. COSTI DEL PROGRAMMA (a carico della cooperazione italiana)

Nella seguente tabella sono riassunti, a solo titolo indicativo, i costi stimati delle differenti voci

Tab. 1 -Quadro complessivo dei costi stimati del "PROGRAMMA"

1-Works		Total (€)
General	1-Spese Preliminari di installazione cantiere e generali	1.000.000
Maritime Works	2-Dragaggio e movimenti terra 3-Rivestimenti scogliera 4-Moli e fondazioni 5-Strade e pavimentazioni	8.000.000
Civil Works	6-Edifici e strade 7-Equipaggiamenti porto	4.400.000
Dayworks	8-Dayworks	600 000
Sub-Total 1		**14 000 000**
2-Supervision of works & Civil Work Final design		**1 000 000**
Supervision of Work and final design	1-International Experts 2-Local staff Expert 3-Int. Expert Local Accommodation 4-Int. Fly	
Sub-Total 2		**1 000 000**
Total Investment Lavori-Credito di Aiuto		**15 000 000**
Total inv. Preparazione TD e monitoraggio-Dono		300 000
		15 300 000

ALLEGATO 2

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI
(CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane. La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 49 % del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel PROGRAMMA, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali successive modifiche, relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:

    a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

    b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

    c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

    d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

    e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

    f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

    g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

    h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

    In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano 8 agosto 1994, n. 490 (*"antimafia"*).

    Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:

    a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

    b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

    c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al PROGRAMMA.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, né pregiudicanti la corretta competizione.

ALLEGATO 3

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 2, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali successive modifiche, relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MLPTT.

1- Preparazione documentazione di gara
Il MLPTT predisporrà la documentazione di gara per la selezione degli affidatari (Lavori e Supervisione dei lavori) e la trasmetterà all'Ambasciata/UTL con la richiesta di pubblicare i Bandi di gara sui giornali italiani.

2- Verifica di conformità della documentazione di gara
La verifica di conformità con il presente Accordo sarà effettuata dal MAE/DGCS e verterà, in particolare, sulla rispondenza:
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il PROGRAMMA si propone di raggiungere.

3- Pubblicazione del bando
In caso di verifica positiva, i bandi di gara saranno pubblicati, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MLPTT procederà contestualmente alla pubblicazione dei Bandi sui quotidiani nazionali.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

1- L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di valutazione appositamente costituita dal MLPTT. All'apertura delle offerte parteciperà in qualità di osservatore un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL.

2- Per ciascuna gara, la PIU trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente al contratto da stipulare, richiedendo il nulla osta alla stipula del contratto. Tale documentazione sarà dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAE-DGCS, con gli eventuali commenti.

3- Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà l'Ambasciata/UTL sul loro esito.

4- In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MLPTT procederà alla stipula dei contratti con le società risultate vincitrici.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1- I contratti formalizzati tra le società vincitrici e il MLPTT dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond* e del sopramenzionato *nulla osta*, con la dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.).

2- Ricevuta ed esaminata la documentazione, il MAE-DGCS provvederà ad autorizzare Artigiancassa ad imputare i contratti sulla Convenzione finanziaria.

3- Artigiancassa richiederà alle aziende italiane interessate una "*dichiarazione di impegno*" che i beni e i servizi siano di origine italiana e che le spese che si potranno sostenere in loco e/o in Paesi terzi industrializzati non potranno superare il valore definito in ogni contratto, nonché un certificato antimafia. Contestualmente, Artigiancassa richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi.

4- Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 3, Artigiancassa comunicherà al Mutuatario e all'esportatore italiano l'imputazione dei contratti sulla Convenzione finanziaria e la loro finanziabilità. Il completamento di tale procedura determinerà la data di effettiva entrata in vigore dei contratti stessi.

5- Le singole erogazioni verranno effettuate da Artigiancassa direttamente all'esportatore e dietro presentazione documentazione amministrativa prevista nei singoli contratti (fatture SAL...). I pagamenti potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte del MLPTT.

8.

4 ottobre 2005, Parigi.

Accordo di cooperazione scientifica in Antartide tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese

(Entrata in vigore 9 gennaio 2007)

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA IN ANTARTIDE

TRA

Il Governo della Repubblica Italiana

E

Il Governo della Repubblica francese

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese qui di seguito denominate le "Parti",

Considerando l'importanza della cooperazione scientifica sviluppatasi tra i due Paesi nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Culturale tra l'Italia e la Francia, sottoscritto il 4 novembre 1949, e dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica francese, sottoscritto a Torino il 29 gennaio 2001,

Considerando la priorità conferita dal Trattato Antartico firmato il 1° dicembre 1959 e dal Protocollo al Trattato Antartico, relativo alla protezione dell'ambiente siglato a Madrid il 4 ottobre 1991, alla cooperazione scientifica internazionale,

Considerando i notevoli risultati conseguiti in Antartide in diversi campi di ricerca scientifica grazie alla cooperazione internazionale, tra i quali la realizzazione della stazione italo-francese "CONCORDIA" costruita nel sito "Dome C",

Considerando la dichiarazione congiunta del Ministero dell'Istruzione, l'Università e Ricerca italiano ed il Ministero della Ricerca francese, sottoscritta a Roma il 9 maggio 2005.

Convengono quanto segue

ARTICOLO I

Le Parti si impegnano a perseguire la cooperazione scientifica nel quadro del sistema del Trattato Antartico, allo scopo di utilizzare le possibilità offerte dalla stazione Concordia nei campi della ricerca scientifica e tecnologica.

ARTICOLO II

Le Parti incaricano i propri operatori antartici, rispettivamente, per la parte italiana, la "Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide" (di seguito denominato CSNA), che opererà attraverso il "Consorzio per l'attuazione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide", di seguito denominato Consorzio PNRA, e, per la parte francese, l' "Institut Polaire Francais-Paul Emile Victor", di seguito denominato IPEV, della realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo I..

A questo scopo gli operatori concentreranno la loro attenzione ed i loro sforzi soprattutto sulle seguenti attività:

- la messa in atto delle operazioni logistiche attraverso un'azione congiunta e un'assistenza reciproca, utilizzando i mezzi e le attrezzature scientifiche e tecniche nazionali esistenti;
- lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse e in particolare nei settori delle scienze fisiche, delle scienze della vita, delle scienze della terra e della tecnologia polare;
- lo scambio di informazioni;
- la messa a disposizione di personale scientifico e tecnico.

ARTICOLO III

Al fine di rendere effettiva la cooperazione di cui al precedente articolo I, le Parti affidano al Consorzio PNRA, d'intesa con la CSNA, e all'IPEV di siglare un accordo, che definisca le strutture e le modalità di utilizzo della stazione Concordia per la realizzazione dei programmi scientifici e tecnologici.

ARTICOLO IV

Le Parti invitano altresì la CSNA e l'IPEV a:
- sviluppare altri progetti di interesse comune che possano formare oggetto di nuovi accordi di collaborazione, nell'ambito delle loro risorse di bilancio;
- stipulare delle nuove collaborazioni con gli organismi scientifici dei Paesi terzi al fine di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca internazionali.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, con cui le Parti si siano reciprocamente informate dell'avvenuto espletamento delle procedure interne, richieste per la sua entrata in vigore.

ARTICOLO VI

In caso di controversie tra le Parti in merito all'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di risolvere la controversia attraverso una negoziazione amichevole.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo è stipulato per la durata di dieci anni, oltre la quale sarà tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, avendo ciascuna Parte la possibilità di denunciarlo per il tramite di una nota verbale indirizzata all'altra Parte, sei mesi prima della data di scadenza.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
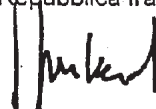
Fatto a Parigi il 4 ottobre 2005 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana ed in lingua francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

LETIZIA MORATTI
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per il Governo della Repubblica francese

FRANÇOIS GOULARD
Ministro Delegato all'Istruzione Superiore e alla Ricerca

9.

26 maggio 2006, Skopje.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Macedone sulla concessione di un credito d'aiuto per la realizzione della seconda fase del «Programma per la razionalizzazione della gestione e ammodernamento del parco tecnologico biomedico»

(Entrata in vigore 17 gennaio 2007)

Agreement
between
the Government of the Italian Republic
and the Government of the Republic of Macedonia
regarding the concession of a Soft Loan for the implementation of the second phase of the "Programme for the rationalisation of the management system and modernisation of the biomedical technology of the health sector"

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia hereinafter referred to as the "Parties", have decided to enter into this Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement", for the implementation of the second phase of the "Programme for the rationalisation of the management system and modernisation of the biomedical technology of the health sector", hereinafter referred to as the "Programme".

Whereas on March 6, 1998 with the Resolution n. 37 the Steering Committee of Directorate General for Development Co-operation (DGCS) of the Ministry of Foreign Affairs (MAE) of the Italian Republic has approved a grant aid of 2,2 billions of old Italian Lire for the first phase of the Programme;

Whereas on the same date with the Advice n. 5 the Steering Committee of DGCS of MAE of the Italian Republic has approved the concession of a Soft Loan of 5 billions of old Italian Lire, equivalent to Euro 2.582.285 to be granted to the Government of the Republic of Macedonia to be used for financing the procurement of biomedical equipment in the frame of the above mentioned Programme (second phase);

Whereas on November 5, 1999 the Parties had signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the Programme (first and second phase);

Whereas on February 7, 2000 the first phase of the Programme began and at present the administrative and technical conditions for starting the second phase are done;

Whereas on December 15, 2005 the Parliament of the Republic of Macedonia adopted the "Law for indebtedness of the Republic of Macedonia at the Government of the Italian Republic for implementation of the second phase of the Programme for the rationalisation of the management system and modernisation of the biomedical technology of the health sector" (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.112/2005).

The Parties have agreed the following:

ARTICLE 1
Parts and Definitions of the Agreement

This Agreement consists of 14 Articles and of the following Annex:

- Annex 1: Procurement Rules
- Annex 2: Project Management Unit Tasks
- Annex 3: Medical Equipment List
- Annex 4: Integrity Pact

The words and acronyms mentioned below have the following meaning:

MAE-DGCS: Italian Ministry of Foreign Affairs – Directorate General for Development Cooperation;
MoU: Memorandum of Understanding signed between the Parties;
MoH: Ministry of Health of the Republic of Macedonia;
MoF: Ministry of Finance of the Republic of Macedonia;
HIF: Health Insurance Fund
AC: Artigiancassa Spa, Italian Bank managing on behalf of Italian Ministry of Economy and Finance the funds for Development and Cooperation;
PMU: Project Management Unit defined in Annex 2;
II: Implementing Institution of the Project is MoH
JMC: Joint Management Committee: high-level consultative body for the Programme activities composed of representatives of the Borrower, Beneficiary, of MAE-DGCS and PMU;
Borrower: Government of the Republic of Macedonia represented by MoF;
Lender: Government of the Italian Republic represented by AC;
Beneficiary: MoH;
Financial Agreement: Legal instrument between the Lender and the Borrower for the Soft Loan.

ARTICLE 2
Object of the Agreement

The Italian Government undertakes to authorize under the provision of Italian law n. 49 of February 26, 1987 and the MoU between the Parties signed on November 5, 1999, the Bank Artigiancassa Spa (AC) to grant, subject to the finalisation of further procedural step mentioned in the present agreement, a Soft Loan not exceeding Euro 2.582.285 to be used for the implementation of the second phase of the above mentioned Programme in the Public Health Sector.

ARTICLE 3
Soft Loan term and condition

The Soft Loan is granted at the following concessional terms:
- Nominal interest rate: 0,00 %;
- Grace period: 19 years;
- Repayment period: 39 years.

ARTICLE 4
Scope of financing

The Soft Loan is aimed to support the modernisation of the biomedical technology of the Macedonian Public Health Services.
The Soft Loan shall finance the acquisition of medical equipment (Annex 3) and spare parts, and cover the related services (transport insurance, installation and testing).

The Soft Loan shall be solely used for acquiring under Italian Development Cooperation Law n° 49/87 – through a competitive bidding – goods, related to the above mentioned Programme, purchased in Italy according to the European Union Regulation: "Manual of Instructions - Contracts for works, supplies and services concluded for the purposes of community cooperation with third countries – as adopted by the European Commission in its meeting on 10/11/99" including its 2003 updating (Annex 1).

The supplies may be purchased locally up to a maximum value equal to 10% of the total contract price. Supply contract financed through the Soft Loan shall be denominated in EURO. If the amount of the contract is in Macedonian Denar MKD, in the same contract must be expressed a counter-value in EURO calculated according the medium exchange rate between EURO and MKD published by the National Bank of the Republic of Macedonia at the date of the signature of the contract.

The Soft Loan cannot be used to finance:
- Local taxes, custom duties, VAT;
- Working capital;
- Purchase of medical equipment for Health Services that could be privatised.

ARTICLE 5
Procurement Requirements

The supply companies must fulfil the following requirements:
- to import the equipment in the Republic of Macedonia and to deliver to Public Health Institutions,
- to install the equipment,
- to provide warranty, maintenance, service and spare parts for the equipment.

ARTICLE 6
Auditing

A primary internationally experienced Auditing Company shall be entrusted by the Borrower with the task of auditing the financial and administrative documents and procedures for the implementation of the Programme. The contract between the Borrower and the Auditing Company shall be submitted for the approval to MAE – DGCS before signature. The Borrower shall send to MAE – DGCS a copy of the contract. The Auditing Company shall define a standard format of the Financial Report that has to be approved by the Borrower and MAE – DGCS. Auditing will consider the regularity and compliance to the conditions set up in the Agreement of every financial transaction related to the Programme.

ARTICLE 7
Technical Assistance and Management of the Project

A Project Management Unit (PMU) shall be established at the Ministry of Health and will remain in operation for the period of the implementation of the Project. PMU tasks and responsibility are detailed in Annex 2.

A Joint Management Committee (JMC) composed of representatives of the Borrower, Beneficiary, of MAE-DGCS and PMU shall be established as high-level consultative body for the Programme activities. The JMC can take eventual corrective measure to implement the development of the Programme. The JMC shall be established one month after entering into force of the Agreement. The JMC shell be chaired by the representative of MoH and shell have sessions quarterly.

Implementing Institution (II) of the Project is the Ministry of Health. It is responsible for management of financial assets of the loan, in cooperation with MoF.

ARTICLE 8
Implementation Procedures

According to the procedures followed by the Italian Cooperation for the concession of the soft loans the main steps to be followed before the disbursement shall be the following:

- AC and the Borrower shall sign a Financial Agreement, after the authorization of the Ministry of Economy and Finance.
- The Beneficiary shall establish the PMU.
- The Beneficiary, assisted by PMU, shall work out the term of reference for the competitive bidding procedures (according to EU Regulation), shall make the bid, award, negotiate and sign the contracts.
- MAE/DGCS, after receiving the contracts and the tender report from the Beneficiary, shall verify the correctness of the bidding procedure and will issue the final approval informing the PMU and AC.
- AC shall carry out the disbursements of the soft loan according to the procedures detailed in the Financial Agreement. The main features of the crediting procedure are summarized here below:
  - The soft loan will be disbursed in two tranches in an Special Account open in a local bank in the name of the Borrower. The first tranche equal to EUR 1.582.285 shall be credited after coming into effect of the Financial Agreement and after AC having received the communication from the Borrower regarding the opening of the Special Account. The second tranche equal to EUR 1.000.000 shall be credited after the first tranche has been disbursed by at least 2/3 and after MAE – DCGS and AC verification and approval of the Audited Financial report related to the first tranche;
  - For each tranche disbursed the Auditing Company shall provide a report, to be approved by AC and MAE – DCGS, making evidence of expenses made;
  - The interests produced in the Account shall be used by the Borrower for the same purpose and with the same modalities of the soft loan as per this agreement;
  - The Borrower undertakes to retransfer to the special account the amount equal to the expenses not approved by AC and MAE – DCGS in order to allocate it for another eligible supply. If any amount disbursed will be unutilised within 24 months from the date of the last disbursement, that amount shall be refunded to AC by the Borrower.

ARTICLE 9
Monitoring

The two Parties commit themselves to implement the appropriate monitoring and control procedures of the soft loan use and of any other condition mentioned in the present Agreement. MAE-DGCS reserves the right to control, in general, the smooth implementation of the Project and the transparent, effective and efficient use of the funds provided by Italy. Control activities on disbursement are assigned to AC. The MAE-DGCS control on procurement activities will be carried out following the system described in article 7. All communications to MAE-DGCS, related to procurement (requests for approval, no objection, comments and clarification), must be channelled by the parties through PMU.

ARTICLE 10
Integrity Pact

The Government of the Italian Republic is engaged in the fight against corruption in all its manifestations. In particular, in order to avoid the opportunities of illegal activities and distortions in tenders for supplies, works and services, the Government of the Italian Republic requests the Government of the Republic of Macedonia to introduce the obligation for all participants to the tenders launched under this Agreement to undersign the Integrity Pact (Annex 4) and present together with their offers or their awarded contracts. Failure to do so will constitute automatic exclusion from this tender or will be a reason to apply the relevant sanctions of this Integrity Pact, in case of non-fulfilment of the anti-corruption commitments, during the contract execution. The insertion of this Integrity Pact aims at assuring a fair competition and equal opportunities to all participants as well as a fair and transparent execution of the awarded contract. The Government of the Italian Republic requests the Government of the Republic of Macedonia to verify with the utmost responsiveness the use of the Integrity Pact both by participants and by its own staff, collaborators and consultants.

ARTICLE 11
Impediments and Force Majeure

In case of impediments to the implementation of the Project due to causes of force majeure recognised by both Parties according to practice (such as war, flood, fire and earthquake), the following provisions, shall apply:

a. in case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the activities shall be suspended. The residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE-DGCS authorises the resumption of Programme activities;

b. in case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is longer than six months, the Parties shall agree on the continuation of the Programme and decide the actions that should be taken. In case of the impossibility of resuming the activities, the Parties shall agree on the destination of the residual funds.

ARTICLE 12
Amendments and Disputes

The Parties may amend this Agreement through mutually agreed Amendments.

Any dispute between Parties that may arise regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13
Termination of the Agreement

The MAE-DGCS and Borrower reserve the right to terminate this Agreement in case of evident, unmotivated and prolonged delays in the implementation of the Programme and/or in case of impediments due to causes of force majeure.

If the situation described in paragraph 1 occurs, the current activities shall be finished.

ARTICLE 14
Entry into force

This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last of the two notifications by which the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Macedonia notify the completion of the respective procedures. It shall remain into force until the last payment to AC is made.

In witness thereof the undersigned representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in Skopje on 26.05.2006 in two originals in the English language.

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Macedonia
Giorgio Marini Ambassador	Nikola Popovski Minister of Finance

RULES AND PROCEDURES

FOR SERVICE, SUPPLY AND WORKS CONTRACTS FINANCED FROM THE GENERAL BUDGET OF THE EUROPEAN COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF COOPERATION WITH THIRD COUNTRIES

ANNEX 2

Programme Management Unit (PMU)

In order to establish a sound **coordination** between the Institutions that are participating to the implementation of the Programme, a PMU will be constituted. The Ministry of Health (MoH) is responsible for the establishment and the functioning of the PMU.

In particular the PMU will perform the following tasks:

- Preparing with the MoH the **Procurement Plan** of the Programme; for this purpose the PMU will take in account the national health programs and plans, the needs of the population and the indication coming from the results of the National Inventory of the medical equipment;
- Working out, in collaboration with the MoH and with the support of DGCS experts coming in the Republic of Macedonia in short mission, the equipment **technical specifications and the tender documents** for the supplies;
- **Issuing** the tender documents;
- Assisting the offers **Evaluation Commission** appointed by the competent authorities. It is understood .that neither Italian Expert, nor Italian Embassy personnel should participate to the Evaluation Commission, task belonging to the Macedonian Party;
- Awarding, negotiating and signing the contracts with the Italian companies in accordance with the bidding procedures (see: "Manual of Instructions -Contracts for works, supplies and services concluded for the purposes of community cooperation with third countries – as adopted by the European Commission in its meeting on 10/11/1999" including its 2003 updating);
- **Supervising the implementation** of the Programme and pointing to the Joining Management Committee the actions that should be taken in case of any problem or delays in the implementation of it;
- Checking the **time of delivery** of the supplies;
- Organizing the **reception** of the supplies, their **distribution**, installation, technical inspection and **registration** in the national inventory of the medical equipment, by giving particular attention to the fact that the goods should match the technical specifications reported in the contract, and signs, together with the suppliers and the final beneficiaries, the equipment test acceptance;
- **Approving the payments** respecting the terms of contracts;
- Send to MAE-DGCS a comprehensive **report** on the activities.

The PMU will make use of the following people designed by the MoH within its staff:

- A **Responsible**, medical doctor with experience in health management;
- A **Technical assistant**, engineer with long experience in management and maintenance of biomedical equipment;
- A **Secretary/Interpreter**.

The above-mentioned personal should have a good knowledge of English language.

At the beginning of the Programme a detailed "**job description**" of the PMU staff will be prepared.

In consideration of the activities of the Programme the MoH will make available the **office** for the PMU. Moreover the MoH will pay the **staff salaries and the office running costs**.

The PMU will make use of the **technical assistance** provided by MAE-DGCS, through short/long missions of professionals with specific experience in the field of the initiative.

ANNEX 3

No.	Ministry of Health – Medical Equipment List	Qty
1.	Operating table for surgery	5
2.	Operating lamps with 2 lights	9
3.	Electrocauter	10
4.	Electrical Borer	11
5.	Echocardiograph – Color Doppler	1
6.	Anesthesia machine with monitor	9
7.	Sterilizer (autoclave) 400 – 600 liters.	1
8.	Sterilizer 180 – 250 lit.	2
9.	Sterilizer for infusion solutions – for Clinical pharmacy	1
10.	Arcoscope with monitor for surgery room	1
11.	Rtg machine (X-ray) for skeleton, chest with accessories	1
12.	Monitors	15
13.	Central monitoring unit	1
14.	Defibrillator	1
15.	Rektosigmoidoscope	2
16.	Laparoscope – Laparatomic set	2
17.	Set for Laparoscopy	1
18.	Ophthalmologic Microscope – for ophthalmology operations with coaxial light	1
19.	Machine for dialisa (bicarbonate)	18
20.	Ultrasonic machine with abdomenal probe	3
21.	Ultrasonic machine – trodimensional for gynecology	1
22.	Respirator (Ventilator) – connecting to GAS system	8
23.	Respirator (Ventilator) with compressor	2
24.	Mamograf – Mamomat	1
25.	Portable roentgen machine for operating room	1
26.	Analyzer	1
27.	Analyzer with electrolyte	1
28.	Spectrophotometer with flow kiwet and thermostat	1
29.	Counter for blood elements	2
30.	Transport van – emergency	6
31.	Electronic Microscope	1
32.	Microtom	2
33.	Tissue processor	2
34.	Termocycler PTC 1160	1
35.	PCR Safety Cabinet AURA Mini	1
36.	Electrophoresis Documentation and Analysis System – EDAS 290 LE	1
37.	Biological Inverse Microscope	1
38.	Operating metal box for sterilizers:	
	- Abdomenal	9
	- Traumatology	5

ANNEX 4

INTEGRITY PACT

Between the **Republic of Italy**, the **Republic of Macedonia** and the **PARTICIPANTS** to the TENDER No .... for the supply of .... (or for works of .... or for services of ....).

This Integrity Pact establishes the reciprocal commitment of **the Republic of Italy, the Republic of Macedonia and the participants** to the tender in subject to conform their own behaviours to the principles of loyalty, transparency and fairness as well as the explicit anti – corruption undertaking not to offer, accept or require any sum of money nor any other remuneration, advantage or benefit, both directly and indirectly by means of intermediaries in order to obtain the contract award and/or to distort its correct execution.

The personnel, the collaborators and the consultants of the Republic of Italy and the Republic of Macedonia employed at any level in the implementation of this tender and in checking the execution of the subsequent contract awarded, **are aware** of this Integrity Pact, the spirit of which they share completely, as well as of the **sanctions** foreseen against them in case of non – fulfillment of the same Pact.

The Republic of Italy and the Republic of Macedonia undertake **to make public** the most significant data concerning the tender: the list of participants and the relevant prices quoted, the list of the bids rejected with the reason of rejection and the specific reasons for assigning the contract of the winner, with the relevant certification of the respect of the evaluation criteria set out in the tender documents.

The undersigned company undertakes **to report to the Republic of Italy, the Republic of Macedonia and the National Chapter of Transparency International** any attempt of disturbance, irregularity or distortion, during the phases of the tender and/or during the contract execution, by anyone who has an interest or who is in the tender or by anyone who may influence the decisions concerning the tender in subject.

The undersigned company declares that it has not taken nor it will not take any arrangement with other participants in order to limit the competition by illegal means. **Moreover, the undersigned company certifies that has not been involved in acts of bribery.**

The undersigned company undertakes **to inform**, on request of the Republic of Italy or the Republic of Macedonia or Transparency International about all payments carried out in relation to the contract awarded on the basis of the tender under subject, including those carried out in favor of intermediaries or consultants. The remuneration for the latter shall not exceed "the fair amount due for legitimate services".

The undersigned company takes note and accepts that, in case of non – fulfillment of the anti – corruption commitments by this Integrity Pact, the following **sanctions** can be applied:

- Denial or cancellation of the contract;
- Confiscation of the bid bond;
- Confiscation of the contract performance bond;
- Liability for damages in the amount of 8% of the contract value, unless proven evidence of an higher or lower damage;
- Liability for damages to any of the competing bidders in the amount of 1% of the contract value, unless parties can demonstrate an higher of lower damage;
- Exclusion of the bidders from the tenders issued by the Republic of Italy or the Republic of Macedonia or financed by the General Directorate of Italy for Aid to Development.

This Integrity Pact and the relevant applicable sanctions shall be effective until the complete execution of the contract awarded on the basis of this tender and until the expiration date of the guarantee period of the supplies.

Any disputes relevant to the interpretation, execution or non – execution of the Integrity Pact between the Republic of Italy, the Republic of Macedonia or Transparency International and the participants to the tender shall be settled according to the Arbitration rules of the International Chamber of Commerce.

Any discovered case of corruption and/or extortion and of supplying necessary information concerning this Integrity Pact, in the Republic of Italy will be examined at the first instance, by National Chapter of Transparency International in Republic of Italy. That office can be contacted at the telephone +39 02 4009 3560, fax +39 02 406829 or e-mail info@transparency.it

Any discovered case of corruption and/or extortion and of supplying necessary information concerning this Integrity Pact, in the Republic of Macedonia will be examined at the first instance, by National Chapter of Transparency International in Republic of Macedonia. That office can be contacted at the telephone/fax +389 2 3217 000 or web site www.transparency.org.mk

Signed in .... at date ....

For the Republic of Italy ....

For the Republic of Macedonia ....

company's stamp signature of the legal representative

Accordo
tra
il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica macedone
sulla concessione di un credito d'aiuto per la realizzazione della seconda fase del "Programma per la razionalizzazione della gestione e ammodernamento del parco tecnologico biomedico"

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica macedone, di seguito indicati come le "Parti", hanno deciso di stipulare il presente Accordo, di seguito indicato come "l'Accordo", per la realizzazione della seconda fase del "Programma per la razionalizzazione della gestione e l'ammodernamento del parco tecnologico biomedico", di seguito indicato come "il Programma".

Considerato che il 6 marzo 1998 con delibera n. 37 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE) della Repubblica italiana ha approvato il finanziamento di un dono di 2,2 miliardi di lire per la prima fase del Programma;

Considerato che nella stessa data con parere n. 5 il Comitato Direzionale della DGCS del MAE ha approvato il finanziamento di un credito d'aiuto di 5 miliardi di lire, corrispondenti a Euro 2.582.285 a favore del Governo della Repubblica macedone per la fornitura di attrezzature biomediche nel quadro del Programma di cui sopra (seconda fase);

Considerato che il 5 novembre 1999 le Parti hanno sottoscritto un Memorandum di Intesa (MoU) per la realizzazione del Programma (prima e seconda fase);

Considerato che il 7 febbraio 2000 è iniziata la prima fase del Programma e che attualmente sussistono le condizioni amministrative e tecniche per l'inizio della seconda fase;

Considerato che il 15 dicembre 2005 il Parlamento della Repubblica macedone ha adottato la "Legge per l'indebitamento della Repubblica macedone nei confronti del Governo della Repubblica italiana per la realizzazione della seconda fase del Programma per la razionalizzazione della gestione e ammodernamento del parco tecnologico biomedico" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica macedone No.112/2005).

Le Parti hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Contenuto dell'Accordo e Definizioni

Il presente Accordo è composto da 14 articoli e dai seguenti Annessi:

- Annesso 1: Procedure d'appalto
- Annesso 2: Funzioni dell'Unità di Gestione del Programma
- Annesso 3: Elenco delle apparecchiature mediche
- Annesso 4: Patto d'Integrità

I termini e gli acronimi qui riportati hanno il seguente significato:

MAE-DGCS: Ministero degli Esteri italiano – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;
MoU: Memorandum d'Intesa sottoscritto dalle Parti;
MoH: Ministero della Salute della Repubblica macedone;
MoF: Ministero delle Finanze della Repubblica macedone;
HIF: Fondo per l'assicurazione sanitaria
AC: Artigiancassa Spa, la Banca italiana che gestisce per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano i fondi della Cooperazione allo Sviluppo;
UGP: Unità di Gestione del Programma delineata nell'Annesso 2;
II: Ente Esecutore del Programma è il MoH
CGC: Comitato di Gestione Congiunta: organo consultivo di massimo livello per la gestione del Programma composto dai rappresentanti del mutuatario, del beneficiario, del MAE- DGCS e della UGP;
Mutuatario: Governo della Repubblica macedone rappresentato dal MoF;
Mutuante: Governo della Repubblica italiana rappresentato da AC;
Beneficiario: MoH;
Convenzione finanziaria: Strumento giuridico tra Mutuante e Mutuatario per la disciplina del credito d'aiuto.

ARTICOLO 2
Oggetto dell'Accordo

Il Governo italiano si impegna ad autorizzare Artigiancassa SpA (AC), nel rispetto di quanto previsto dalla Legge italiana n. 49 del 26 febbraio 1987 e dal MoU sottoscritto dalle Parti il 5 novembre 1999, ad erogare, previo completamento delle procedure previste dal presente Accordo, un credito d'aiuto dell'importo massimo di Euro 2.582.285 per la realizzazione della seconda fase del Programma di cui sopra nel settore della sanità pubblica.

ARTICOLO 3
Termini e condizioni del credito d'aiuto

Il credito d'aiuto è concesso alle seguenti condizioni agevolate:
- Tasso d'interesse nominale: 0,00 %;
- Periodo di grazia: 19 anni;
- Termine per il rimborso: 39 anni.

ARTICOLO 4
Finalità del credito

Il credito d'aiuto ha la finalità di sostenere l'ammodernamento del parco bio-medico del sistema sanitario pubblico macedone.
Il credito d'aiuto finanzierà l'acquisto di apparecchiature mediche (Annesso 3) e pezzi di ricambio, e i relativi servizi (assicurazione per il trasporto, installazione e collaudo).

Il credito d'aiuto verrà utilizzato esclusivamente per acquistare in base alla Legge di Cooperazione n° 49/87 – mediante gara d'appalto – beni, relativi al Programma di cui sopra, comprati in Italia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea: "Manuale di istruzioni - Contratti per lavori, forniture e servizi conclusi per finalità di cooperazione della Comunità con

Paesi terzi - adottata dalla Commissione Europea nella seduta del 10/11/99" incluso l'aggiornamento del 2003 (Annesso 1).

Le forniture potranno essere acquistate localmente per un importo massimo del 10% del prezzo totale concordato. Il contratto di fornitura finanziato attraverso il credito d'aiuto sarà denominato in EURO. Se l'ammontare del contratto è denominato in denari macedoni MKD, nel medesimo contratto dovrà essere indicato il controvalore in Euro calcolato sulla base del tasso di cambio medio tra EURO e MKD reso noto dalla Banca Nazionale della Repubblica macedone alla data della firma del contratto.

Il Credito d'aiuto non potrà essere utilizzato per il finanziamento di:
- Imposte locali, dazi doganali, IVA;
- Capitale d'esercizio;
- Acquisto di apparecchiature mediche per servizi sanitari che potrebbero essere oggetto di privatizzazione.

ARTICOLO 5
Condizioni della fornitura

I fornitori dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- Importare le attrezzature nella Repubblica macedone e consegnarle alle istituzioni sanitarie pubbliche,
- Installare le attrezzature,
- Fornire la garanzia, la manutenzione, l'assistenza e i pezzi di ricambio per le attrezzature.

ARTICOLO 6
Revisione contabile

Il mutuatario affiderà ad una importante Società internazionale di revisione finanziaria il compito di procedere alla revisione dei documenti e delle procedure amministrativo - contabili relativi all'esecuzione del Programma. Il testo del contratto tra il mutuatario e la Società di revisione finanziaria verrà sottoposto all'approvazione del MAE – DGCS prima della sottoscrizione. Il mutuatario trasmetterà al MAE – DGCS una copia del contratto. La Società di revisione definirà un modello di relazione contabile da sottoporre all'approvazione del mutuatario e del MAE – DGCS. La revisione avrà ad oggetto la regolarità e il rispetto delle condizioni stabilite dal presente Accordo per ogni transizione finanziaria relativa al Programma.

ARTICOLO 7
Assistenza tecnica e gestione del Progetto

L'Unità di Gestione del Programma (UGP) verrà istituita presso il Ministero della Salute e resterà in carica per la durata di realizzazione del Progetto. Compiti e responsabilità della UGP sono dettagliate nell'Annesso 2.

Un Comitato di Gestione Congiunta (CGC) composto dai rappresentanti del mutuatario, del beneficiario, del MAE-DGCS e della UGP verrà istituito come organo consultivo di massimo livello per la realizzazione delle attività del Programma. Il CGC ha il potere di prendere eventuali misure correttive nell'esecuzione del Programma. Il CGC verrà istituito un mese dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo. Il CGC si riunirà ogni quadrimestre e sarà guidato dal rappresentante del MoH.

L'Ente Esecutore (II) del Progetto è il Ministero della Salute. Ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie del credito, di concerto con il MoF.

ARTICOLO 8
Modalità di utilizzazione

Nel rispetto delle procedure seguite dalla Cooperazione italiana per il finanziamento di crediti d'aiuto dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni per procedere con l'erogazione dei fondi:

- Firma da parte di AC e del mutuatario di una Convenzione finanziaria, previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Istituzione della UGP da parte del Beneficiario.
- Definizione dei termini di riferimento per la gara d'appalto (in base a quanto previsto dal Regolamento UE) ed esecuzione delle gare e della negoziazione e stipula dei relativi contratti da parte del beneficiario, con l'assistenza della UGP.
- Verifica del MAE/DGCS della correttezza delle procedure d'appalto ed approvazione finale, informandone l'UGP ed AC, dopo il ricevimento dei contratti e della relazione sulle offerte di gara da parte del Beneficiario,
- Erogazione del credito da parte di AC nel rispetto delle procedure previste dalla Convenzione finanziaria. Le modalità principali previste dalla procedura di erogazione sono le seguenti:
    - il credito d'aiuto verrà depositato in due tranches in un conto corrente speciale aperto presso una banca locale ed intestato al mutuatario. La prima tranche pari a Euro 1.582.285 verrà erogata a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione Finanziaria e del ricevimento da parte di AC della comunicazione del mutuatario circa l'apertura del conto corrente speciale. La seconda tranche pari a Euro 1.000.000 verrà erogata successivamente all'utilizzo dei 2/3 della prima tranche e a seguito dell'approvazione da parte del MAE – DCGS e di AC del rapporto della Società di revisione contabile relativo all'utilizzo della prima tranche;
    - la Società di revisione contabile dovrà presentare per ogni tranche un rapporto di certificazione delle spese effettuate che verrà sottoposto all'approvazione di AC e del MAE – DCGS;
    - eventuali interessi maturati sul conto dovranno essere utilizzati dal mutuatario per le stesse finalità e con le stesse modalità previste dal presente Accordo per il credito d'aiuto;
    - il mutuatario si impegna a ricollocare sul conto corrente speciale una somma corrispondente alle spese non approvate da AC e dal MAE – DCGS da destinare ad

ARTICOLO 12
Emendamenti e denunce

Il presente Accordo può essere modificato dalle Parti mediante emendamenti concordati.

Ogni disputa tra le Parti sorta in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante consultazioni o negoziazioni tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13
Rescissione dell'Accordo

Il MAE-DGCS e il mutuatario si riservano il diritto di rescindere il presente Accordo in caso di ritardi palesi, immotivati e prolungati nell'esecuzione del Programma e/o in caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore.

Se si verifica la situazione descritta nel paragrafo 1, le attività in corso dovranno essere portate a termine.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Resterà in vigore sino all'ultimo pagamento ad AC.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Skopje il 26 maggio 2006 in due originali nella lingua inglese.

Per il Governo italiano	Per il Governo macedone
____________________	____________________
Giorgio Marini Ambasciatore	Nikola Popovski Ministro delle Finanze

10.

30 novembre 2006, Yaoundè.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla cancellazione del debito del Camerun

(Entrata in vigore 30 novembre 2006)

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Cameroun dans l'esprit d'amitié et coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès-Verbal agréé relatif à la réduction de la dette de la République du Cameroun signé à Paris le 17 juin 2006 par les Pays participants à la réunion du Club de Paris, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

1. Le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de l'encours, y compris les arriérés, à la date de la signature du présent Accord, en principal, intérêts contractuels et intérêts moratoires se rapportant aux Accords bilatéraux de consolidation, aux contrats et aux conventions financières conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République du Cameroun à l'Italie par l'entremise de "SACE - Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa " et Mediocredito Centrale (maintenant Artigiancassa SpA);

b) 100% des intérêts de retard sur les dettes indiquées aux paragraphes a) de cet Article calculés à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du présent Accord. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 5,04% p.a. pour les dettes dues à la Sace, tandis que sur les dettes dues à Artigiancassa SpA ils seront calculés au taux convenus dans le conventions financières augmentés de 1 point de pourcentage.

2. Les dettes en question sont indiquées dans les Annexes au présent Accord. Ces Annexes pourront être modifiées d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

3. Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de toute autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée le Gouvernement de la République du Cameroun continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République du Cameroun s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le projet pour l'allocation des ressources (y compris programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifié selon:

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République du Cameroun n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République du

Cameroun d'entamer des consultations bilatérales. Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Au cas où le Gouvernement de la République du Cameroun ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent Accord. Pendant la suspension le Gouvernement de la République du Cameroun sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues a l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période adéquate de temps, les conditions prévues a l'Article II ne sont pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévu a l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à ...Yaoundé..... le ...30.11.2006........ en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

L'AMBASCIATORE
Faustino TRONI

POUR LE GOUVERNEMENT DE
LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

TADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e sulla base delle disposizioni del Processo Verbale relativo alla riduzione del debito della Repubblica del Camrun, firmato a Parigi il 17 giugno 2006 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

1. Il presente Accordo riguarda la cancellazione del:

a) 100% dell'ammontare totale del debito, inclusi gli arretrati, in essere alla data della firma del presente Accordo, per capitale, interessi contrattuali e interessi di mora relativo agli Accordi bilaterali di ristrutturazione del debito, ai contratti e alle convenzioni finanziarie conclusi prima del 20 giugno 1999, dovuto dal Governo della Repubblica del Camerun all'Italia attraverso la "SACE – Servizi Assicurativi del Commercio Estero Spa" e Mediocredito Centrale (ora Artigiancassa SpA);

b) 100% degli interessi per ritardato pagamento sui debiti indicati al paragrafo a) di questo Articolo, calcolati a partire dalla data di scadenza fino alla data del presente Accordo. Tali interessi di ritardato pagamento saranno calcolati al tasso del 5,04% annuo per i debiti verso la SACE, mentre per i debiti verso Artigiancassa tali interessi saranno calcolati al tasso stabilito nelle relative convenzioni finanziarie aumentato di un punto percentuale.

2. I debiti in questione sono riportati negli Allegati al presente Accordo. Tali Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

3. Resta inteso che i contratti e/o le convenzioni finanziarie conclusi successivamente al 20 giugno 1999 sono esclusi dalla presente cancellazione o da qualunque altra ristrutturazione futura del debito.

ARTICOLO II

1. Per ottenere la cancellazione del debito di cui sopra, il Governo della Repubblica del Camerun continua ad impegnarsi a:
a) rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e astenersi dall'uso della forza come mezzo per risolvere le controversie internazionali;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile nel contesto di una strategia nazionale di riduzione della povertà, elaborata in consultazione con la società civile nazionale e i partners internazionali;
c) destinare al bilancio nazionale risorse per scopi militari che non eccedano le esigenze legittime di sicurezza e difesa del Paese.

2. Il Governo della Repubblica del Camerun si impegna a sottoporre al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, entro tre mesi dalla firma del presente Accordo, il progetto per l'utilizzo delle risorse (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) rese disponibili a seguito della cancellazione del debito, conformemente alla strategia nazionale di riduzione della povertà. Tale progetto dovrà essere approvato per via diplomatica.

ARTICOLO III

L'inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II sarà verificata attraverso:
a) le deliberazioni delle Organizzazioni internazionali (con particolare riferimento al sistema delle Nazioni Unite), dell'Unione Europea e delle Istituzioni Finanziarie Internazionali;
b) le valutazioni sulla congruità delle spese militari;
c) i rapporti ufficiali sui progressi realizzati nell'attuazione del progetto (ivi compresi i programmi di investimento settoriali) di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

ARTICOLO IV

1. Qualora dalle verifiche previste dall'Articolo III risultasse che il Governo della Repubblica del Camerun non ha adempiuto ad uno o più impegni di cui all'Articolo II, il Governo della Repubblica Italiana chiederà al Governo della Repubblica del Camerun di avviare delle consultazioni bilaterali.
Tali consultazioni possono essere sostituite, su richiesta del Governo della Repubblica Italiana e ove applicabile, da quelle previste all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou tra i membri del gruppo di Stati ACP e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri.
Qualora il Governo della Repubblica del Camerun non dovesse rispondere entro due mesi alla richiesta di consultazioni, o se tali consultazioni non si rivelassero soddisfacenti rispetto ad una grave inosservanza degli impegni previsti all'Articolo II,

il Governo della Repubblica Italiana potrà decidere di sospendere il presente Accordo.
Durante il periodo di sospensione il Governo della Repubblica del Camerun sarà responsabile di tutti i pagamenti delle scadenze programmate in precedenza e dovute dopo la decisione di cui sopra.

2. Quando le condizioni previste all'Articolo II verranno ritenute ripristinate, in base alle verifiche previste all'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana valuterà la possibilità di togliere la sospensione.

3. Qualora, dopo un lasso di tempo adeguato, le condizioni previste all'Articolo II non fossero ritenute ripristinate in base alle verifiche dell'Articolo III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte.

ARTICOLO V

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, quest'ultimo non incide sui vincoli giuridici previsti dal diritto comune o sugli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I del presente Accordo.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma e rimarrà in vigore fino alla conclusione del progetto di cui all'Articolo II, paragrafo 2.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Yaoundè il 30.11.2006 in due esemplari in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Faustino Troni
(Ambasciatore)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN
Abah Abah Polycarpe
(Ministro dell'Economia e delle Finanze)

11.

21 gennaio 2003, Sarajevo.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla cooperazione in materia di piccole e medie imprese

(Entrata in vigore 24 febbraio 2004)

MEMORANDUM DI INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, qui di seguito definite "le Parti";

Desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica attraverso l'assistenza e lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, qui di seguito "PMI";

Nel rispetto dei principi di uguaglianza e vantaggio reciproco;

Certi che tale cooperazione creerà ampie opportunità sia per lo sviluppo industriale che per lo sviluppo e la intensificazione dei contatti fra Italia e Bosnia Erzegovina;

Consci dell'importanza del ruolo sociale ed economico delle PMI nelle economie dei due Paesi;

Confermando il reciproco interesse a cooperare per lo sviluppo delle PMI nei due Paesi, basandosi sulle migliori pratiche in materia di creazione ed assistenza alle imprese;

Desiderando definire un più ampio ambito di cooperazione fra i due Paesi e sviluppare il settore privato attraverso la creazione, il rafforzamento e l'innovazione delle PMI.

Hanno concordato quanto segue:

Art. 1
Principi

Le Parti si atterranno ai seguenti principi fondamentali:

- rispetto della legislazione nazionale,
- totale indipendenza di ciascuna delle Parti nella realizzazione delle politiche di assistenza e sviluppo alle PMI,
- raggiungimento di forme di cooperazione nei campi dell'industria, commercio, economia, scienza, investimenti ed altri sulla base di eguali diritti, partnership e vantaggio reciproco.

Art. 2
Obiettivi

Le parti concordano i seguenti obiettivi:

1. intensificazione delle relazioni e della cooperazione tra le Parti per il reciproco scambio di know-how volto allo sviluppo di politiche per le PMI;
2. rafforzamento della cooperazione fra Istituzioni di assistenza alle PMI;
3. definizione di programmi, strumenti e metodologie per la creazione di nuove imprese e per lo sviluppo/rafforzamento delle imprese esistenti;
4. identificazione di possibili attività e strumenti atti al miglioramento tecnologico ed organizzativo delle imprese ed al rispetto degli standard internazionali;
5. stesura di speciali progetti di intervento per specifiche aree geografiche e/o settori di attività;
6. identificazione e sviluppo delle risorse umane, delle loro capacità professionali e del loro potenziale;
7. identificazione di possibile assistenza finanziaria per lo sviluppo e la qualificazione delle PMI;
8. verifica delle opportunità offerte per lo sviluppo delle PMI dai programmi della Unione Europea.

Art. 3
Autorità Competenti

Le Autorità Competenti delle Parti firmatarie del presente Memorandum sono:

per l'Italia: il Ministero delle Attività Produttive
per la Bosnia Erzegovina: il Ministero del Commercio Estero e delle Relazioni Economiche

Art. 4
Gruppo di Lavoro

Le Parti creeranno il Gruppo di Lavoro Italo-Bosniaco per la Cooperazione in materia di PMI (di seguito "Il Gruppo di Lavoro") che opererà sotto la responsabilità delle Autorità Competenti firmatarie del presente Memorandum.

Il Gruppo di lavoro sarà co-presieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti individuato dalle Autorità competenti firmatarie del presente Memorandum. Ciascuna delle Parti sarà rappresentato nel Gruppo di Lavoro da membri provenienti dal settore pubblico, dal settore privato e da organizzazioni miste, con esperienza in creazione ed assistenza alle PMI. Il numero dei membri del Gruppo di Lavoro sarà deciso, in misura congrua, dai due co-Presidenti. Il Gruppo di Lavoro potrà creare al suo interno sotto-gruppi responsabili di temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si incontrerà quando ritenuto necessario dai due co-Presidenti, in principio due volte l'anno, alternativamente in Bosnia Erzegovina ed in Italia, e riferirà alle Autorità firmatarie del presente Memorandum proponendo un piano di attività per il periodo susseguente. Il primo rapporto sarà presentato entro sei mesi dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.

Art. 5
Attività e funzioni del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro considererà le seguenti attività:

1. dettagliata definizione del piano di attività;
2. analisi del contenuto della legislazione economica, dei programmi esistenti ed identificazione dei fattori critici e delle prospettive di sviluppo, attraverso incontri e seminari con le parti coinvolte nelle organizzazioni pubbliche e private dei due Paesi;
3. identificazione delle priorità geografiche e settoriali al fine di effettuare scelte motivate di specifici progetti;
4. identificazione nei due Paesi degli attori locali da coinvolgere nello sviluppo dell'intero processo e definizione/realizzazione dei programmi di formazione attraverso seminari, workshops, scambi di esperienze, visite tecniche, etc.;
5. creazione di "gruppi di contatto" allo scopo di definire congiuntamente progetti di sviluppo locale e per la creazione/rafforzamento delle piccole e medie imprese;
6. realizzazione di progetti pilota finalizzati a:
   - identificare le imprese esistenti ed i potenziali imprenditori attraverso attività di sensibilizzazione e di motivazione all'auto-impiego;
   - sviluppo e realizzazione di programmi di assistenza personalizzata per gruppi selezionati ("cluster") di imprese esistenti e per potenziali imprenditori;
   - realizzazione di analisi di impresa e susseguenti corsi di formazione per lo sviluppo tecnico ed organizzativo delle imprese;
   - creazione di imprese miste Italo-Bosniache come strumento per lo sviluppo concordato delle PMI nei due Paesi.

   I Progetti Pilota saranno realizzati nelle seguenti fasi:
   - assistenza nello sviluppo del progetto;
   - valutazione del progetto e preparazione della fattibilità tecnica, economica e finanziaria (business plan);
   - assistenza nella fase di start-up e nel supporto formativo del progetto;
   - assistenza nella identificazione di risorse finanziarie;
   - monitoraggio della realizzazione del progetto;
7. valutazione delle attività realizzate, dei risultati ottenuti e definizione delle attività successive;
8. pubblicizzazione dei risultati.

Art. 6
Controversie

Qualsiasi controversia fra le Parti scaturita dall'interpretazione o dalla realizzazione del presente Memorandum sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno informate reciprocamente del completamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Memorandum avrà una durata di due anni. Ciascuna Parte Contraente può ad esso porre termine in qualsiasi momento previa notifica scritta, con sei mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici.

In fede di che, i sottoscrittori, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum.
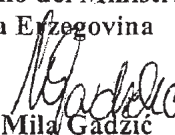
Fatto a Sarajevo il giorno 21 gennaio 2003 in due originali per ciascuna delle lingue Italiano, Bosniaco, Croato, Serbo e Inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione del testo in Italiano, Bosniaco, Croato e Serbo prevarrà il testo in Inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Adolfo Urso
Vice Ministro Attività Produttive

Per il Consiglio dei Ministri
della Bosnia Erzegovina

Dr. Mila Gadzić
Ministro del Commercio Estero
e delle Relazioni Economiche

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ON THE COOPERATION FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina hereinafter referred to as "the Parties",

WISHING to further strengthen and develop the economic co-operation by supporting and developing small and medium-sized enterprises, hereinafter referred to as "SME's ",

IN RESPECT of the principles of equality and mutual benefit,

CERTAIN that this co-operation will create ample opportunities both for industrial development and for the intensification of contacts between Italy and Bosnia and Herzegovina,

AWARE of the importance of the social and economic role of SME's in the economy of the two Countries,

CONFIRMING reciprocal interest in co-operating for the development of SME's in the two Countries, based on best practices in the matter of creation of and assistance to enterprises.

AIMING at defining a broader picture of industrial co-operation between the two Countries and developing the private sector through the creation strengthening and innovation of SME's .

Have agreed as follows:

Art. 1
PRINCIPLES

The Parties will be bound by the following fundamental principles:

- respect of national legislation,
- total independence of each of the Parties in the fulfilment of support and development policies for SME's,

- achievement of forms of mutual co-operation in the fields of industry, commerce and economy, science, investments and others on the basis of equal rights, partnership and mutual benefit.

Art. 2
OBJECTIVES

The Parties agree on the following objectives:

1. intensifying relations and co-operation between the parties for a mutual exchange of know how aiming at the development of policies for SME's;
2. strengthening the co-operation between Organisations of support to SME's;
3. defining programmes, instruments and methods for the creation of new enterprises and the development/strengthening of those already in existence;
4. identifying possible actions and instruments aimed at improving technological and organisational innovation of the enterprises and respecting international standards;
5. drafting of special projects of intervention for specific geographical areas and/or sectors of activity;
6. identifying and developing of human resources and their professional capacities and potentials;
7. identifying possible financial supports aimed at the development and the qualification of SME's;
8. verifying opportunities from relevant U.E. programmes aimed at developing SME's.

Art. 3
COMPETENT AUTHORITIES

Competent authorities of the parties in charge of the present Memorandum are:
for the Italian side: the Ministry of Productive Activities
for the B&H side: The Ministry of Foreign Trade and Economic Relations

Art. 4
THE WORKING GROUP

The Parties will create Italo - B&H Working Group for Co-operation with regard to SME's (hereinafter referred to as the "Working Group") which will operate under the responsibility of the Authorities in charge of the present Memorandum.

The Working Group will be co-presided over by one representative of each of the parties, appointed by each of the Authorities in charge of the present Memorandum. Each Country will be represented within the Working Group by members hailing from public, private or mixed organisations with skills in start-ups and assistance to SME's. The number of members of the Group will be decided, in a reasonable

manner, by the two Co-Presidents. The Working Group can create internal sub-groups responsible for specific topics.

The Working Group will meet as deemed necessary by the two co-chairmen, in principle twice a year, alternatively in Bosnia and Herzegovina and in Italy, and will report to the Authorities in charge of the present Memorandum, proposing a working programme for the subsequent period. The first report will be presented within six months from the constitution of the Working Group.

Art. 5
ACTIVITIES AND FUNCTIONS OF THE WORKING GROUP

The Working Group will consider the following activities:

1. the detailed definition of the working programme;
2. the analysis of the economic and legislative content, the existing programmes, and the identification of the critical factors and the development prospects, through meetings and workshops with parties involved in public and private organisations for the two Countries;
3. the identification of geographical and sector priorities to obtain a motivated choice of specific projects;
4. the identification of local players in the two Countries to involve in the development of the entire process and the definition/realisation of the training programmes by means of seminars, workshops, exchanges of experiences, working visits, etc;
5. the creation of groups of privileged interlocutors ("focus groups"), with the aim of jointly defining local development projects and the creation/strengthening of small and medium-sized enterprises;
6. the realisation of pilot projects aimed at:
   - identifying the existing enterprises and potential entrepreneurs by means of sensitisation activities and self-employment motivation,
   - the development and realisation of personalised assistance programmes for selected groups ("cluster") of existing enterprises and of potential entrepreneurs,
   - the realisation of company diagnoses and following courses of technical and organisational improvement of enterprises,
   - the creation of mixed Italo-B&H enterprises as an instrument for the agreed development of the SME's in the two Countries.

The pilot project will be curried out in the following phases:
   - accompaniment in the development of the project,
   - evaluation of the project and preparation of its technical, economic and financial feasibility (business plan),
   - assistance with the start-up and training support of the project,
   - assistance in the identification of financial resources,
   - monitoring the fulfilment of the project;
7. the evaluation of the activities carried out and the results achieved and the definition of possible follow-up actions;

8. disclosure of the results.

Art. 6
Resolution of controversies

Any controversy between the parties, arising from interpretation or implementation of the present Memorandum, will be addressed by diplomatic means.

Art. 7
Entry into force

The present Memorandum will enter in force at the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other of the fulfilment of their respective internal procedures.

The present Memorandum is concluded for a period of two years. Either Contracting Parties may terminate it at any moment with six months previous notice in writing through diplomatic channels.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto, have signed the Memorandum.
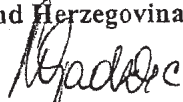
Signed in Sarajevo on this 21st day of January 2003 in two originals, each in Italian, Bosnian, Croatian, Serbian and English languages, all five texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation of the Italian and Bosnian, Croatian, Serbian text, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

Adolfo Urso
Deputy Minister of Productive Activities

For the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina

Mila Gadžić
Minister of Foreign Trade and Economic Relations

Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

Per copia conforme

12.

26 marzo 2004, Tirana.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per la realizzazione del «Programma Gestione dei rifiuti solidi di Tirana»

(Entrata in vigore 8 novembre 2006)

ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania

per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"Gestione dei rifiuti solidi di Tirana"

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

E

Il Governo della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero della Regolamentazione del Territorio e del Turismo (MRTT),

qui di seguito denominati "Parti Contraenti"

PREMESSO

Che nel Protocollo di cooperazione per il triennio 2002-04, sottoscritto in data 9 aprile 2002, la cooperazione italiana ha assunto l'impegno di finanziare una iniziativa per potenziare il sistema di gestione e raccolta dei rifiuti solidi nella Municipalità di Tirana, destinando allo scopo un credito d'aiuto fino a 6.000.000 Euro ed un dono fino a 400.000 Euro;

Che nella seduta del 29.7.2003 il Comitato Direzionale del MAE/DGCS ha approvato l'iniziativa: "Gestione dei rifiuti solidi di Tirana", qui di seguito denominata il "PROGRAMMA", deliberando allo scopo un credito d'aiuto di 6.000.000 Euro ed un dono di 400.000 Euro, per dare attuazione a tutte le attività di progettazione, realizzazione e monitoraggio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.

Il presente Accordo è composto di 14 Articoli e dai sotto elencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del PROGRAMMA

L'obiettivo *generale* del PROGRAMMA è quello di ridurre il rischio ambientale e sanitario derivante dall'inadeguata gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi nella regione di Tirana, contribuendo a migliorare la qualità della vita della popolazione residente.
Gli obiettivi *specifici* sono:

- la messa in sicurezza della discarica di Sharra, riducendo drasticamente l'inquinamento dell'area e rendendola accessibile in ogni stagione;
- il potenziamento del sistema di raccolta e trasporto dei RSU nelle zone periferiche;
- il rafforzamento delle capacità gestionali, tecniche ed organizzative del personale preposto alla gestione dei RSU, nonché la preparazione di un corpo di normative regionali e nazionali di gestione integrata dei RSU e di salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 3
Descrizione del PROGRAMMA

Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e si propone di conseguire i seguenti risultati:

- discarica di Sharra trasformata in una moderna discarica controllata, con rete di drenaggio del percolato e rete di captazione del biogas, accessibile in tutte le stagioni ed in grado di smaltire i RSU della regione di Tirana, in piena sicurezza, per almeno 5/6 anni.
- sistema di raccolta e trasporto dei RSU nelle zone periferiche (di competenza dell'azienda municipale) adeguatamente potenziato, con fornitura di cassonetti e di mezzi di trasporto;
- capacità gestionali, tecniche ed organizzative del personale preposto alla gestione dei RSU reso adeguato al compito da svolgere;
- corpo di normative regionali e nazionali di gestione integrata dei RSU e di salvaguardia dell'ambiente reso disponibile per la Municipalità e per gli altri organismi competenti in materia (MRTT e MA).

L'attuazione del PROGRAMMA comporta:

- attività di progettazione, monitoraggio, nonchè lavori urgenti nella discarica di Sharra, da attuare con il finanziamento a dono;
- intervento principale, costituito da lavori, forniture ed assistenza tecnica, da attuare con il finanziamento a credito d'aiuto e da affidare tramite procedura di gara riservata a società italiane

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:
Per la Parte italiana:

a) Il MAE/DGCS, che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente

indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il MTT, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA.

b) Il Mediocredito Centrale (MCC), che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convezione Finanziaria, il MCC curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre cura del MCC assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori.

c) L'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie alla corretta supervisione dell'andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

Per la Parte albanese:

a) Il MRTT, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo le altre strutture albanesi competenti, in particolare la Municipalità di Tirana e il MA.

b) Il Ministero delle Finanze (MOF), che stipulerà la Convenzione Finanziaria con MCC e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo e con le Banche agenti, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria;

c) La PIU costituita presso il MRTT per supervisionare i progetti già approvati "Servizi Essenziali di Tirana e Valona" e "Periferie di Tirana - componente infrastrutturale", che provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA.

Articolo 5
Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di 6.000.000 Euro per la realizzazione dell'intervento principale, costituito da lavori di sistemazione della discarica di Sharra, forniture ed assistenza tecnica;
2. Dono di 400.000 Euro per attività di progettazione dell'intervento principale, monitoraggio, nonché lavori urgenti nella discarica di Sharra;
3. Fondi del Governo Albanese, equivalenti a circa 1.200.000 Euro per i costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali e espropri).

I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 38 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 17 anni

- tasso d'interesse annuale: 0,10 %

Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;
2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza il MCC a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra MCC e MOF;
4. la predisposizione dei documenti di gara per l'esecuzione delle attività previste nel PROGRAMMA (lavori, forniture e assistenza tecnica);
5. l'espletamento della gara e l'esame delle relative offerte, da parte della Commissione di valutazione istituita dal MRTT, per l'aggiudicazione del contratto;
6. la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS delle procedure di gara seguite e del contratto da stipulare e, in caso di esito positivo, la stipula del contratto da parte del MRTT;
7. l'imputazione del contratto sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate in Allegato 3.

Articolo 6
Monitoraggio del PROGRAMMA

L'andamento del PROGRAMMA sarà monitorato congiuntamente dal MAE/DGCS (attraverso missioni periodiche di funzionari ed esperti all'uopo designati) e dal MRTT. Le Parti contraenti si impegnano sin da ora a definire tutte le misure che si riterrà necessario introdurre qualora, nel corso dell'attuazione del PROGRAMMA, lo schema degli indicatori non risulti rispettato, ovvero non si rilevi più adeguato alle condizioni settoriali e locali.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

Il Governo Italiano si impegna a garantire i seguenti finanziamenti:

- fino a 6.000.000 Euro a credito d'aiuto, che sarà reso disponibile presso il MCC e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3;
- fino a 400.000 Euro a dono, che sarà gestito direttamente dal MAE/DGCS e dall'Ambasciata/UTL di Tirana.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

Il Governo Albanese si impegna:
- a mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 1.200.000 Euro equivalenti;
- a rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- a dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

Articolo 10
Soluzione delle controversie

Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 11
Impedimenti e Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

a) Se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
b) Se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività.
c) Qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

Articolo 12
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

a) Mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;

b) Protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 11.
Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MRTT attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MRTT è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 13
Modifica

Le Parti contraenti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo mediante scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 14
Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avrà la durata di tre anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 26/3/2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a Tirana
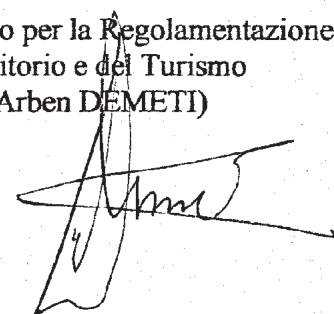
(Attilio Massimo IANNUCCI)

Per il Governo della Repubblica d'Albania

Il Vice Ministro per la Regolamentazione del Territorio e del Turismo
(Arben DEMETI)

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI

L'obiettivo *generale* del progetto è quello di ridurre il rischio ambientale e sanitario derivante dall'inadeguata gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi nella regione di Tirana, contribuendo a migliorare la qualità della vita della popolazione residente.

Gli obiettivi *specifici* sono:
- la messa in sicurezza della discarica di Sharra, con la sua trasformazione in discarica controllata secondo gli standard europei
- il potenziamento del sistema di raccolta e trasporto dei RSU nelle zone periferiche della Municipalità
- il rafforzamento delle capacità gestionali, tecniche ed organizzative del personale preposto alla gestione dei RSU
- la preparazione e l'adozione di un corpo di normative regionali e nazionali di gestione integrata dei RSU e di salvaguardia dell'ambiente.

RISULTATI ATTESI

Con le attività previste in progetto, si prevede raggiungere i seguenti risultati:
- discarica di Sharra trasformata in una moderna discarica controllata, con rete di drenaggio del percolato e rete di captazione del biogas, accessibile in tutte le stagioni ed in grado di smaltire i RSU della regione di Tirana, in piena sicurezza, per almeno 5/6 anni. Discarica dotata dei mezzi meccanici necessari per la sistemazione ed il ricoprimento dei RSU e con personale addestrato allo scopo;
- sistema di raccolta e trasporto dei RSU nelle zone periferiche (di competenza dell'azienda municipale) adeguatamente potenziato, con fornitura di cassonetti e di mezzi di trasporto;
- capacità gestionali, tecniche ed organizzative del personale preposto alla gestione dei RSU reso adeguato al compito da svolgere;
- corpo di normative regionali e nazionali di gestione integrata dei RSU e di salvaguardia dell'ambiente reso disponibile per la Municipalità e per gli altri organismi competenti in materia (MRTT e MA).

ATTIVITA' PREVISTE

Le attività si articoleranno secondo due fasi concatenate, in relazione alla priorità identificate ed alla tipologia di finanziamento, come segue:
1. Una prima fase (dono di Euro 400.000), comprendente lavori urgenti per rendere agibile la discarica e porre rimedio all'attuale situazione critica, nonchè azioni preparatorie (progettazione, preparazione specifiche) per dare poi attuazione all'intervento principale finanziato con il credito d'aiuto.
2. Una seconda fase (progetto finanziato con il credito d'aiuto di 6 milioni di Euro), comprendente: (i) interventi infrastrutturali e fornitura di mezzi per mettere in sicurezza la discarica di Sharra, (ii) forniture per potenziare il sistema di raccolta dei RSU nelle zone periferiche e (iii) erogazione di servizi specialistici per rafforzare il quadro gestionale, organizzativo e normativo.

<u>Le attività della prima fase riguardano:</u>

a) Lavori urgenti di sistemazione dell'attuale fronte dei rifiuti e riorganizzazione provvisoria del sistema di coltivazione, al fine di consentire l'agibilità della discarica nelle more dell'avvio

dell'intervento finanziato a credito d'aiuto. I lavori consistono nella sistemazione della pista d'accesso, nello spianamento dei rifiuti e nella copertura degli stessi con terreno di riporto;

b) Progettazione preliminare per le attività previste nell'intervento finanziato a credito d'aiuto (progetto guida, specifiche delle forniture e dei servizi, capitolati di gara);

c) Esecuzione della VIA, in contemporanea all'elaborazione del progetto preliminare della discarica;

d) Attività di monitoraggio periodico

Le attività della seconda fase riguardano:

a) La messa in sicurezza e la gestione della discarica, con attività quali:
   - Progressiva sistemazione a *"celle"* dei RSU conferiti.
   - Compattazione continua dei rifiuti e ricopertura delle celle con terreno di riporto.
   - Fornitura di attrezzature adeguate per le operazioni di cui sopra, quali: rullo compattatore, ruspe cingolate, escavatore cingolati, pala gommata e autocarri ribaltabili per il trasporto degli inerti di copertura.

b) Il potenziamento del sistema di raccolta e trasferimento dei RSU per la società comunale *Quarters cleaning enterprise* (che provvede alla raccolta dei RSU nelle aree periferiche e nei mercati rionali), con forniture quali: cassonetti da 3.200 lt. conformi alle norme europee, automezzi autocompattatori a caricamento laterale e automezzo lavacassonetti.

c) Il Programma di assistenza tecnica alle Istituzioni, con attività quali:
   - Sviluppo di un sistema informativo, basato su tecnologia GIS, di supporto al posizionamento dei contenitori di raccolta, all'ottimizzazione del percorso degli automezzi di raccolta e trasferimento, all'identificazione e localizzazione delle stazioni di trasferimento, nonché alla gestione operativa ed amministrativa del sistema (e.g. registri di carico e scarico rifiuti, inventario beni strumentali, catasto utenti, fatturazione).
   - Revisione delle procedure amministrative per la preparazione dei bilanci di esercizio del servizio di gestione dei RSU.
   - Elaborazione ed avviamento di uno studio specifico per l'adeguamento del sistema di tariffazione degli utenti del servizio RSU.
   - Elaborazione di metodologie tecniche di gestione del nuovo servizio di gestione RSU (manuale di conduzione della discarica e procedure operative per il sistema di raccolta).
   - Formazione teorica e addestramento operativo di dirigenti, quadri, impiegati ed operai della Municipalità di Tirana impegnati nella conduzione del servizio di gestione dei RSU.
   - Assistenza tecnica e addestramento "on the job" del personale della Municipalità per la gestione della discarica per la durata di due anni.
   - Esecuzione di campagne di sensibilizzazione ed informazione pubblica sulla corretta ed efficace gestione dei RSU.
   - Elaborazione, nel contesto della legislazione nazionale di settore – in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente - di un Piano per la gestione integrata dei RSU a livello regionale e nazionale.

Stima indicativa dei costi complessivi del progetto *(coperti dal credito d'aiuto)*

Voce	Importo €
Lavori infrastrutturali per la messa in sicurezza ed ampliamento della discarica	2.291.000
Fornitura di macchinari per la gestione della discarica	1.443.000
Fornitura macchinari ed attrezzatura per la raccolta e trasporto RSU	1.192.000
Servizi di Assistenza tecnica e formazione alla Municipalità e ad altri Enti coinvolti nel progetto	1.074.000
Totale	**6.000.000**

ALLEGATO 2

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI
(CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane. La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 30 % del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel PROGRAMMA, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

1. Verifica dell'idoneità degli offerenti (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:

   a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione,di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

   c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

   d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

   e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

   g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

   h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

   In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano 8 agosto 1994, n. 490 ("*antimafia*").

   Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

2. Verifica dello stato economico e finanziario degli offerenti, mediante:

   a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

3. Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al PROGRAMMA.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, né pregiudicanti la corretta competizione.

ALLEGATO 3

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEL BANDO DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 2, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MRTT.

1- Preparazione documentazione di gara
La documentazione di gara per l'attuazione dell'intervento da realizzare con il credito d'aiuto (lavori, forniture e assistenza tecnica) sarà predisposta a cura dell'Ambasciata/UTL (utilizzando il finanziamento a dono) e sarà poi trasmessa al MRTT per le verifiche di competenza della parte albanese.
La documentazione di gara verificata e/o integrata dal MRTT, unitamente alla richiesta di pubblicare i Bandi di gara sui giornali italiani sarà poi inoltrata all'Ambasciata/UTL dalla PIU presso il MRTT.

2- Verifica di conformità della documentazione di gara
La verifica di conformità con il presente Accordo sarà effettuata dal MAE/DGCS e verterà, in particolare, sulla rispondenza:
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il PROGRAMMA si propone di raggiungere.

3- Pubblicazione del bando
In caso di verifica positiva, il bando di gara sarà pubblicato, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MRTT procederà contestualmente alla pubblicazione del Bando sui quotidiani nazionali.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

1- L'esame delle offerte pervenute sarà effettuato da una Commissione di valutazione appositamente costituita dal MRTT. La PIU presso il MRTT seguirà l'andamento della gara, assistendo anche – ove necessario - la Commissione. In ogni caso, alle sedute della Commissione non potrà partecipare personale italiano operante presso l'Ambasciata/UTL ovvero inviato in missione dalla DGCS.

2- La PIU trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente al contratto da stipulare, richiedendo il nulla osta alla stipula del contratto stesso. Tale documentazione sarà dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAE-DGCS, con gli eventuali commenti.

3- Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà la PIU, via Ambasciata/UTL, sul loro esito.

4- In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MRTT procederà alla stipula del contratto con la società risultata vincitrice.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEL CONTRATTO ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1- Il contratto stipulato tra la società vincitrice e il MRTT dovrà pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond*, con la dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.).
2- Ricevuta ed esaminata la documentazione, il MAE-DGCS provvederà ad autorizzare il Mediocredito Centrale ad imputare il contratto sulla Convenzione finanziaria.
3- Il Mediocredito Centrale richiederà alla società italiana interessata una "*dichiarazione di impegno*" che i beni e i servizi siano di origine italiana e che le spese che si potranno sostenere in loco e/o in Paesi terzi non potranno superare il 30 % dell'importo contrattuale, nonché un certificato antimafia. Contestualmente, il Mediocredito Centrale richiederà al Mutuatario albanese l'inoltro della richiesta di messa a disposizione dei fondi e della lettera di istruzione alla Banca agente.
4- Acquisita tutta la documentazione di cui al precedente punto 3, il Mediocredito Centrale comunicherà al Mutuatario, alla Banca agente italiana ed alla PIU presso il MRTT l'imputazione del contratto sulla Convenzione finanziaria e la sua finanziabilità. Il completamento di tale procedura consentirà l'erogazione "dell'anticipo di pagamento", ove previsto in contratto e determinerà la data di effettiva entrata in vigore del contratto stesso.
5- Per quanto riguarda tutti gli altri pagamenti, essi potranno essere disposti solo dopo l'approvazione da parte del MRTT dell'avvenuto espletamento delle prestazioni, secondo quanto previsto in contratto.

13.

6 dicembre 2005, Roma.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan in materia di cooperazione nel settore della Sicurezza delle Reti

(Entrata in vigore 25 ottobre 2006)

Accordo
tra il
Governo della Repubblica Italiana
e il
Governo della Repubblica di Azerbaijan
in materia di cooperazione nel settore della Sicurezza delle Reti

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Azerbaijan (di seguito denominati le "Parti")

Basandosi sull'importanza di quanto previsto dalla Dichiarazione Congiunta sui "Principi delle Relazioni tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Azerbaijan" firmata il 25 settembre 1997 a Roma;

Riconoscendo l'importanza dell'integrità operativa delle reti informatiche per tutti gli aspetti della moderna vita sociale ed economica e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrità (di seguito "Sicurezza delle Reti");

Desiderando sviluppare e rafforzare una cooperazione mutuamente vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel quadro dello sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi;

Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta al pubblico di servizi efficienti ed affidabili in ciascuno dei due Paesi;

Consci del fatto che un miglioramento dell'attuale grado di cooperazione su aspetti relativi alla Sicurezza delle Reti di comune interesse, attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacità ed esperienze, sarà di beneficio per entrambe le Parti;

Considerando il potenziale offerto da un rafforzamento delle relazioni commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e la necessità di sfruttare in modo ottimale le capacità e le opportunità di tale settore;

Preso atto che entrambe le Parti desiderano incrementare gli investimenti, le joint-ventures, gli interessi comuni, lo sviluppo tecnologico ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, a condizione di reciprocità e mutuo vantaggio e nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e pertinenti norme e principi del diritto internazionale, nonché sulla base di quanto previsto dal presente Accordo, svilupperanno e miglioreranno la propria cooperazione economica, industriale, tecnica e scientifica nel settore della Sicurezza delle Reti.

Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese ed entità economiche dei due Paesi nel settore della Sicurezza delle Reti.

Articolo 2

La cooperazione nel settore della Sicurezza delle Reti coprirà le seguenti aree:

1. Scambio di informazioni in materia di regolamentazione, standardizzazione e pertinenti convenzioni internazionali nonché di tecnologie riguardanti la Sicurezza delle Reti;
2. Promozione di investimenti nei settori della Sicurezza delle Reti dei due Paesi;
3. Promozione di società miste nel settore della Sicurezza delle Reti attraverso progetti nei due Paesi o in Paesi terzi, nel rispetto dei termini reciprocamente applicabili;
4. Promozione di relazioni tra agenzie commerciali e regolamentari nel settore della Sicurezza delle Reti;
5. Promozione di relazioni commerciali fra società nel settore della Sicurezza delle Reti;
6. Formazione nel settore della Sicurezza delle Reti.

Articolo 3

Con l'intento di promuovere attività nel settore della Sicurezza delle Reti, intensificare la cooperazione e l'adozione di nuove tecnologie nonché di promuovere società miste, le Parti incoraggeranno gli organismi, le organizzazioni e le società interessate di entrambi i Paesi a cooperare nella promozione di una più stretta interazione e di un più intenso scambio di informazioni riguardanti il settore della Sicurezza delle Reti e, laddove possibile, a collaborare nel realizzare specifici programmi e progetti.

Articolo 4

I termini del presente Accordo non avranno alcun effetto sugli impegni assunti dalle Parti con altri accordi internazionali di cui le Parti siano firmatarie.

Articolo 5

Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per proteggere, nel pieno rispetto delle rispettive legislazioni, la riservatezza delle informazioni che verranno scambiate nel quadro delle attività di cooperazione e non faranno conoscere o distribuiranno a terzi informazioni fornite dall'altra Parte se non previa autorizzazione scritta. Tale disposizione resterà valida per tre anni dopo la scadenza del presente Accordo.

Articolo 6

Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite negoziati e consultazioni tra le Parti.

Articolo 7

Gli organismi autorizzati, responsabili per la messa in pratica del presente Accordo e per il coordinamento delle attività sono:

- il Ministero delle Comunicazioni della Repubblica Italiana per conto del Governo della Repubblica Italiana;
- il Ministero delle Comunicazioni e Tecnologie dell'Informazione della Repubblica di Azerbaijan per conto del Governo dell'Azerbaijan.

Una o più lingue ufficiali dell'ONU potranno essere scelte quali lingue di lavoro durante le attività bilaterali degli organismi autorizzati alla messa in pratica di quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti, in relazione alle caratteristiche della cooperazione potranno indicare altri organismi governativi responsabili del coordinamento delle attività per l'applicazione del presente Accordo, con reciproca notifica attraverso i canali diplomatici.

Articolo 8

Ciascuna Parte potrà suggerire necessarie integrazioni ed emendamenti da apportare al presente Accordo a condizione di reciproca approvazione e seguendo per la loro entrata in vigore la procedura prevista dall'Articolo 9 del presente Accordo.

Le Consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti inizieranno entro sessanta (60) giorni dalla data di trasmissione della notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra.

Articolo 9

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Ciascuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo informandone per iscritto l'altra Parte attraverso i canali diplomatici. In questo caso, il presente Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla ricezione di tale notifica.

Modifiche alle disposizioni del presente Accordo o la sua rescissione non avranno effetti sulla realizzazione dei programmi e dei progetti non ancora completati che scaturiscano dal presente Accordo e che siano in corso di realizzazione al momento della rescissione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6/12/2005 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Azerbaijan

Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan on Cooperation in the Field of Network Security

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Azerbaijan (hereinafter referred to as "the Parties")

Based on the importance of the provisions of the Joint Declaration on "Principles of Relationships between the Governments of the Italian Republic and of the Republic of Azerbaijan" signed on September 25, 1997 in the city of Rome;

Realizing the importance of the operational integrity of computer networks to all aspects of modern social and economic life and of the various means of achieving and insuring such integrity (hereinafter as "Network Security");

Willing to develop and strengthen mutually beneficial cooperation in the field of Network Security within the framework of the social and economic development of both countries;

Sharing similar goals and objectives regarding the provision of efficient and reliable services to the public in each of their respective countries;

Taking into account the fact that the improvement of the present degree of cooperation on Network Security issues of common interest through the exchange of ideas, information, skill and experience will be of benefit to both Parties;

Considering the potential available in strengthened commercial relations between the Parties in the field of Network Security and of the need to more fully exploit the capacity and the opportunities of that area;

Given that both Parties are willing to increase investments, joint ventures, common interests, technological development and trade in the field of Network Security;

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties, on the basis of reciprocity and mutual benefit and in accordance with their national legislation and relevant norms and principles of the international law, as well as pursuant to this Agreement, will develop and improve their economic, industrial, scientific and technical cooperation in the field of Network Security.

Both Parties shall encourage mutual cooperation between companies and economic entities of both countries in the field of Network Security.

Article 2

Cooperation in the field of Network Security will cover the following areas:

1. Exchange of information regarding regulation, standardization and relevant international conventions, as well as technologies concerning Network Security;
2. Promotion of investments in the Network Security sectors of both countries;
3. Promotion of joint ventures in the field of Network Security through projects in both countries or in third countries in accordance with the mutually applicable terms;
4. Promotion of relationships between commercial and regulatory agencies in the Network Security sector;
5. Promotion of commercial relationships between companies in the Network Security sector;
6. Training in the Network Security sector.

Article 3

With the purpose of promoting Network Security activities, increasing cooperation and the adoption of new technologies and promoting joint ventures, the Parties will encourage the bodies, organizations and enterprises concerned of both countries to cooperate in promoting closer interaction and a closer exchange of information regarding Network Security and, where possible, to cooperate in carrying out specific programs and projects.

Article 4

The terms of this Agreement shall not affect the obligations of the Parties resulting from other international Agreements to which the Parties are signatories.

Article 5

The Parties will take all necessary measures to protect, in full accordance with their respective legislation, the confidentiality of information, which is exchanged within the framework of cooperative activity, and will not reveal or disseminate to third parties any information provided by the other Party without the latter's written authorization. This provision will remain valid for three years after this Agreement is no longer in force.

Article 6

Any disagreements concerning the interpretation or the application of the provisions of this Agreement will be settled by negotiations and consultation between the Parties.

Article 7

The authorized bodies responsible for implementation of this Agreement due to coordination of the activity are:

- Ministry of Communications of the Italian Republic – on behalf of the Government of Italy;
- Ministry of Communications and Information Technologies of the Republic of Azerbaijan – on behalf of the Government of Azerbaijan;

One or some official languages of the United Nations Organization can be chosen as a working language during mutual activity of the authorized entities for the implementation of the issues resulting from this Agreement.

The Parties, depending on characteristics of cooperation, can assign the other governmental bodies responsible for coordination of the activity for implementation of this Agreement, and they will notify each other through diplomatic channels.

Article 8

The Parties may suggest any necessary supplements and amendments to this Agreement upon the reciprocal approval of the Parties following the same procedure for their entering into force in accordance with article 9 of this Agreement.

Direct consultations between the Parties regarding the amendments will start within sixty (60) days from the date of transmission of the written notice of one Party to the other.

Article 9

This Agreement is intended to be of unlimited duration and shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties have officially notified each other that respective internal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
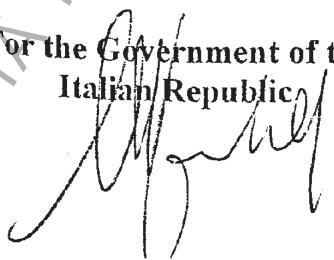
This Agreement may be denounced at any time through diplomatic channels by either Party. The denunciation of the present Agreement shall take effect six (6) months after its notification to the other Party.

Modifications to the provisions of this Agreement or its termination shall not affect implementation of unfulfilled programs and projects that result from this Agreement and which are in progress at the time of termination.
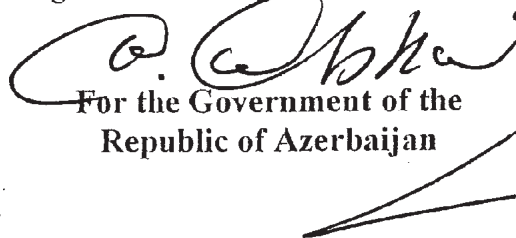
In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome on 6/12/2005 in two originals each in Italian, Azerbaijani, and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Azerbaijan

14.

18 ottobre 2006, Ottawa.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada in materia di un Programma di scambi giovanili

(Entrata in vigore 18 ottobre 2006)

MEMORANDUM D'INTESA
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEL CANADA
IN MATERIA DI UN PROGRAMMA DI SCAMBI GIOVANILI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e ***IL GOVERNO DEL CANADA*** qui di seguito indicati come "i due Governi",

NELL'INTERESSE di promuovere rapporti di stretta cooperazione fra i due Paesi,

DESIDEROSI di favorire la mobilità e gli scambi giovanili, la cooperazione e il partenariato fra i due Paesi,

DESIDEROSI di sviluppare opportunità per i loro giovani cittadini di fare una temporanea esperienza professionale e approfondire la conoscenza della lingua, della cultura e della società dell'altro Paese, e di promuovere così la reciproca comprensione fra i due Paesi;

CONVINTI dell'importanza di facilitare questo tipo di scambio di giovani;

HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

SEZIONE 1

I due Governi convengono di incoraggiare gli scambi giovanili dei loro cittadini, facilitando le procedure amministrative applicabili ai giovani di entrambi i Paesi che desiderino entrare e soggiornare nei Paesi firmatari del Memorandum d'intesa allo scopo di migliorare la conoscenza rispettivamente di lingue, culture e società.

SEZIONE 2

a) Per poter beneficiare dell'applicazione del presente Memorandum d'intesa, i giovani di entrambi i Paesi dovranno:

i) Soddisfare, oltre a quanto stabilito nei sottoparagrafi da ii) ad viii), i requisiti di eleggibilità e altri criteri stabiliti dalla legislazione e dalla politica in materia di immigrazione del Canada e dell'Italia ;

ii) Presentare domanda presso una Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui intendono recarsi, accreditata nel Paese del quale sono cittadini;

iii) Avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni (inclusi) alla data di presentazione della domanda;

iv) Essere cittadini italiani residenti nella Repubblica Italiana, in possesso di passaporto italiano in corso di validità, o essere cittadini canadesi, residenti in Canada, in possesso di passaporto canadese in corso di validità;

v) Dimostrare di avere sufficienti risorse finanziarie per acquistare il biglietto di ritorno e per provvedere alle spese di mantenimento. Le somme relative saranno stabilite dai due Governi tramite scambio di note diplomatiche, sulla base delle rispettive legislazioni;

vi) Dimostrare di avere un'assicurazione a copertura delle spese sanitarie, comprese quelle di ospedalizzazione e di rimpatrio, per l'intera durata del soggiorno, e accettare di acquistare, una volta nel Paese ospitante, un'assicurazione a copertura della responsabilità civile e/o un'assicurazione aggiuntiva sul lavoro, ove richiesta;

vii) Confermare che lo scopo del soggiorno è quello di trascorrere un lungo periodo di vacanza come viaggiatore singolo, avendo l'opportunità di essere impiegati in un lavoro occasionale retribuito, per incrementare le proprie risorse finanziarie, e

viii) Pagare le tasse richieste.

b) I cittadini che rispondono ai requisiti potranno beneficiare dell'applicazione del presente Memorandum d'intesa una sola volta.

SEZIONE 3

a) In ottemperanza alle rispettive considerazioni di carattere politico, nonché a legislazioni e regolamenti in materia di immigrazione, ciascun Governo rilascerà ai cittadini idonei dell'altro Paese un documento che garantisca l'accesso al proprio territorio. Questo documento avrà una validità di sei mesi al massimo, e dovrà specificare il motivo del soggiorno. Nel caso della Repubblica Italiana il documento sarà un visto di durata appropriata e nel caso del Canada una lettera di presentazione.

b) I documenti descritti nel paragrafo precedente verranno rilasciati ai cittadini idonei dalla missione diplomatica o consolare dell'altro Paese presso la quale la domanda è stata presentata.

SEZIONE 4

a) I cittadini italiani e canadesi in possesso dei documenti d'ingresso descritti alla Sezione 3/a) saranno autorizzati a restare sul territorio dell'altro Paese per una durata massima di sei mesi.

b) I due Governi possono mutualmente decidere di estendere tale durata e confermarsi reciprocamente l'estensione tramite uno scambio di note diplomatiche.

SEZIONE 5

a) Senza alcun riferimento alla situazione del mercato del lavoro, i cittadini italiani e canadesi in possesso dei documenti d'ingresso descritti alla Sezione 3/a) avranno il diritto di lavorare per un periodo di 6 mesi in conformità con la legislazione e i regolamenti interni di ciascuno dei due Paesi.

SEZIONE 6

a) I cittadini dei Paesi firmatari del Memorandum d'intesa, durante il periodo di soggiorno nel Paese ospitante sono tenuti a rispettare le leggi di quel Paese.

b) In materia di indennita' di disoccupazione, condizioni di lavoro e salariali, si applica quanto previsto dalla normativa e dalla legislazione del Paese ospitante; nel caso del Canada, le competenze sulla legislazione del lavoro e la normativa salariale sono di competenza primaria delle Province e dei Territori.

SEZIONE 7

a) I due Governi determineranno su base di reciprocità, con scambio di note diplomatiche, il numero di cittadini che potranno beneficiare dell'applicazione del presente Memorandum d'intesa.

b) I due Governi conteranno il numero dei beneficiari del presente Memorandum d'intesa dalla data di entrata in vigore del Memorandum stesso fino alla fine dell'anno in corso. In seguito faranno il conto annuale dall'1 gennaio al 31 dicembre.

c) I due Governi decideranno in merito a misure amministrative aggiuntive attraverso uno scambio di note diplomatiche.

SEZIONE 8

a) Il presente Memorandum d'intresa entra in vigore al momento della sua firma.

b) Ciascun Governo può, in qualsiasi momento, annullare questo Memorandum d'intesa o sospenderlo temporaneamente, interamente o in parte, previa notifica al altro Governo per via diplomatica. La denuncia o sospensione temporanea del presente Memorandum d'intesa diverrà effettiva il 30° giorno dalla data della notifica e non pregiudicherà il diritto di soggiorno delle persone già ammesse al programma di scambi giovanili.

c) Le disposizioni del presente Memorandum d'intesa potranno essere modificate in seguito ad intese per iscritto fra i due Governi. Tali modifiche entreranno in vigore nella data convenuta fra i due Governi.

Firmato a Ottawa, il giorno 18 del mese ottobre dell'anno 2006, in due originali, in lingua italiana, francese e inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA — **PER IL GOVERNO DEL CANADA**

15.

14 aprile 2005, Lussemburgo.

Convenzione sull'adesione della Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al Primo ed al Secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee

(Entrata in vigore 1º maggio 2007)

**CONVENIO
RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA,
DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA,
DE LA REPÚBLICA DE CHIPRE, DE LA REPÚBLICA DE LETONIA,
DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA, DE LA REPÚBLICA DE HUNGRÍA,
DE LA REPÚBLICA DE MALTA, DE LA REPÚBLICA DE POLONIA,
DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y DE LA REPÚBLICA ESLOVACA
AL CONVENIO SOBRE LA LEY
APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
ABIERTO A LA FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980,
ASÍ COMO A LOS PROTOCOLOS PRIMERO Y SEGUNDO
RELATIVOS A SU INTERPRETACIÓN
POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS**

**ÚMLUVA
O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY,
ESTONSKÉ REPUBLIKY,
KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,
LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY,
REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY,
REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY
K ÚMLUVĚ O PRÁVU
ROZHODNÉM PRO SMLUVNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY,
OTEVŘENÉ K PODPISU V ŘÍMĚ DNE 19. ČERVNA 1980,
A K PRVNÍMU A DRUHÉMU PROTOKOLU
O JEJÍM VÝKLADU SOUDNÍM DVOREM EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ**

**KONVENTION
OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS,
REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS,
REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,
REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS,
REPUBLIKKEN SLOVENIENS OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS
TILTRÆDELSE AF KONVENTIONEN
OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES
PÅ KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER,
ÅBNET FOR UNDERTEGNELSE I ROM DEN 19. JUNI 1980,
SAMT AF FØRSTE OG ANDEN PROTOKOL
VEDRØRENDE DOMSTOLENS FORTOLKNING
AF DENNE KONVENTION**

**ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DEN BEITRITT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK,
DER REPUBLIK ESTLAND,
DER REPUBLIK ZYPERN, DER REPUBLIK LETTLAND,
DER REPUBLIK LITAUEN, DER REPUBLIK UNGARN,
DER REPUBLIK MALTA, DER REPUBLIK POLEN,
DER REPUBLIK SLOWENIEN UND DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
ZU DEM AM 19. JUNI 1980 IN ROM ZUR UNTERZEICHNUNG
AUFGELEGTEN ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DAS AUF VERTRAGLICHE SCHULDVERHÄLTNISSE ANZUWENDENDE RECHT
SOWIE ZU DEM ERSTEN UND DEM ZWEITEN PROTOKOLL
ÜBER DIE AUSLEGUNG DES ÜBEREINKOMMENS
DURCH DEN GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN**

**KONVENTSIOON
TŠEHHI VABARIIGI, EESTI VABARIIGI,
KÜPROSE VABARIIGI, LÄTI VABARIIGI,
LEEDU VABARIIGI, UNGARI VABARIIGI,
MALTA VABARIIGI, POOLA VABARIIGI,
SLOVEENIA VABARIIGI JA SLOVAKI VABARIIGI
ÜHINEMISE KOHTA 19. JUUNIL 1980. AASTAL ROOMAS
ALLAKIRJUTAMISEKS AVATUD LEPINGULISTE KOHUSTUSTE SUHTES
KOHALDATAVA ÕIGUSE KONVENTSIOONIGA
NING ESIMESE JA TEISE PROTOKOLLIGA
SELLE EUROOPA ÜHENDUSTE KOHTUS
TÕLGENDAMISE KOHTA**

**ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ,
Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1980,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

**CONVENTION
ON THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
THE REPUBLIC OF CYPRUS, THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA, THE REPUBLIC OF HUNGARY,
THE REPUBLIC OF MALTA, THE REPUBLIC OF POLAND,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE SLOVAK REPUBLIC
TO THE CONVENTION ON THE LAW
APPLICABLE TO CONTRACTUAL OBLIGATIONS,
OPENED FOR SIGNATURE IN ROME ON 19 JUNE 1980,
AND TO THE FIRST AND SECOND PROTOCOLS ON ITS INTERPRETATION
BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES**

**CONVENTION
RELATIVE À L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
À LA CONVENTION SUR LA LOI
APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES,
OUVERTE À LA SIGNATURE À ROME LE 19 JUIN 1980,
AINSI QU'AUX PREMIER ET DEUXIÈME PROTOCOLES
CONCERNANT SON INTERPRÉTATION
PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES**

**COINBHINSIÚN
AR AONTÚ PHOBLACHT NA SEICE,
PHOBLACHT NA hEASTÓINE,
PHOBLACHT NA CIPIRE, PHOBLACHT NA LAITVIA,
PHOBLACHT NA LIOTUÁINE, PHOBLACHT NA hUNGÁIRE,
PHOBLACHT MHÁLTA, PHOBLACHT NA POLAINNE,
PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE AGUS PHOBLACHT NA SLÓVAICE
DON CHOINBHINSIÚN AR AN DLÍ
IS INFHEIDHME MAIDIR LE hOIBLEAGÁIDÍ CONARTHACHA,
A OSCLAÍODH CHUN A SHÍNITHE SA RÓIMH AN 19 MEITHEAMH 1980,
AGUS DON CHÉAD PHRÓTACAL AGUS DON DARA PRÓTACAL
AR LÉIRIÚ AIR AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH**

**CONVENZIONE
SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE
APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI,
APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980,
NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO
RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

**KONVENCIJA
PAR ČEHIJAS REPUBLIKAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS,
KIPRAS REPUBLIKAS, LATVIJAS REPUBLIKAS,
LIETUVAS REPUBLIKAS, UNGĀRIJAS REPUBLIKAS,
MALTAS REPUBLIKAS, POLIJAS REPUBLIKAS,
SLOVĒNIJAS REPUBLIKAS UN SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS
PIEVIENOŠANOS KONVENCIJAI
PAR TIESĪBU AKTIEM, KAS PIEMĒROJAMI LĪGUMSAISTĪBĀM,
KURA ATVĒRTA PARAKSTĪŠANAI
ROMĀ 1980. GADA 19. JŪNIJĀ,
UN PIRMAJAM UN OTRAJAM PROTOKOLAM
PAR TĀS INTERPRETĀCIJU,
KO VEIC EIROPAS KOPIENU TIESA**

**KONVENCIJA
DĖL ČEKIJOS RESPUBLIKOS, ESTIJOS RESPUBLIKOS,
KIPRO RESPUBLIKOS, LATVIJOS RESPUBLIKOS,
LIETUVOS RESPUBLIKOS, VENGRIJOS RESPUBLIKOS,
MALTOS RESPUBLIKOS, LENKIJOS RESPUBLIKOS,
SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS IR SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS
PRISIJUNGIMO PRIE KONVENCIJOS DĖL
SUTARTINĖMS PRIEVOLĖMS TAIKYTINOS TEISĖS,
PATEIKTOS PASIRAŠYTI 1980 M. BIRŽELIO 19 D. ROMOJE, IR
PRIE PIRMOJO IR ANTROJO PROTOKOLŲ DĖL
EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO
ĮGALIOJIMŲ AIŠKINTI ŠIĄ KONVENCIJĄ**

EGYEZMÉNY
A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,
A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG,
A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,
A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG, A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG ÉS A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG
CSATLAKOZÁSÁRÓL
A SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEKRE ALKALMAZANDÓ JOGRÓL SZÓLÓ,
1980. JÚNIUS 19-ÉN RÓMÁBAN ALÁÍRÁSRA MEGNYITOTT EGYEZMÉNYHEZ,
VALAMINT AZ EGYEZMÉNYNEK
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA ÁLTAL
TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
ELSŐ ÉS MÁSODIK JEGYZŐKÖNYVHÖZ

KONVENZJONI
DWAR L-ADEŻJONI TAR-REPUBBLIKA ĊEKA,
IR-REPUBBLIKA TA' L-ESTONJA, IR-REPUBBLIKA TA' ĊIPRU,
IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA, IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,
IR-REPUBBLIKA TA' L-UNGERIJA, IR-REPUBBLIKA TA' MALTA,
IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA, IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA
U R-REPUBBLIKA SLOVAKKA
GĦALL-KONVENZJONI DWAR IL-LIĠI
APPLIKABBLI GĦAL OBBLIGI KUNTRATTWALI,
MIFTUĦA GĦALL-FIRMA F'RUMA FID-19 TA' ĠUNJU 1980,
U GĦALL-EWWEL U T-TIENI PROTOKOLLI
DWAR L-INTERPRETAZZJONI TAGĦHA
MILL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

VERDRAG
INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,
DE REPUBLIEK ESTLAND,
DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND,
DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE,
DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK POLEN,
DE REPUBLIEK SLOVENIË EN DE SLOWAAKSE REPUBLIEK
TOT HET VERDRAG INZAKE HET RECHT
DAT VAN TOEPASSING IS OP VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST,
TER ONDERTEKENING OPENGESTELD TE ROME OP 19 JUNI 1980,
EN TOT HET EERSTE EN HET TWEEDE PROTOCOL
BETREFFENDE DE UITLEGGING ERVAN DOOR
HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

KONWENCJA
O PRZYSTĄPIENIU REPUBLIKI CZESKIEJ,
REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ,
REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ,
REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ,
REPUBLIKI MALTY, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,
REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
DO KONWENCJI O PRAWIE WŁAŚCIWYM
DLA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH,
OTWARTEJ DO PODPISU W RZYMIE DNIA 19 CZERWCA 1980 R.,
ORAZ DO PIERWSZEGO I DRUGIEGO PROTOKOŁU
W SPRAWIE JEJ WYKŁADNI PRZEZ
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

**CONVENÇÃO
SOBRE A ADESÃO DA REPÚBLICA CHECA,
DA REPÚBLICA DA ESTÓNIA,
DA REPÚBLICA DE CHIPRE, DA REPÚBLICA DA LETÓNIA,
DA REPÚBLICA DA LITUÂNIA, DA REPÚBLICA DA HUNGRIA,
DA REPÚBLICA DE MALTA, DA REPÚBLICA DA POLÓNIA,
DA REPÚBLICA DA ESLOVÉNIA E DA REPÚBLICA ESLOVACA
À CONVENÇÃO SOBRE A LEI
APLICÁVEL ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS,
ABERTA À ASSINATURA EM ROMA EM 19 DE JUNHO DE 1980,
BEM COMO AO PRIMEIRO E SEGUNDO PROTOCOLOS
RELATIVOS À SUA INTERPRETAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS**

**DOHOVOR
O PRISTÚPENÍ ČESKEJ REPUBLIKY,
ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,
CYPERSKEJ REPUBLIKY, LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,
LITOVSKEJ REPUBLIKY, MAĎARSKEJ REPUBLIKY,
MALTSKEJ REPUBLIKY, POĽSKEJ REPUBLIKY,
SLOVINSKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY
K DOHOVORU O ROZHODNOM PRÁVE
PRE ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY
OTVORENÉMU NA PODPIS V RÍME 19. JÚNA 1980
A K PRVÉMU A DRUHÉMU PROTOKOLU
O JEHO VÝKLADE SÚDNYM DVOROM
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV**

**KONVENCIJA
O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE ESTONIJE,
REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE,
REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE,
REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE,
REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE
H KONVENCIJI O UPORABI PRAVA
V POGODBENIH OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH,
NA VOLJO ZA PODPIS 19. JUNIJA 1980 V RIMU,
TER K PRVEMU IN DRUGEMU PROTOKOLU
O RAZLAGI TE KONVENCIJE
S STRANI SODIŠČA**

**YLEISSOPIMUS
TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN,
KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN,
LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN,
MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN,
SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN TASAVALLAN
LIITTYMISESTÄ
ROOMASSA 19 PÄIVÄNÄ KESÄKUUTA VUONNA 1980
ALLEKIRJOITTAMISTA VARTEN AVATTUUN SOPIMUSVELVOITTEISIIN
SOVELLETTAVAA LAKIA KOSKEVAAN
YLEISSOPIMUKSEEN SEKÄ SEN TULKINTAA
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMESSA KOSKEVIIN
ENSIMMÄISEEN JA TOISEEN PÖYTÄKIRJAAN**

**KONVENTIONEN
OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS,
REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS,
REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS,
REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN POLENS,
REPUBLIKEN SLOVENIENS OCH REPUBLIKEN SLOVAKIENS
ANSLUTNING TILL KONVENTIONEN OM TILLÄMPLIG LAG
FÖR AVTALSFÖRPLIKTELSER,
ÖPPNAD FÖR UNDERTECKNANDE I ROM DEN 19 JUNI 1980,
SAMT TILL DET FÖRSTA OCH DET ANDRA PROTOKOLLET
ANGÅENDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOLS
TOLKNING AV DEN KONVENTIONEN**

ADH/10/CONV OBL/X 1d

CONVENZIONE
SULL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,
DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE
APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI,
APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980,
NONCHÉ AL PRIMO E AL SECONDO PROTOCOLLO
RELATIVI ALL'INTERPRETAZIONE
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ADH/10/CONV OBL/it 1

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

TENENDO PRESENTE l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

RICORDANDO che, diventando membri dell'Unione europea, i nuovi Stati membri si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia, modificata dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca aderiscono:

a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in seguito denominata "convenzione del 1980", quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:

– la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, in seguito denominata "convenzione del 1984", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

– la convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, in seguito denominata "convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

- la convenzione firmata a Bruxelles il 29 novembre 1996, in seguito denominata "convenzione del 1996", relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;

b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato "primo protocollo del 1988", relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad esso apportati mediante la convenzione del 1992 e la convenzione del 1996;

c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, in seguito denominato "secondo protocollo del 1988", che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

TITOLO II

ADEGUAMENTI AL PRIMO PROTOCOLLO DEL 1988

ARTICOLO 2

All'articolo 2, lettera a) sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il primo e il secondo trattino:

– nella Repubblica ceca:

Nejvyšší soud České republiky

Nejvyšší správní soud

b) tra il terzo e il quarto trattino:

– in Estonia:

Riigikohus

c) tra l'ottavo e il nono trattino:

– a Cipro:

Ανώτατο Δικαστήριο

– in Lettonia:

Augstākās Tiesas Senāts

– in Lituania:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

d) tra il nono e il decimo trattino:

– in Ungheria:

Legfelsõbb Bíróság

– a Malta:

Qorti ta' l-Appell

e) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

– in Polonia:

Sąd Najwyższy

Naczelny Sąd Administracyjny

f) tra il dodicesimo e il tredicesimo trattino:

– in Slovenia:

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– in Slovacchia:

Najvyšší súd Slovenskej republiky

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai governi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Slovenia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996 in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988, della convenzione del 1992 e della convenzione del 1996.

ARTICOLO 4

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 5

1. La presente convenzione entra in vigore, come tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del secondo strumento di ratifica.

2. La presente convenzione entra quindi in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifica successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 6

Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea notifica a tutti gli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

ARTICOLO 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i ventuno testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario Generale provvede a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Hecho en Luxemburgo, el catorce de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne čtrnáctého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den fjortende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am vierzehnten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu neljateistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the fourteenth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le quatorze avril deux mille cinq.

Arna déanamh i Lucsamburg, an ceathrú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig

Fatto a Lussembourgo, addi' quattordici aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada četrpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio keturioliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április tizennegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbatax jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de veertiende april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia czternastego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em catorze de Abril de dois mil e cinco.
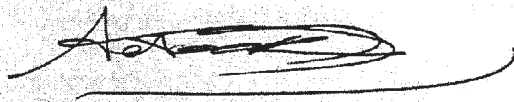
V Luxembourgu, štirinajstega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa štrnásteho apríla dvetisícpäť.
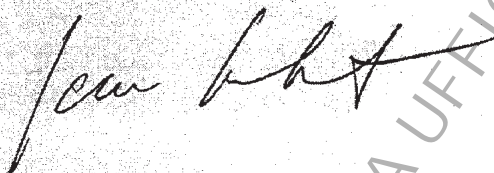
Tehty Luxemburgissa neljäntenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den fjortonde april tjugohundrafem.

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Malta

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Österreich

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Governo da República Portuguesa

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test preċedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-original ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, addì
Briselē,
Briuselis,
Brüsszel,
Brussel, il-
Brussel,
Bruksela, dnia
Bruxelas, em
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

27-04-2005

Por el Secretario General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For Generalsekretæren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General/High Representative of the Council of the European Union
Pour le Secrétaire général/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Segretario Generale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas Savienības Ģenerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segretarju Ġenerali/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Secretaris-Generaal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral/Alto Representante do Conselho da União Europeia
Za generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega sekretarja/visokega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekreteraren/höge representantens för Europeiska unionens råd vägnar

I. BIZJAK
Directeur Général

16.

26 ottobre 2004, Roma.

Dichiarazione Congiunta di Cooperazione tra il Governo italiano e l'UNESCO sugli interventi congiunti di emergenza in situazioni post-conflitto ed a seguito di disastri naturali, per il restauro, la ricostruzione e la salvaguardia del Patrimonio Culturale e Naturale Internazionale

(Entrata in vigore 26 ottobre 2004)

Dichiarazione congiunta di cooperazione fra il GOVERNO ITALIANO E L'UNESCO PER AZIONI CONGIUNTE DI EMERGENZA NEI PAESI COLPITI DA CONFLITTI O CALAMITA' NATURALI PER LA SALVAGUARDIA, LA riabilitazione et la tutela dei BENI CULTURALI E DEL PATRIMONIO NATURALE

Di seguito denominata << Dichiarazione Congiunta >>

I disordini sociali e militari nonché i conflitti a livello mondiale rappresentano sempre i più una minaccia potenziale per la protezione e la salvaguardia dei siti archeologici, dei monumenti storici e delle istituzioni culturali. Di conseguenza, il patrimonio culturale e naturale rischia di essere danneggiato e/ o distrutto. Allo stesso modo, le calamità naturali contribuiscono alla perdita dei beni culturali mondiali.

I paesi che sono colpiti da queste circostanze, possono chiedere un'assistenza immediata significativa sia in termini di risorse umane e materiali, elaborando azioni di emergenza per far fronte al danno che si è vérificato ovvero rafforzando le capacità nazionali ai fini di un monitoraggio preventivo del patrimonio culturale e naturale.

Il Governo Italiano ha sviluppato una vasta perizia nel fare design e coordinare tale azione di emergenza / esperienza , riunendo esperti altamente qualificati in tutti i settori attinenti alla salvaguardia, alla riabilitazione ed alla tutela del patrimonio culturale e naturale, conformemente alle raccomandazioni della Conferenza Internazionale " Culture Counts " (Firenze 1 999, ospitata dal Governo Italiano in cooperazione con l'UNESCO e la Banca Mondiale, che ha sottolineato il collegamento fra la salvaguardia dei Beni culturali e naturali e lo sviluppo duraturo.

A livello internazionale. l'UNESCO ha un mandato per salvaguardare, riabilitare e proteggere il patrimonio culturale e naturale nel mondo intero. In questa sua capacità, l'UNESCO è chiamata ad agire in quanto coordinatore tecnico di operazioni volte alla salvaguardia, alla riabilitazione ed alla protezione dei Beni culturali, in situazioni di conflitto e di calamità naturali.

OBIETTIVI

La présente Dichiarazione congiunta è volta a:

- Rafforzare la capacità dell'UNESCO di intraprendere azioni nel caso di danni e/ o di distruzione dei Beni culturali e naturali, come risposta a richieste di assistenza da parte di paesi colpiti da conflitti e/ o calamità naturali.
- Istituire un Governo congiunto Italia / UNESCO " Gruppo di azioni di emergenza "
- che fungerà da meccanismo per fornire assistenza ai paesi i cui beni culturali e naturali si trovano in condizioni di rischio o sono colpiti da conflitti e/ o calamità naturali. Questo meccanismo valuterà il danno ed il rischio, ivi compresa l'identificazione di misure urgenti;
- - elaborare piani di azione operativi per gli interventi al fine di salvaguardare, riabilitare e tutelare i beni culturali e naturali.
- agevolare il coordinamento di tali interventi da parte delle autorità nazionali

Mandato del gruppo di azione di emergenza (di seguito denominato " Il Gruppo "

Componenti Il Gruppo sarà composto da periti altamente qualificati aventi una provata esperienza nella gestione delle emergenze nei settori in appresso: progettazione, architettura. archeologia, storia dell'arte, restauro, conservazione - museologia, geologia, seismologia, biblioteca e archivio.

Il Gruppo sarà aperto e flessibile nella sua natura e composizione.

Insediamento - Il Gruppo sarà istituito congiuntamente dall'UNESCO, dal Ministero Italiano degli Affari esteri e dal Ministero dei Beni Culturali e delle attività d'Italia. Il Governo Italiano farà pervenire una lista dei membri del Gruppo all'UNESCO per la convalida. Il gruppo potrà includere, su una base ad hoc, del personale specializzato nel settore del traffico illecito di beni culturali.

Funzioni - Conformemente agli obiettivi sopra stabiliti. il Gruppo fornirà servizi di consulenza su base ad hoc all'UNESCO, per:

- valutare i beni culturali e naturali danneggiati e distrutti, ivi compreso mediante inventari e documentazione;
- elaborare piani di emergenza, ivi comprese misure urgenti per la riabilitazione, il consolidamento e la protezione;
- rafforzare le capacità nazionali, in particolare mediante politiche e consulenze legali per consolidare la salvaguardia e la tutela dei Beni culturali, nonché il "design" e la messa in opera di un addestramento professionale nelle zone coperte dalla dichiarazione congiunta.
- assistere le autorità nazionali per la conta dei danni e e dei beni rubati, nonché gli scavi illeciti, in particolar modo per mezzo dell'addestramento del personale addetto e della polizia.

Procedure operative - Il Gruppo sarà chiamato dall'UNESCO per far fronte a situazioni specifiche di emergenza, come risultato di un danno e/ della distruzione di beni culturali e/ o naturali. In stretta consultazione con il paese beneficiario, l'UNESCO provvederà al coordinamento di tutti gli interventi operativi e deciderà sulle priorità da concedere.

Conformemente alle funzioni sopra definite, il Gruppo emanerà raccomandazioni sulle misure di emergenza e sull'assistenza che è in grado di intraprendere con la convalida dell'UNESCO Le raccomandazioni includeranno un bilancio preventivo delle misure di emergenza proposte in termini di supporto umano, professionale e tecnico ed indicherà l'assistenza finanziaria che il Ministero dei Beni culturali e delle Attività, con contributi del Ministero degli Affari esteri potrebbe rendere disponibile all'UNESCO per la sua messa in opera nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
I Servizi di consulenza del Gruppo saranno messi in opera con la convalida ufficiale da parte dell'UNESCO. La convalida comprenderà un'indicazione da parte dell'UNESCO dell'assistenza finanziare che puo' fornire, secondo il suo bilancio preventivo, per l'attuazione des servizi di consulenza che ha convalidato.

L'l'UNESCO informerà per iscritto il paese beneficiario su tali servizi di consulenza.

Tutte le missioni dei membri del gruppo secondo la presente Dichiarazione congiunta saranno formalemente approvati di comune accordo fra il Governo Italiano e l'UNESCO. L'UNESCO informerà il paese beneficiario di tale missione, per iscritto. Queste misure saranno effettuate secondo l'auspicio congiunto del Governo italiano e dell'UNESCO, e agevolate da quest'ultimo. Tuttavia, ai membri del Gruppo che partecipano a delle missioni, non sarà concesso lo status di personale dell'UNESCO. Allo stesso modo i membri della missione non beneficieranno né dei privilegi né delle immunità 'ONU né dei servizi e della sicurezza ONU durante tali missioni.

L Gruppo farà- rapporto all'UNESCO ed al Governo Italiano per quanto riguarda la messa in ›pera dei suoi servizi di consulenza forniti secondo la presente Dichiarazione congiunta, su ›ase regolare.

l Governo italiano e l'UNESCO passeranno regolarmente in rassegna le attività secondo la ›resente dichiarazione congiunta, come opportuno e secondo l'iniziativa di ciascuna parte.

)gni parte della presente Dichiarazione congiunta può decidere di porre fine alla co-operazione li seguito instaurata, e dovrà notificare la sua décisione per iscritto.

'atto a Parigi in data odierna il 26 ottobre 2004, in tre copie originali in inglese, i testi 'acenti fede

---

'ER IL Ministro :taliano degli Affari Esteri

vIINISTRO

S.E. F. Caruso /Ambasciatore
'ermanente
)elegato d'Italia presso
'Unesco

Per L'Unesco
Koichiro Matsusra

Per il Ministro Italiano dei Beni culturali
E delle Attività

On. Giuliano Urbani / IL

Capo Ufficio / Cons. Amb. Adolfo Barattolo.

{oma 14.12.04

JOINT DECLARATION OF COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY AND UNESCO
ON JOINT EMERGENCY ACTIONS IN COUNTRIES AFFECTED BY CONFLICTS
OR NATURAL DISASTERS FOR THE SAFEGUARDING, REHABILITATION AND
PROTECTION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE

(hereinafter referred to as "the Joint Declaration")

Social and military upheavals and unrest world wide increasingly represent a potential threat to the protection and safeguarding of archaeological sites, historical monuments and cultural institutions. As a result, cultural and natural heritage is at risk of being damaged and/or destroyed. Similarly, natural disasters contribute to the loss of heritage worldwide.

Countries affected by such circumstances may require immediate and significant assistance, whether it be in terms of human and material resources, devising emergency action to respond to the damage occurred or strengthening national capacities in preventive monitoring of cultural and natural heritage.

The Government of Italy has developed extensive expertise and experience in designing and coordinating such emergency action, by bringing together highly-qualified experts in all areas pertaining to the safeguarding, rehabilitation and protection of cultural and natural heritage, in line with the recommendations of the International Conference "Culture Counts" (Florence, 1999), hosted by the Government of Italy in cooperation with UNESCO and the World Bank, which highlighted the linkage between the safeguarding of cultural and natural heritage and sustainable development.

On the international level, UNESCO has the mandate to safeguard, rehabilitate and protect the cultural and natural heritage world wide. In this capacity, UNESCO is called upon to act as the technical coordinator of operations aimed at the safeguarding, rehabilitation and protection of heritage, in situations of conflict and natural disasters.

OBJECTIVES

The present Joint Declaration aims at:

- Strengthening the capacity of UNESCO to undertake emergency action in cases of damage to and/or destruction of the cultural and natural heritage, in response to requests for assistance by countries affected by conflicts and/or natural disasters;

- Establish a joint Government of Italy/UNESCO "Emergency Action Group" which will act as a mechanism to provide assistance to countries whose natural and cultural heritage is at risk or affected by conflicts and/or natural disasters. The mechanism will:
  - assess the damage and risk, including the identification of urgent measures;
  - devise operational action plans for interventions to safeguard, rehabilitate and protect affected cultural and natural heritage;
  - facilitate the coordination by national authorities of such interventions.

TERMS OF REFERENCE OF THE EMERGENCY ACTION GROUP (hereinafter referred to as "the Group"),

Composition - The Group shall be composed of highly-qualified technical experts, with demonstrated expertise in emergency management, in the following areas: engineering, architecture, archaeology, art history, restoration, conservation, museology, geology, seismology, library and archives.

The Group shall be open and flexible in its nature and composition.

Establishment - The Group shall be established jointly by UNESCO, the Ministry of Foreign Affairs of Italy and the Ministry of Cultural Heritage and Activities of Italy. The Government of Italy will communicate a list of the members of the Group to UNESCO, for its endorsement. The Group may comprise, on an *adhoc* basis, as appropriate, specialized personnel in the field of illicit traffic of cultural property.

Functions – In line with the objectives set out above, the Group shall make available technical advisory services to UNESCO, to:

- assess damaged/destroyed cultural and natural heritage, ~~including through inventories and documentation~~;
- devise emergency plans, including urgent measures for rehabilitation, consolidation and protection;
- strengthen national capacities, namely through policy and legal advice to reinforce the safeguarding and protection of cultural and natural heritage and the design and implementation of professional training in the areas covered by the Joint Declaration.
- assist national authorities in countering the looting and traffic of cultural property, as well as illegal excavations, *inter alia* through training of law enforcement personnel.

Operational procedures – The Group shall be called upon by UNESCO to respond to specific emergency situations, as a result of damage and/or destruction of cultural and/or natural heritage. In close consultation with the beneficiary country, UNESCO shall ensure the coordination of all operational interventions and decide on priorities to be addressed.

In line with the functions defined above, the Group shall provide recommendations on emergency measures and assistance it may undertake for endorsement by UNESCO. The recommendations shall include a budget estimate of the proposed emergency measures in terms

of human, professional and technical support and indicate the financial assistance which the Ministry of Cultural Heritage and Activities, with contributions from the Ministry of Foreign Affairs, could make available to UNESCO for its implementation within the available financial resources.

Advisory services by the Group shall be enacted only upon official endorsement by UNESCO. The endorsement will comprise an indication by UNESCO of financial assistance it may provide, under its budget, for the implementation of the advisory services that it has endorsed.

UNESCO shall inform the beneficiary country on such advisory services, in writing.

All missions by Group members under the present Joint Declaration shall be formally agreed upon jointly between the Government of Italy and UNESCO. UNESCO shall inform the beneficiary country on such missions, in writing. Such missions shall be carried out under the joint auspices of the Government of Italy and UNESCO, and facilitated by the latter. However, Group members participating in missions will not be granted status as UNESCO staff. Thus, mission members will neither benefit from UN privileges and immunities, nor from UN security coverage, during such missions.
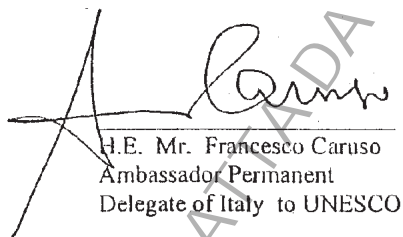
The Group shall report to UNESCO and to the Government of Italy on the implementation of its advisory services provided under the present Joint Declaration, on a regular basis.

The Government of Italy and UNESCO shall regularly review activities under the present Joint Declaration, as appropriate and at the initiative of either Party.
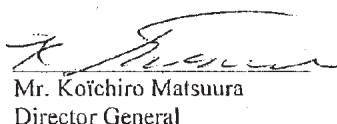
Each of the Parties to the present Joint Declaration can decide to terminate the co-operation established hereunder, and should notify this decision in writing.

Signed at Paris today 26 October, 2004, in three original copies in English, the texts bearing witness.
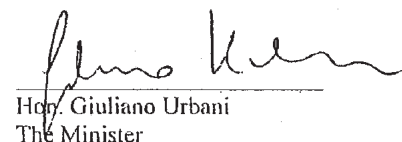
For the Italian Ministry of Foreign Affairs	For the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	For the Italian Ministry of Cultural Heritage and Activities
H.E. Mr. Francesco Caruso Ambassador Permanent Delegate of Italy to UNESCO	Mr. Koïchiro Matsuura Director General	Hon. Giuliano Urbani The Minister

Per copia conforme all'originale - documento composto di 3 fogli

IL CAPO UFFICIO III D.G.P.C
Cons. Amb. Adolfo Barattolo

Roma, 14.12.04

17.

5 settembre 2005, Pechino.

Protocollo recante modifica all'Accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, dall'altra

(Entrata in vigore 2 marzo 2007)

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli "Stati membri" rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità", rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e quindi alla Comunità il 1° maggio 2004,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (in appresso "l'accordo").

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell'articolo14 dell'accordo medesimo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto a Pechino, addi' cinque settembre duemilacinque, in duplice esemplare, in lingua ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLO QUE MODIFICA EL
ACUERDO
SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE,
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA,
POR OTRA

PROTOKOL,
KTERÝM SE MĚNÍ
DOHODA O NÁMOŘNÍ DOPRAVĚ MEZI
EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ
A VLÁDOU ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY NA STRANĚ DRUHÉ

PROTOKOL
OM ÆNDRING AF AFTALEN
OM SØTRANSPORT MELLEM
DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE
OG REGERINGEN FOR FOLKEREPUBLIKKEN KINA PÅ DEN ANDEN SIDE

PROTOKOLL
ZUR ÄNDERUNG DES SEEVERKEHRSABKOMMENS
ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND
DER REGIERUNG DER VOLKSREPUBLIK CHINA ANDERERSEITS

PROTOKOLL,
MILLEGA MUUDETAKSE
ÜHELT POOLT EUROOPA ÜHENDUSE JA SELLE LIIKMESRIIKIDE
NING TEISELT POOLTHIINA RAHVAVABARIIGI VALITSUSE
VAHELIST MEREVEOLEPINGUT

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ

PROTOCOL
AMENDING THE AGREEMENT
ON MARITIME TRANSPORT
BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART,
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, OF THE OTHER PART

PROTOCOLE
MODIFIANT L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS MARITIMES
ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART,
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, D'AUTRE PART

PROTOCOLLO
RECANTE MODIFICA ALL'ACCORDO IN MATERIA DI TRASPORTO MARITTIMO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRA

PROTOKOLS,
AR KO GROZA NOLĪGUMU
PAR JŪRAS TRANSPORTU
STARP EIROPAS KOPIENU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES,
UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBU, NO OTRAS PUSES

P/CE/CN/X 1a

PROTOKOLAS,
IŠ DALIES KEIČIANTIS
EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ
IR KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMĄ DĖL JŪRŲ TRANSPORTO

JEGYZŐKÖNYV
AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI,
MÁSRÉSZRŐL A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT LÉTREJÖTT,
A TENGERI KÖZLEKEDÉSRŐL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

PROTOKOLL
LI JEMENDA L-FTEHIM
DWAR IT-TRASPORT MARITTIMU
BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGHHA, MIN-NAHA L-WAHDA
U L-GVERN TAR-REPUBBLIKA TAL-POPLU TAĊ-ĊINA, MIN-NAHA L-OHRA

PROTOCOL
TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
INZAKE ZEEVERVOER
TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN ENERZIJDS,
EN DE REGERING VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA, ANDERZIJDS

PROTOKÓŁ
ZMIENIAJĄCY UMOWĘ O TRANSPORCIE MORSKIM
MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,
A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, Z DRUGIEJ STRONY

PROTOCOLO
QUE ALTERA O ACORDO
SOBRE TRANSPORTE MARÍTIMO
ENTRE A COMUNIDADE EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS-MEMBROS, POR UM LADO,
E O GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA, POR OUTRO

PROTOKOL,
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA DOHODA O NÁMORNEJ DOPRAVE
MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE
A VLÁDOU ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY NA STRANE DRUHEJ

PROTOKOL,
KI SPREMINJA SPORAZUM O POMORSKEM PROMETU
MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI,
IN VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE NA DRUGI STRANI

EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN
SEKÄ KIINAN KANSANTASAVALLAN HALLITUKSEN
VÄLISEN MERILIIKENNESOPIMUKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVA
PÖYTÄKIRJA

PROTOKOLL
OM ÄNDRING AV AVTALET OM SJÖTRANSPORT
MELLAN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN,
OCH FOLKREPUBLIKEN KINAS REGERING, Å ANDRA SIDAN

欧洲共同体及其成员国与中华人民共和国政府
海运协定修改议定书

P/CE/CN/X 1b

Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
欧共体成员国代表

Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
欧洲共同体代表

Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Ķīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Voor de Regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Za vládu Čínskej ľudovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar
中华人民共和国政府代表

/CE/CN/X 3

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis
Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles.
Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
[illegible]is teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvos Briselē.
[illegible]miau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
[illegible]nti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letétbe helyezett eredeti példány hiteles másolata.
[illegible] precedenti huwa kopja ċċertifikata vera ta' l-original ddepożitat fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel.
[illegible]rgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-[illegible] van de Raad te Brussel.
[illegible] tekst jest kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem złożoną w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
[illegible]ue precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
[illegible]ajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
[illegible]besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju
[illegible] teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetusta alkuperäisestä tekstistä.
[illegible] text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

B[illegible]
Br[illegible]
Br[illegible]
Bris[illegible]
Briu[illegible]
Brüss[illegible]
Bruss[illegible]
Brussel[illegible]
Bruksel[illegible]
Bruxelas[illegible]
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

13-09-2005

Po[illegible] General/Alto Representante del Consejo de la Unión Europea
Za [illegible]jemníka/vysokého představitele Rady Evropské unie
For [illegible]æren/højtstående repræsentant for Rådet for Den Europæiske Union
Für [illegible]kretär/Hohen Vertreter des Rates der Europäischen Union
Euro[illegible]kogu peasekretäri/kõrge esindaja nimel
Για το[illegible]ματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the[illegible]neral/High Representative of the Council of the European Union
Pour le[illegible]néral/Haut représentant du Conseil de l'Union européenne
Per il Se[illegible]rale/Alto Rappresentante del Consiglio dell'Unione europea
Eiropas S[illegible]nerālsekretāra/Augstā pārstāvja vārdā
Europos S[illegible]bos generalinio sekretoriaus/vyriausiojo įgaliotinio vardu
Az Európa[illegible]ának főtitkára/főképviselője részéről
Għas-Segre[illegible]/Rappreżentant Għoli tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Voor de Se[illegible]aal/Hoge Vertegenwoordiger van de Raad van de Europese Unie
W imieniu S[illegible]ralnego/Wysokiego Przedstawiciela Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretár[illegible] Representante do Conselho da União Europeia
Za generálneh[illegible]ysokého splnomocnenca Rady Európskej únie
Za generalnega[illegible]okega predstavnika Sveta Evropske unije
Euroopan unio[illegible]pääsihteerin/korkean edustajan puolesta
På generalsekre[illegible]presentantens för Europeiska unionens råd vägnar

CONSILIUM

K. GRETSCHMANN
Directeur Général

07A03387

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.